

Repertorio numero 41764/12988

ATTO DI FUSIONE

Repubblica Italiana

L'anno duemilatredici, il giorno sedici del mese di
maggio

16-5-2013

Registrato a Modena

In Modena, Via San Carlo n.8/20.

in data 17.5.2013

Davanti a me Dott. Proc. FRANCO SOLI, Notaio iscritto

al n.6191 serie 1T

nel ruolo del Distretto Notarile di Modena, con sede

esatti Euro 3.642,00.

in Modena, sono presenti i sigg.:

- MAROLA ing. RAFFAELE, nato a L'Aquila il ventidue

Iscritto nel Registro

febbraio millenovecentoquarantacinque (22.2.1945), do-

delle Imprese di

miciliato per la carica a L'Aquila, Corso Vittorio E-

L'Aquila il 17.5.2013

manuele n.48;

il quale dichiara di intervenire al presente atto non

Iscritto nel Registro

in proprio, ma esclusivamente nella sua qualità di Vi-

delle Imprese di

ce Presidente del Consiglio di Amministrazione e lega-

Chieti il 17.5.2013

le rappresentante della società:

- "CARISPAQ - CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DEL-

Iscritto nel Registro

L'AQUILA - S.p.A.", con sede a L'Aquila, Corso Vitto-

delle Imprese di

rio Emanuele n.48, capitale sociale Euro 80.001.000

Latina il 23.5.2013

(ottantamilionimille), interamente versato, iscritta

presso il Registro Imprese de L'Aquila con il codice

Iscritto nel Registro

fiscale n.00098090665, partita I.V.A n.00098090665, a

delle Imprese di

quanto infra autorizzato con deliberazione dell'assem-

Modena il 27.5.2013

blea dei soci della società stessa, assemblea il cui verbale è stato redatto dal Notaio Vincenzo Galeota, Notaio in L'Aquila, in data 18.4.2013 rep.n.122937/27049, registrato a L'Aquila il 24.4.2013 al n.1403 serie 1T, iscritto al Registro Imprese de L'Aquila in data 24.4.2013, e quindi nell'interesse della società stessa, in seguito per brevità anche denominata "CARISPAQ";

- SCOPA dott. LELIO, nato a Chieti il ventitrè dicembre millenovecentoventisei (23.12.1926), domiciliato per la carica a Lanciano (CH), Viale Cappuccini n.76; il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma esclusivamente nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società:

- "BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA - S.p.A.", con sede a Lanciano (CH), Viale Cappuccini n.76, capitale sociale Euro 57.378.390 (cinquantasettemilionitrecen-tosettantottomilatrecentonovanta), interamente versato, iscritta presso il Registro Imprese di Chieti con il codice fiscale n.00391250693, partita I.V.A n. n.00391250693, a quanto infra autorizzato con deliberazione dell'assemblea dei soci della società stessa, assemblea il cui verbale è stato redatto dal Notaio Lucio Lalli, Notaio in Casoli, in data 14.4.2013

rep.n.823/485, registrato a Lanciano (CH) il 19.4.2013

al n.1266 serie 1T, iscritto al Registro Imprese di

Chieti in data 23.4.2013, e quindi nell'interesse del-

la società stessa, in seguito per brevità anche deno-

minata "BPLS";

- VESCOVI rag. EMILIO, nato a Treviglio (BG) il sette

luglio millenovecentotrentacinque (7.7.1935), domici-

liato per la carica ad Aprilia (LT), Piazza Roma n.11;

il quale dichiara di intervenire al presente atto non

in proprio, ma esclusivamente nella sua qualità di

Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale

rappresentante della società:

- "BANCA POPOLARE DI APRILIA - S.p.A.", con sede ad A-

prilia (LT), Piazza Roma n.11, capitale sociale Euro

15.010.740 (quindicimilionidiecimilasettecentoquaran-

ta), interamente versato, iscritta presso il Registro

Imprese di Latina con il codice fiscale n.00089400592,

partita I.V.A n.00089400592, a quanto infra autorizza-

to con deliberazione dell'assemblea dei soci della so-

cietà stessa, assemblea il cui verbale è stato redatto

dal Notaio Vincenzo Valente, Notaio in Aprilia (LT),

in data 18.4.2013 rep.n.151364/28082, registrato a La-

tina il 24.4.2013 al n.4889 serie 1T, iscritto al Re-

gistro Imprese di Latina in data 30.4.2013, e quindi

nell'interesse della società stessa, in seguito per

brevità anche denominata "BPA";

- CASELLI rag. ETTORE, nato a Maranello (MO) il ventotto ottobre millenovecentoquarantadue (28.10.1942), domiciliato per la carica a Modena, Via San Carlo n.8/20, presso la sede sociale;

il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma esclusivamente nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società:

- "BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - Società Cooperativa", con sede a Modena, via San Carlo n.8/20, capitale sociale al 31.12.2012 Euro 998.164.965 (novecentonovantottomilionicentosessantaquattromilanovecentosessantacinque), iscritta presso il Registro delle Imprese di Modena con il codice fiscale n.01153230360, e con il n.222528 R.E.A., iscritta all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia al n.4932, capogruppo dell'omonimo gruppo bancario iscritto nell'apposito albo presso la Banca d'Italia al n.5387.6, a quanto infra autorizzato con deliberazione dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione della società stessa, adottata in conformità all'art.2505 bis C.C. e all'art.40 dello statuto sociale vigente, adunanza il cui verbale è stato redatto da me Notaio in data 23.4.2013 rep.n.41712/12982, registrato a Mo-

dena il 23.4.2013 al n.5226 serie 1T, iscritto al Registro Imprese di Modena in data 24.4.2013, e quindi nell'interesse della società stessa, in seguito per brevità anche denominata "BPER".

Comparenti della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, i quali mi richiedono di ricevere il presente atto, al quale

PREMETTONO:

a) - che le suddette società "CARISPAQ - CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA - S.p.A.", con sede a L'Aquila, "BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA - S.p.A.", con sede a Lanciano (CH), "BANCA POPOLARE DI APRILIA - S.p.A.", con sede ad Aprilia (LT) e "Banca popolare dell'Emilia Romagna - Società Cooperativa", con sede a Modena, nelle rispettive suddette assemblee dei soci tenutesi rispettivamente in data 18.4.2013, 14.4.2013 e 18.4.2013 e adunanza del Consiglio di Amministrazione tenutasi in data 23.4.2013, hanno deliberato di fondersi mediante incorporazione delle società "CARISPAQ - CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA - S.p.A.", con sede a L'Aquila, "BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA - S.p.A.", con sede a Lanciano (CH), "BANCA POPOLARE DI APRILIA - S.p.A.", con sede ad Aprilia (LT) nella società "Banca popolare dell'Emilia Romagna - Società Cooperativa";

b) - che la società incorporante "Banca popolare dell'Emilia Romagna - Società Cooperativa", nella suddetta adunanza del Consiglio di Amministrazione in data 23.4.2013, ha contestualmente deliberato di aumentare il capitale sociale al servizio della fusione per incorporazione, con determinazione dell'ammontare massimo dei vari aumenti di capitale in funzione dei rapporti di concambio con le azioni delle società incorporande, con emissione di nuove azioni ordinarie da nominali Euro 3 (tre) cadauna, riservate agli azionisti delle società incorporande, secondo gli infra indicati rapporti di concambio, in proporzione alle rispettive partecipazioni azionarie, detratte solamente le azioni già possedute dalla incorporante che verranno annullate senza sostituzione e senza concambio, per imputazione contabile, e più precisamente di aumentare il capitale sociale nelle seguenti misure:

- fino ad un importo massimo di Euro 2.536.068 (duemilionicinquecentotrentaseimilasessantotto), con emissione di massimo n.845.356 (ottocentoquarantacinquemilatrecentocinquantasei) azioni ordinarie, godimento regolare, da assegnare agli azionisti di CARISPAQ diversi dall'incorporante;
- fino ad un importo massimo di Euro 19.190.679 (dieciannovemilionicientonovantamilaseicentosettantanove),

con emissione di massimo n.6.396.893 (seimilionitrecentonovantaseimilaottocentonovantatré) azioni ordinarie, godimento regolare, da assegnare agli azionisti di BPLS diversi dall'incorporante, precisandosi che tale importo massimo in origine teneva conto anche dell'eventuale esercizio della facoltà di conversione anticipata spettante ai portatori delle obbligazioni convertibili del prestito obbligazionario convertibile subordinato "Banca Popolare di Lanciano e Sulmona 4,50% 2008-2013", ai sensi dell'art.2503 bis, II° comma, C.C., facoltà che peraltro nessuno degli obbligazionisti del prestito ha esercitato in termine utile;

- fino ad un importo massimo di Euro 2.105.238 (duemilionicentocinquemiladuecentotrentotto), con emissione di massimo n.701.746 (settecentounomilasettecentoquarantasei) azioni ordinarie, godimento regolare, da assegnare agli azionisti di BPA diversi dall'incorporante;

c) - che la presente fusione comporta un ulteriore aumento di capitale sociale della incorporante al servizio della eventuale conversione ordinaria a scadenza del prestito obbligazionario convertibile subordinato "Banca Popolare di Lanciano e Sulmona 4,50% 2008-2013", codice ISIN IT0004405327, costituito da n.1.908.571 (unmilionenovecentoottomilacinquecentoset-

tantuno) obbligazioni del valore nominale di Euro 14 (quattordici) ciascuna, per complessivi Euro 26.719.994 (ventiseimilionisettecentodiciannovemilano-vecentonovantaquattro), (di seguito per brevità anche denominato "POC BPLS"), e più precisamente la incorporante ha deliberato un ulteriore aumento di capitale fino ad un importo massimo di Euro 10.077.255 (diecimilionisettantasettemiladuecentocinquantacinque), con emissione di massimo n.3.359.085 (tremilionitrecentocinquantanovemilaottantacinque) azioni ordinarie, da nominali Euro 3 (tre) cadauna, con godimento secondo le modalità previste nel Regolamento del prestito, riservate ai portatori di obbligazioni convertibili del "POC BPLS" che esercitassero il diritto di conversione ordinaria, a scadenza, delle obbligazioni, in sostituzione delle originarie azioni di compendio;

d) - che gli aumenti di capitale di cui sopra vengono attuati in conformità alle disposizioni contenute nel progetto di fusione e con conseguente modifica dell'art.6 del vigente Statuto sociale, nel quale dopo l'ultimo capoverso è stato inserito un nuovo comma il cui testo è stato riportato nello Statuto allegato al progetto di fusione, precisandosi che a fusione attuata la società incorporante provvederà all'adeguamento del Regolamento del "Prestito obbligazionario conver-

tibile subordinato Banca Popolare di Lanciano e Sulmona S.p.A. 4,50% 2008-2013", riformulandolo nel rapporto di conversione, sostituendo alle originarie azioni di compendio BPLS nuove azioni BPER, in modo da assicurare ai portatori del prestito, a fusione avvenuta, diritti equivalenti a quelli loro spettanti prima della fusione, ai sensi dell'art.2503 bis C.C., e precisamente secondo il seguente rapporto di conversione:

- n.1,76 (uno virgola settantasei) azioni ordinarie da nominali Euro 3 (tre) cadauna della incorporante per ogni n.1 (una) obbligazione convertibile da nominali Euro 14 (quattordici) della "BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA - S.p.A.", precisandosi che le obbligazioni convertibili del "POC BPLS" eventualmente possedute dalla incorporante verranno annullate senza sostituzione e senza concambio, per imputazione contabile;
- e) - che le società interessate alla fusione nelle rispettive sopra menzionate assemblee dei soci ed adunanza del Consiglio di Amministrazione, hanno approvato i rapporti di concambio determinati dai rispettivi Consigli di Amministrazione avvalendosi della consulenza di advisor finanziari indipendenti, fra le emittende nuove azioni della incorporante e le azioni delle società incorporande che dovranno essere interamen-

	te annullate, e più precisamente sono stati approvati	
	i seguenti rapporti di concambio:	
	- n.1,01 (uno virgola zero uno) azioni ordinarie da	
	nominali Euro 3 (tre) cadauna della incorporante per	
	ogni n.1 (una) azione ordinaria da nominali Euro 5	
	(cinque) della società incorporanda "CARISPAQ - CASSA	
	DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA - S.p.A.";	
	- n.1,76 (uno virgola settantasei) azioni ordinarie da	
	nominali Euro 3 (tre) cadauna della incorporante per	
	ogni n.1 (una) azione ordinaria da nominali Euro 3	
	(tre) della società incorporanda "BANCA POPOLARE DI	
	LANCIANO E SULMONA - S.p.A.";	
	- n.8,76 (otto virgola settantasei) azioni ordinarie	
	da nominali Euro 3 (tre) cadauna della incorporante	
	per ogni n.1 (una) azione ordinaria da nominali Euro 9	
	(nove) della società incorporanda "BANCA POPOLARE DI	
	APRILIA - S.p.A.";	
	precisandosi che le partecipazioni azionarie possedute	
	dalla incorporante nel capitale delle incorporande	
	verranno annullate senza sostituzione e senza concam-	
	bio, per imputazione contabile;	
	f) - che il procedimento di fusione in oggetto viene	
	attuato in forma semplificata, ai sensi dell'art.2505	
	bis C.C., quale modificato dal D.Leg.vo in data	
	22.6.2012 n.123, emanato in attuazione di quanto pre-	

visto dalla Direttiva 2009/109/CE, in quanto la società incorporante "Banca popolare dell'Emilia Romagna - Società cooperativa", con sede a Modena, detiene partecipazioni nel capitale sociale delle società incorporande superiori al 90% (novanta per cento) ed inoltre in considerazione del fatto che è stato concesso ai soci di minoranza delle società incorporande il diritto di far acquistare le loro azioni dalla incorporante per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso;

g) - che l'entità esatta dei deliberati aumenti del capitale sociale di BPER al servizio del concambio sarà compiutamente definita solo in un momento successivo e più precisamente:

- a seguito dell'eventuale esercizio del diritto di recesso spettante agli azionisti delle società incorporande, diversi da BPER, in quanto la fusione per incorporazione in una società cooperativa (BPER) determina la trasformazione eterogenea delle società per azioni incorporande e la modificazione dei diritti di voto e di partecipazione, cosicchè spetta agli azionisti assenti, astenuti o dissenzienti rispetto alle relative delibere di fusione, il diritto di recesso, per tutte o parte le azioni possedute, ai sensi dell'art.2437, comma I°, C.C.;

- a seguito dell'eventuale esercizio del diritto riconosciuto agli azionisti delle società incorporande, diversi da BPER, di vendere le loro azioni alla incorporante per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso, ai sensi dell'art.2505 bis, comma I°, C.C.;

h) - che la "Banca popolare dell'Emilia Romagna - Società Cooperativa", tenuto conto di quanto previsto dall'art.2529 C.C. in tema di società cooperative, aveva autorizzato, ai sensi dell'art.17 dello Statuto, il ricollocamento delle azioni proprie detenute in portafoglio a favore degli azionisti delle società incorporande, vincolandole in primo luogo al soddisfacimento di coloro che eventualmente avessero esercitato il diritto di opzione e prelazione nell'ambito del procedimento di liquidazione delle azioni dei soci receduti ex art.2437 quater C.C., e ciò anche al fine di dare efficacia alla presente fusione anche prima che il procedimento di liquidazione delle azioni dei soci receduti sia completato, e inoltre, qualora ne ricorrano le condizioni, utilizzandole anche nelle operazioni di concambio mediante assegnazione agli azionisti delle società incorporande;

i) - che agli azionisti delle società incorporande CARISPAQ, BPLS e BPA, diversi da BPER, è stato ricono-

sciuto, ai sensi dell'art.2505 bis, comma II°, C.C.,
il diritto di vendere alla incorporante, in tutto o in
parte, le loro azioni per un corrispettivo determinato
alla stregua dei criteri previsti per il recesso, cor-
rispettivo che, con le suddette delibere, è stato de-
terminato in Euro 8,90 (otto virgola novanta) per ogni
azione CARISPAQ, in Euro 13,20 (tredici virgola venti)
per ogni azione BPLS e in Euro 58,60 (cinquantotto
virgola sessanta) per ogni azione BPA;

l) - che la deliberazione della società "CARISPAQ -
CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA
S.p.A.", con sede a L'Aquila, è stata iscritta presso
il Registro Imprese de L'Aquila in data 24.4.2013;

m) - che la deliberazione della società "BANCA POPO-
LARE DI LANCIANO E SULMONA - S.p.A.", con sede a Lan-
ciano (CH), è stata iscritta presso il Registro Impre-
se di Chieti in data 23.4.2013;

n) - che la deliberazione della società "BANCA POPO-
LARE DI APRILIA - S.p.A.", con sede ad Aprilia (LT), è
stata iscritta presso il Registro Imprese di Latina in
data 30.4.2013;

o) - che la deliberazione della società "BANCA POPOLA-
RE DELL'EMILIA ROMAGNA - Società Cooperativa", con se-
de a Modena, è stata iscritta presso il Registro Im-
prese di Modena in data 24.4.2013;

p) - che la fusione in oggetto non è soggetta alla disciplina prevista dall'art.2501 bis C.C., in considerazione del fatto che la società incorporante non ha contratto debiti per l'acquisto del controllo delle società incorporande;

q) - che la presente fusione è stata previamente autorizzata dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'art.57 D.Leg.vo n.385/1993, nonché in relazione alle conseguenti modifiche statutarie, ai sensi dell'art.56 D.Leg.vo n.385/1993, come risulta da lettera in data 5.3.2013 prot.n.0225672/13 indirizzata alla "Banca popolare dell'Emilia Romagna - Società cooperativa", quale Capogruppo, lettera che in copia conforme è stata allegata sub A) al sopracitato mio verbale di adunanza del Consiglio di Amministrazione in data 23.4.2013 rep.n.41712/12982, registrato a Modena in data 23.4.2013 al n.5226 serie 1T;

r) - che la presente fusione, avendo per oggetto l'aggregazione di più società appartenenti al medesimo Gruppo bancario, non configura fattispecie di concentrazione soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi della Legge n.287/1990;

s) - che la presente fusione viene stipulata dopo che sono state esperite le necessarie consultazioni con le

rappresentanze sindacali e le associazioni di categoria, ai sensi dell'art.47 della Legge n.428/1990;

t) - che la documentazione relativa al procedimento di fusione è stata messa a disposizione dei soci e del pubblico mediante pubblicazione sul sito "Internet" della banca con le modalità stabilite dalla normativa vigente;

u) - che dalla data dell'ultima delle iscrizioni delle delibere delle assemblee dei soci e adunanza del Consiglio di Amministrazione delle società interessate alla fusione nei rispettivi Registri delle Imprese è decorso il termine di cui all'art.2503 C.C., termine ridotto a quindici giorni ai sensi dell'art.57, n.3, del T.U. 1.9.1993 n.385, senza che nessuno dei creditori delle società stesse abbia fatto opposizione alla fusione ai sensi dell'art.2503 C.C.;

v) - che pertanto la fusione può ora essere attuata, ai sensi dell'art.2503 Codice Civile.

TUTTO CIO' PREMESSO

ed approvato a fare parte integrante e sostanziale del presente atto, i componenti nelle loro predette qualità, in esecuzione delle citate delibere di assemblea e del Consiglio di Amministrazione, a ciò debitamente autorizzati, dichiarano, convengono e stipulano quanto segue:

1) - Le società "CARISPAQ - CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA S.p.A.", con sede a L'Aquila, capitale sociale Euro 80.001.000 (ottantamilionimille), "BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA - S.p.A.", con sede a Lanciano (CH), capitale sociale Euro 57.378.390 (cinquantasettemilioneitrecentosettantottomilatrecentonovanta), "BANCA POPOLARE DI APRILIA S.p.A.", con sede ad Aprilia (LT), capitale sociale Euro 15.010.740 (quindicimilionidiecimilasettecentoquaranta) e la società "Banca popolare dell'Emilia Romagna - Società Cooperativa", con sede in Modena, capitale sociale al 31.12.2012 Euro 998.164.965 (novecentonovantottomilioneicentosesantaquattromilanovecentosesantacinque), si dichiarano fuse ai sensi dell'art.2505 bis C.C., mediante incorporazione delle società controllate "CARISPAQ - CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA S.p.A.", con sede a L'Aquila, "BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA - S.p.A.", con sede a Lanciano (CH), "BANCA POPOLARE DI APRILIA S.p.A.", con sede ad Aprilia (LT), nella società capogruppo "Banca popolare dell'Emilia Romagna - Società Cooperativa", con sede a Modena.

2) - A seguito della fusione con il presente atto stipulata, hanno piena esecuzione tutte le deliberazioni di cui alle succitate assemblee dei soci ed adunanza

del Consiglio di Amministrazione ed in particolare verrà data piena e definitiva esecuzione, previo annullamento di tutte le azioni costituenti l'intero capitale sociale delle società incorporande, alla delibera di aumento di capitale sociale della società incorporante al servizio della fusione, con assegnazione di nuove azioni ordinarie della incorporante ai soci delle incorporande in proporzione alle rispettive partecipazioni, e ai portatori di obbligazioni convertibili del "POC BPLS" che eventualmente esercitassero il diritto di conversione ordinaria a scadenza delle loro obbligazioni, in proporzione alle obbligazioni convertibili portate in conversione, e più precisamente secondo i seguenti rapporti di concambio:

- n.1,01 (uno virgola zero uno) azioni ordinarie da nominali Euro 3 (tre) cadauna della incorporante per ogni n.1 (una) azione da nominali Euro 5 (cinque) della società incorporanda "CARISPAQ - CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA - S.p.A.";
- n.1,76 (uno virgola settantasei) azioni ordinarie da nominali Euro 3 (tre) cadauna della incorporante per ogni n.1 (una) azione da nominali Euro 3 (tre) della società incorporanda "BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA - S.p.A.";
- n.1,76 (uno virgola settantasei) azioni ordinarie da

nominali Euro 3 (tre) cadauna della incorporante per ogni n.1 (una) obbligazione convertibile da nominali Euro 14 (quattordici) della società incorporanda "BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA - S.p.A.";

- n.8,76 (otto virgola settantasei) azioni ordinarie da nominali Euro 3 (tre) cadauna della incorporante per ogni n.1 (una) azione da nominali Euro 9 (nove) della società incorporanda "BANCA POPOLARE DI APRILIA - S.p.A.",

precisandosi che le azioni delle incorporande possedute dalla incorporante, o comunque ad essa pervenute anche a seguito del recesso di soci delle medesime per effetto dell'esercizio del diritto di opzione e di prelazione di cui agli artt.2437 e ss. C.C., e a seguito dell'esercizio del diritto di vendita di cui all'art.2505 bis, comma I°, C.C., verranno annullate senza sostituzione e senza concambio, per imputazione contabile.

3) - A seguito della fusione con il presente atto stipulata, verrà data definitiva esecuzione alla delibera di aumento del capitale sociale della società incorporante in funzione e al servizio della fusione, con emissione di nuove azioni ordinarie da nominali Euro 3 (tre) cadauna, riservate agli azionisti delle società incorporande in sede di fusione, secondo i sopra fis-

sati rapporti di concambio, in proporzione alle rispettive partecipazioni azionarie, detratte solamente le azioni possedute dalla incorporante all'atto della fusione, che verranno annullate senza sostituzione e senza concambio, per imputazione contabile, nonchè con eventuale emissione di nuove azioni ordinarie da nominali Euro 3 (tre) cadauna, riservate ai portatori di obbligazioni convertibili del "POC BPLS", esclusa la incorporante, che esercitassero il diritto di conversione ordinaria a scadenza in sostituzione delle ordinarie azioni di compendio, e più precisamente di aumentare il capitale sociale nelle seguenti misure:

- fino ad un importo massimo di Euro 2.536.068 (duemilionicinquecentotrentaseimilasessantotto), con emissione di massimo n.845.356 (ottocentoquarantacinquemilatrecentocinquantasei) azioni ordinarie, godimento regolare, da assegnare agli azionisti di CARISPAQ diversi dall'incorporante;
- fino ad un importo massimo di Euro 19.190.679 (dieciannovemilionicentonovantamilaseicentosettantanove), con emissione di massimo n.6.396.893 (seimilionicentonovantaseimilaottocentonovantatré) azioni ordinarie, godimento regolare, da assegnare agli azionisti di BPLS diversi dall'incorporante, precisandosi in particolare che detta tranche di aumento del capitale

verrà concretamente sottoscritta solo in parte, tenuto

presente che nessuno degli obbligazionisti del "POC

BPLS" ha esercitato il diritto di conversione anticipata

delle sue obbligazioni, ai sensi dell'art.2503

bis, II° comma, C.C.;

- fino ad un importo massimo di Euro 2.105.238 (duemil

lioncentocinquemiladuecentotrentotto), con emissione

di massimo n.701.746 (settecentounomilasettecentoqua

rantasei) azioni ordinarie, godimento regolare, da as

segnare agli azionisti di BPA diversi dall'incorporan

te;

- fino ad un importo massimo di Euro 10.077.255 (die

cimilionisettantasettemiladuecentocinquantacinque),

con emissione di massimo n.3.359.085 (tremilionitre

centocinquantanovemilaottantacinque) azioni ordinarie,

da assegnare agli obbligazionisti del "POC BPLS" in

sede di conversione ordinaria a scadenza delle obbli

gazioni, con godimento secondo le modalità previste

nel Regolamento del prestito, in sostituzione delle o

riginarie azioni di compendio;

il tutto in conformità alle disposizioni contenute nel

progetto di fusione, con esclusione del diritto di op

zione per gli attuali soci della incorporante a norma

di legge.

4) - A seguito del presente atto le parti contraenti

dichiarano e riconoscono pertanto in esecuzione l'aumento di capitale della società incorporante, deliberato ai fini e al servizio della fusione con la più volte citata delibera di adunanza del Consiglio di Amministrazione in data 23.4.2013.

Il legale rappresentante della società incorporante mi consegna quindi lo Statuto sociale aggiornato con le modifiche introdotte nel testo dell'art.6) a seguito della conclusione del procedimento di fusione ed inoltre con le modifiche statutarie nel frattempo intervenute a seguito delle deliberazioni dell'assemblea straordinaria tenutasi in data 20.4.2013, che regolerà la vita della società incorporante, Statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "A", dispensatamente la lettura e che insieme ad esso verrà depositato presso il Registro Imprese di Modena.

5) - In funzione della fusione con il presente atto stipulata e contestualmente alla sua data di efficacia, vengono esercitati dalla società incorporante tutti i poteri e le facoltà necessari per dare attuazione alle delibere adottate e giungere alla conclusione del procedimento di fusione con tutti i connessi adempimenti, ed in particolare quanto segue:

a) - viene esercitata la facoltà di procedere ad acquistare le azioni delle società incorporande oggetto

di recesso, con pagamento del prezzo relativo ai soci
receduti;

b) - viene esercitato il potere ed adempiuto l'obbligo
di acquistare dagli azionisti delle società incorpo-
rande che hanno validamente esercitato in tutto o in
parte tale loro diritto, ai sensi dell'art.2505 bis,
comma I°, C.C., le azioni da essi detenute nelle pre-
dette società per un corrispettivo determinato alla
stregua dei criteri previsti per il recesso;

c) - viene esercitata dalla società incorporante la
facoltà, qualora gli azionisti delle società incorpo-
rande avessero esercitato o esercitino nei termini
stabiliti il diritto di opzione e di prelazione loro
spettante, nell'ambito del procedimento di liquidazio-
ne delle azioni oggetto di recesso di cui all'art.2437
quater C.C., di attribuire loro in concambio le azioni
proprie detenute in portafoglio che erano state appo-
sitamente vincolate a tale scopo, aventi godimento re-
golare, sulla base dei rapporti di cambio fissati per
ciascuna delle società interessate alla fusione, in
modo da poter dare quindi efficacia alla fusione anche
prima che sia completato il procedimento di liquida-
zione;

precisandosi inoltre che il corrispettivo spettante a-
gli azionisti delle società incorporande i quali ab-

biano esercitato la facoltà di recesso o il diritto di fare acquistare alla incorporante le loro azioni nelle predette società ex art.2505 bis, I° comma, C.C, è stato determinato dagli organi amministrativi delle società interessate alla fusione, come da rispettive delibere consiliari, sentito il parere dei Collegi sindacali e della società di revisione "Pricewaterhouse Coopers S.p.A.", con sede in Milano, in Euro 8,90 (otto virgola novanta) per ogni azione CARISPAQ, in Euro 13,20 (tredici virgola venti) per ogni azione BPLS e in Euro 58,60 (cinquantotto virgola sessanta) per ogni azione BPA, e quindi le azioni dei soci alienanti saranno acquistate da BPER per tali corrispettivi.

6) - A seguito della sopra stipulata fusione, i legali rappresentanti delle società interessate alla fusione sono espressamente autorizzati a provvedere, secondo le norme proprie della gestione accentrata in regime di dematerializzazione da parte di "Monte Titoli - S.p.A.", all'annullamento delle azioni delle società incorporate e alla loro sostituzione con le emittende nuove azioni della incorporante "Banca popolare dell'Emilia Romagna Società Cooperativa", con facoltà in particolare, se ed in quanto necessario, di emettere, negoziare e raggruppare certificati o diritti frazio-

nari, corrispondenti ad eventuali frazioni di azioni che, in relazione alle delibere di cui sopra potessero competere ai soci delle società incorporate e/o agli obbligazionisti del "POC BPLS" in sede di conversione ordinaria, e se del caso per la società incorporante di rinunciare al concambio di frazioni di azioni in modo da consentire la quadratura dell'operazione, assicurando comunque agli azionisti e agli obbligazionisti aventi diritto a un numero non intero di azioni, anche per il tramite degli Intermediari Depositari, il controvalore dei diritti frazionari di loro spettanza al prezzo ufficiale delle azioni BPER alla data di consegna, senza aggravio di spese, bolli e commissioni, con facoltà inoltre di compiere ogni altro adempimento all'uopo occorrente.

7) - A seguito della sopra stipulata fusione, la società incorporante è espressamente autorizzata a modificare il Regolamento del "Prestito obbligazionario convertibile subordinato Banca Popolare di Lanciano e Sulmona S.p.A. 4,50% 2008-2013", riformulandolo nel rapporto di conversione, sostituendo alle originarie azioni di compendio BPLS nuove azioni BPER, sulla base del nuovo rapporto di cambio di n.1,76 (uno virgola settantasei) azioni BPER per ogni n.1 (una) obbligazione convertibile del "POC BPLS" posseduta, in modo

da assicurare ai portatori del prestito diritti equivalenti a quelli loro spettanti prima della fusione, ai sensi dell'art.2503 bis, comma III°, C.C.

8) - La presente fusione di società viene stipulata con decorrenza agli effetti giuridici e civilistici e per tutti i rapporti nei confronti dei terzi dalla data dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione nel Registro Imprese di L'Aquila, di Chieti, di Latina e di Modena, eccezion fatta per i beni vincolati ai sensi del D.Leg.vo in data 22.1.2004 n.42, compresi nel patrimonio delle società incorporate, come infra meglio precisato, ma con effetti ai fini fiscali ed ai fini dell'imputazione delle operazioni delle società incorporande al bilancio della incorporante a decorrere dal primo gennaio dell'anno in cui si produrranno gli effetti giuridici della fusione, così come consentito dall'art.2504 bis C.C.

9) - La presente fusione di società viene stipulata, limitatamente ai soli beni vincolati in quanto dichiarati di particolare interesse dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali ai sensi del D.Leg.vo in data 22.1.2004 n.42, compresi nel patrimonio delle società incorporate, con decorrenza degli effetti giuridici e civilistici e per tutti i rapporti nei confronti dei terzi solo dopo decorso il termine di sessanta giorni

dalla data di ricezione della denuncia del presente atto, senza che venga esercitato da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il diritto di prelazione ad esso eventualmente spettante a norma degli artt.60-61-62 del più volte citato D.Leg.vo in data 22.1.2004 n.42, e successive modificazioni.

Le parti contraenti dichiarano pertanto che la presente fusione deve intendersi, limitatamente ai soli beni vincolati di cui infra, temporaneamente inefficace in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia del presente atto da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, previsto per l'eventuale esercizio del diritto di prelazione ai sensi dell'art.60 del D.Leg.vo in data 22.1.2004 n.42, e successive modificazioni, se ed in quanto ad esso spettante a seguito del presente atto di fusione.

10) - Le parti contraenti dichiarano in particolare e danno atto che il fabbricato denominato "Palazzo Fari-nosi Branconi", di proprietà CARISPAQ posto in Comune de L'Aquila, Via Garibaldi, angolo Piazza San Silvestro, meglio descritto alla lettera C) dell'elenco analitico immobili infra allegato al presente atto sotto la lettera "B", vincolato con Decreto Ministeriale in data 18.4.1986, trascritto a L'Aquila in data

11.6.1986 al n.6465 part., con successiva modifica di detto vincolo con Decreto Ministeriale in data 31.3.2003, trascritto a L'Aquila in data 3.9.2003 al n.11186 part., nonchè il quadro ad olio del pittore Gerolamo Cenatiempo avente ad oggetto una "Madonna col bambino, San Giorgio e San Massimo", già di proprietà del sig. Fabrizio Pica Alfieri ed ora di proprietà CARISPAQ, conservato a L'Aquila, Via Pescara nn.2/4, vincolato ai sensi del D.Leg.vo in data 22.1.2004 n.42, con Decreto del Direttore Regionale in data 28.6.2011 n.292, sono stati dichiarati particolarmente importanti ai sensi del D.Leg.vo in data 22.1.2004 n.42, e sono sottoposti a tutte le disposizioni di tutela ivi contenute.

11) - Le parti contraenti pertanto convengono espressamente che nel caso in cui venisse esercitato dal Ministero il diritto di prelazione, se ed in quanto tale diritto spetti a seguito della presente fusione, per uno o entrambi detti beni vincolati, entro il termine suddetto di sessanta giorni dalla ricezione della denuncia del presente atto al Ministero competente, la presente fusione, limitatamente ai detti beni oggetto di prelazione, non produrrà effetti giuridici e il corrispettivo dovuto a seguito dell'esercizio del diritto di prelazione verrà rimborsato dal Ministero di-

rettamente alla società incorporante.

12) - La società incorporante "Banca popolare dell'Emilia Romagna - Società Cooperativa", con sede a Modena, subingredisce pertanto di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo delle incorporate "CARISPAQ - CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA S.p.A.", con sede a L'Aquila, "BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA - S.p.A.", con sede a Lanciano (CH) e "BANCA POPOLARE DI APRILIA S.p.A.", con sede ad Aprilia (LT), fatte salve le limitazioni di cui infra, assumendo a suo favore ed a suo carico tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, tutte le attività, i diritti, gli obblighi, gli interessi legittimi e le aspettative nei confronti di qualunque terzo, tutti i debiti, le passività, le garanzie e gli impegni, nulla escluso ed eccettuato delle incorporate, tutti i beni immobili, mobili registrati, autoveicoli, impianti, attrezzature, beni mobili, avviamento e beni strumentali in genere delle società incorporate, tutti i contratti tipici e atipici, nominati e innominati, inclusi ordini in corso e proposte contrattuali, i contratti di affitto, locazione, comodato, leasing sia attivi che passivi, le insegne, i brevetti, i marchi, i modelli di utilità, comprese le autorizzazioni, licenze, concessioni edilizie, permessi, depositi, cauzioni,

conti correnti, contratti bancari, mutui, finanziamenti e affidamenti bancari in genere, tutti i contratti di trasporto, spedizione, mandato, agenzia e rappresentanza, tutti i contratti di lavoro subordinato con il personale dipendente, con i relativi diritti goduti, maturati ed acquisiti, compresi gli obblighi di previdenza ed assicurazione e i relativi fondi per l'indennità di anzianità e licenziamento, tutte le ragioni, azioni, liti, cause e vertenze nelle quali sono attualmente parte le società incorporate e in quanto altro esistente a loro nome, anche se qui non indicato espressamente, nulla escluso ed eccettuato, determinandosi insomma una successione a titolo universale in tutto il patrimonio mobiliare ed immobiliare delle società incorporate.

13) - I componenti nelle loro suddette vesti autorizzano e consentono la voltura, la trascrizione, la intestazione e l'annotamento a nome della società incorporante presso ogni persona, autorità, ente, ufficio od amministrazione pubblica o privata, di tutti gli atti, documenti, beni immobili, mobili registrati, beni mobili, diritti, ragioni, azioni, depositi, cauzioni, licenze, autorizzazioni, permessi, concessioni edilizie, marchi, brevetti, conti correnti, affidamenti bancari, mutui, finanziamenti, contratti in genere e

rapporti giuridici attivi e passivi esistenti a nome delle società incorporate, fatto comunque salvo il disposto dell'art.57, n.4, Decreto Legislativo in data 1.9.1993 n.385.

14) - A seguito di quanto sopra, cessano di pieno diritto tutte le cariche sociali conferite dall'assemblea delle incorporate "CARISPAQ - CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA S.p.A.", con sede a L'Aquila, "BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA - S.p.A.", con sede a Lanciano (CH) e "BANCA POPOLARE DI APRILIA S.p.A.", con sede ad Aprilia (LT), e perdono efficacia tutte le deleghe di poteri e le procure rilasciate in nome delle medesime dai rispettivi organi amministrativi ed insomma le società incorporate si estinguono definitivamente.

15) - I legali rappresentanti delle incorporate "CARISPAQ - CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA S.p.A.", con sede a L'Aquila, "BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA - S.p.A.", con sede a Lanciano (CH) e "BANCA POPOLARE DI APRILIA S.p.A.", con sede ad Aprilia (LT), in esecuzione ed a conferma delle sopracitate delibere di assemblea, delegano ed autorizzano irrevocabilmente e nella più ampia e definitiva forma la società incorporante "Banca popolare dell'Emilia Romagna - Società Cooperativa", a compiere in ogni tempo e

senza necessità di alcun ulteriore intervento delle società incorporate, qualunque atto, anche di rettifica, ratifica, convalida e conferma, ed ogni pratica o formalità necessaria ed opportuna allo scopo di farsi riconoscere, nei confronti di chiunque, quale piena ed esclusiva proprietaria e titolare di ogni attività patrimoniale e di ogni rapporto giuridico in genere, attivo e passivo, già delle società incorporate, a norma dell'art.2504 bis C.C., e più in particolare a qualsiasi atto integrativo, di precisazione e di più precisa descrizione ed identificazione catastale relativamente a tutti gli immobili delle società incorporande, sia quelli contenuti negli elenchi analitici degli immobili, consegnatimi dai comparenti, che si allegano al presente atto sotto le lettere "B", "C" e "D", dispensatamene la lettura, per farne parte integrante e sostanziale, sia gli altri immobili comunque ed ovunque posseduti dalle società incorporande, anche se eventualmente non menzionati nel presente atto e nei suoi allegati.

16) - A seguito della presente fusione si precisa che non esistono particolari categorie di azioni della società incorporante fornite di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie.

17) - A seguito della presente fusione si precisa che

non sono previsti particolari vantaggi a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

18) - Ai fini della trascrizione del presente atto nei competenti uffici, i comparenti mi dichiarano che le società incorporate sono titolari e proprietarie dei marchi registrati che sono contenuti nell'elenco descrittivo, consegnatomi dai comparenti, che si allega al presente atto sotto la lettera "E", dispensatamene la lettura, per farne parte integrante e sostanziale.

19) - Ai fini della trascrizione del presente atto nel Pubblico Registro Automobilistico, i comparenti mi dichiarano che le società incorporate sono proprietarie degli automezzi che sono contenuti nell'elenco descrittivo, consegnatomi dai comparenti, che si allega al presente atto sotto la lettera "F", dispensatamene la lettura, per farne parte integrante e sostanziale.

20) - Ai fini della trascrizione del presente atto nei Pubblici Registri Immobiliari e delle conseguenti volture catastali, i comparenti mi dichiarano che le società incorporate sono proprietarie degli immobili che risultano descritti, con i relativi dati catastali e rispettivi confini, negli elenchi analitici degli immobili di proprietà CARISPAQ, BPLS E BPA, consegnatimi dai comparenti, sopra allegati al presente atto rispettivamente sotto le lettere "B", "C", "D", dispen-

saturamente la lettura, per farne parte integrante e sostanziale.

21) - Il possesso ad ogni effetto attivo e passivo a favore e a carico della società incorporante per i beni mobili ed immobili compresi nella presente fusione si darà al momento in cui essa avrà effetto giuridico e civilistico, mentre per i beni mobili ed immobili compresi nella presente fusione che risultano vincolati ai sensi della legge 1.6.1939 n.1089, ora sostituita dal D.Leg.vo in data 22.1.2004 n.42, il possesso si darà prudenzialmente solo dopo decorso il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia del presente atto, senza che venga esercitato da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il diritto di prelazione ad esso eventualmente spettante a norma dell'art.60 e ss. del citato D.Leg.vo in data 22.1.2004 n.42.

Le parti dichiarano d'essere a conoscenza dell'obbligo di denuncia del presente atto al Ministero per i Beni e le Attività culturali, entro trenta giorni da oggi, a norma dell'art.59 del D.Leg.vo in data 22.1.2004 n.42, e successive modificazioni, e incaricano me Notaio di provvedere a tale denuncia alla competente Sovrintendenza per i Beni Culturali e Paesaggistici de L'Aquila.

22) - Gli immobili compresi nella presente fusione sono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, a corpo e non a misura, con ogni annesso, connesso, accesso, recesso, adiacenza, pertinenza, accessione, fissi ed infissi, con usi, diritti, ragioni ed azioni inerenti, con gli impianti esistenti e funzionanti, nello stato di uso, consumo e deperimento in cui si trovano, nulla escluso ed eccettuato, con le servitù attive e passive, se ed in quanto legalmente esistenti e competenti, ed in particolare con tutte le servitù, oneri, vincoli, patti, clausole, termini e condizioni, convenuti e richiamati nei relativi atti di provenienza, con i contratti di locazione, affitto, e leasing attualmente in corso, e in particolare con il contratto preliminare avente per oggetto la costituzione di un diritto di superficie per la costruzione di fabbricato e successiva locazione, stipulato con scrittura privata registrata a L'Aquila in data 23.4.2010 al n.866 serie 3, contratti tutti nei quali la società incorporante accetta di subentrare.

23) - Le parti alienanti garantiscono la piena proprietà, il pacifico possesso, la legittima provenienza e la libera disponibilità dei beni mobili e degli immobili compresi nella fusione in oggetto e la libertà degli stessi da pegni, ipoteche, censi, decime, livel-

li, oneri reali di sorta, usufrutti, trascrizioni o-
stative e pregiudizievoli, privilegi di ogni natura
anche fiscali, da aventi diritto di prelazione a qual-
siasi titolo e da vincoli in genere (eccezion fatta
per i beni vincolati ai sensi del D.Leg.vo in data
22.1.2004 n.42, di cui sopra ed precisamente per l'im-
mobile di proprietà CARISPAQ posto in Comune de L'A-
quila, Via Garibaldi, angolo Piazza San Silvestro, me-
glio descritto alla lettera C) dell'elenco analitico
immobili sopra allegato al presente atto sotto la let-
tera "B", nonchè per il quadro ad olio del pittore Ge-
rolamo Cenatiempo avente ad oggetto una "Madonna col
bambino, San Giorgio e San Massimo", già di proprietà
del sig. Fabrizio Pica Alfieri ed ora di proprietà CA-
RISPAQ, conservato nei locali della CARISPAQ a L'Aqui-
la, Via Pescara nn.2/4, raffigurato nella scheda foto-
grafica che si allega al presente atto sotto la lette-
ra "G", dispensatamene la lettura, vincolato ai sensi
del D.Leg.vo in data 22.1.2004 n.42, con Decreto del
Direttore Regionale in data 28.6.2011 n.292) e garan-
tiscono pure da evizione e da molestie in largo senso
di legge, ad eccezione delle ipoteche, patti, vincoli,
oneri e trascrizioni pregiudizievoli che risultano in-
dicati negli elenchi analitici degli immobili sopra
allegati al presente atto sotto le lettere "B", "C",

"D".

24) - Con riferimento al disposto dell'art.18 della legge 28.2.1985 n.47, dell'art.30 del D.P.R. 6.6.2001 n.380 e successive modificazioni, i legali rappresentanti delle società incorporate, per quanto occorrer possa, dichiarano e garantiscono che le aree cortilive adiacenti i fabbricati meglio descritti negli elenchi analitici allegati al presente atto, costituiscono accessorio e pertinenza dei medesimi, per la maggior parte di superficie inferiore a mq.5000, cosicchè per tali aree non si rende necessario allegare i certificati di destinazione urbanistica, con la sola eccezione degli immobili posti in Comune de L'Aquila, località Pettino, Strada Statale 80, in Comune di Pescina (AQ), in Comune di Rocca di Mezzo (AQ), in Comune di San Giovanni Teatino (CH), in Comune di Introdacqua (AQ), località Forcone, in Comune di Aprilia (LT), località Campo di Carne, Via Grecia n.2, in Comune di Pomezia (RM), per i quali i legali rappresentanti delle società incorporate mi consegnano i relativi certificati di destinazione urbanistica che si allegano al presente atto rispettivamente sotto le lettere "H", "I", "L", "M", "N", "O", "P", dispensatamene la lettura, dichiarando inoltre i componenti che per tali immobili non sono intervenute modifiche degli strumenti

urbanistici adottati.

25) - Ai sensi della legge 28.2.1985 n.47, del D.P.R. 6.6.2001 n.380 e successive modificazioni, per quanto occorrer possa, i legali rappresentanti delle società incorporate, previa ammonizione sulla responsabilità civile e penale cui possono andare soggetti in caso di dichiarazione mendace o reticente ai sensi degli artt.3-76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, con riferimento agli immobili di proprietà delle società incorporande medesime, meglio identificati negli elenchi descrittivi allegati al presente atto, dichiarano di confermare e richiamare qui ad ogni effetto di legge le menzioni e dichiarazioni urbanistico-edilizie rilasciate per ogni singolo immobile, ai sensi della legge 28.2.1985 n.47, del D.P.R. 6.6.2001 n.380 e successive modificazioni, dichiarazioni debitamente autenticate, che si hanno qui per integralmente riportate e trascritte e che si allegano al presente atto sotto le lettere "Q", "R", "S", dispensatamene la lettura.

In particolare i legali rappresentanti delle società incorporate dichiarano che i fabbricati e le porzioni di fabbricati compresi nella presente fusione sono stati costruiti, ampliati, modificati e ristrutturati a norma di legge, in forza di licenze edilizie, concessioni edilizie, concessioni in sanatoria, autoriz-

zazioni, permessi di costruire, permessi in variazione e/o in sanatoria, rilasciati dai Comuni competenti ed hanno conseguito le dichiarazioni di agibilità-servibilità che risultano analiticamente indicate negli allegati "Q", "R", "S", al presente atto.

26) - I legali rappresentanti delle società incorporate, per quanto occorrer possa, dichiarano e garantiscono che in relazione agli immobili compresi nella presente fusione non sono stati emessi provvedimenti sanzionatori tali da comportare la non commerciabilità dei beni medesimi, ai sensi delle disposizioni normative vigenti e delle leggi sopra citate e garantiscono pertanto la sostanziale regolarità urbanistica degli immobili compresi nel presente atto di fusione.

27) - Ai sensi dell'art.19, comma 14 della legge 30.7.2010 n.122, i legali rappresentanti delle società incorporate dichiarano che le unità immobiliari urbane comprese nella fusione in oggetto sono esattamente identificate con i rispettivi dati catastali riportati negli elenchi immobili allegati al presente atto e con le relative planimetrie di riferimento che sono depositate in catasto e dichiarano inoltre che vi è conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto delle unità immobiliari urbane in oggetto.

28) - Ai sensi delle normative statali vigenti e mancando una specifica normativa regionale in materia per le regioni Abruzzo, Molise e Lazio, i legali rappresentanti delle società incorporate dichiarano che gli attestati di certificazione energetica relativi ai fabbricati compresi nella fusione in oggetto, redatti da tecnici abilitati, con la eccezione peraltro dei fabbricati dichiarati inagibili a seguito del sisma che ha colpito l'Abruzzo in data 6.4.2009, sono stati già consegnati alla società incorporante che riconosce di averli ricevuti, a norma di legge e dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in materia energetica.

I legali rappresentanti delle società incorporate dichiarano e garantiscono inoltre che in relazione ai garages, cantine ed accessori, compresi nella fusione in oggetto, non si applica la normativa in materia di certificazione energetica in quanto trattasi di porzioni immobiliari prive di impianti di riscaldamento e che a tutt'oggi non sono state eseguite opere o varianti sostanziali aventi natura tale da rendere necessario redigere e allegare l'attestato di certificazione energetica.

29) - I legali rappresentanti delle società incorporande dichiarano e la società incorporante "Banca po-

polare dell'Emilia Romagna - Società Cooperativa"

prende atto ad ogni effetto di legge della non conformità, o della possibile non conformità, degli impianti contenuti nei fabbricati compresi nella fusione in oggetto rispetto alla normativa in materia di sicurezza, e pertanto le parti contraenti di comune accordo convengono di escludere la garanzia di conformità degli impianti, anche condominiali, esistenti negli immobili compresi nella fusione in oggetto rispetto alla vigente normativa in materia di sicurezza, intendendosi pertanto espressamente esclusa tale garanzia.

30) - Le parti contraenti autorizzano pertanto la voltura catastale e la trascrizione del presente atto nei Pubblici Registri Immobiliari, rinunciano per quanto occorrer possa a qualsiasi iscrizione di ipoteca legale ed esonerano infine i competenti Conservatori dei Registri Immobiliari e i competenti uffici da ogni responsabilità al riguardo.

31) - I componenti convengono pertanto che viene qui fin da ora rilasciata dalle società incorporate, in persona dei suoi legali rappresentanti, specifica procura speciale a favore della società incorporante "Banca popolare dell'Emilia Romagna - Società Cooperativa", la quale è quindi espressamente autorizzata ad intervenire, a mezzo dei suoi legali rappresentanti, a

qualsiasi atto integrativo, modificativo, di precisazione, di rettifica, di ratifica, convalida e conferma in ordine alla descrizione, elencazione e identificazione catastale relativamente a tutti gli immobili delle società incorporate anche se eventualmente non menzionati nel presente atto e nei suoi allegati e più in generale di tutto quanto contenuto nel presente atto.

32) - Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della società incorporante.

33) - Agli effetti fiscali, si richiede l'applicazione al presente atto delle imposte fisse di registro, trascrizione e catastale, ai sensi dell'art.4, comma I°, della Tariffa allegata al D.P.R. 26.4.1986 n.131, e con richiesta di applicazione inoltre, per quanto occorrer possa, dei benefici fiscali di cui alla legge 16.12.1977 n.904.

34) - Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati al presente atto, che vengono qui di seguito riepilogati:

- Allegato "A" - Nuovo testo completo ed aggiornato dello Statuto sociale;

- Allegato "B" - Elenco analitico immobili CARISPAQ;

- Allegato "C" - Elenco analitico immobili BPLS;

- Allegato "D" - Elenco analitico immobili BPA;

	- Allegato "E" - Elenco descrittivo marchi registrati;	
	- Allegato "F" - Elenco descrittivo autoveicoli;	
	- Allegato "G" - Scheda fotografica quadro vincolato;	
	- Allegato "H" - Certificato di destinazione urbanistica per terreno a L'Aquila;	
	- Allegato "I" - Certificato di destinazione urbanistica per terreno a Pescina (AQ);	
	- Allegato "L" - Certificato di destinazione urbanistica per terreno a Rocca di Mezzo (AQ);	
	- Allegato "M" - Certificato di destinazione urbanistica per terreno a San Giovanni Teatino (CH);	
	- Allegato "N" - Certificato di destinazione urbanistica per terreno ad Introdacqua (AQ);	
	- Allegato "O" - Certificato di destinazione urbanistica per terreno ad Aprilia (LT);	
	- Allegato "P" - Certificato di destinazione urbanistica per terreno a Pomezia (RM);	
	- Allegato "Q" - Menzioni e dichiarazioni urbanistico-edilizie per immobili CARISPAQ;	
	- Allegato "R" - Menzioni e dichiarazioni urbanistico-edilizie per immobili BPLS;	
	- Allegato "S" - Menzioni e dichiarazioni urbanistico-edilizie per immobili BPA.	
	35) - I componenti mi dichiarano i seguenti numeri di codice fiscale:	

- "CARISPAQ - CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DEL-

L'AQUILA - S.p.A.":

00098090665

- "BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA - S.p.A.":

00391250693

- "BANCA POPOLARE DI APRILIA - S.p.A.":

00089400592

- "BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - Società Coope-
rativa":

01153230360.

Del che richiesto io Notaio ho ricevuto il presente
atto che viene da me letto ai comparenti i quali, da
me interpellati, lo approvano trovandolo conforme alla
loro volontà.

Scritto elettronicamente per la maggior parte da
persona di mia fiducia e per il resto scritto di mio
pugno su quarantadue pagine e parte fin qui della qua-
rantatreesima di undici fogli di competente carta da
bollo e sottoscritto dai comparenti e da me Notaio nei
modi di legge, essendo le ore 11,30.

F.to Marola Raffaele

" Scopa Lelio

" Vescovi Emilio

" Caselli Ettore

" Dott.Proc.FRANCO SOLI, Notaio.



Sede in Modena, Via San Carlo 8/20
Registro delle Imprese di Modena e cod. fisc. n. 01153230360
Cap. soc. al 31 dicembre 2012 Euro 998.164.965

STATUTO SOCIALE

**aggiornato con le modifiche deliberate
dall'Assemblea straordinaria dei Soci del 20 aprile 2013
e dal Consiglio di amministrazione del 23 aprile 2013**

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SCOPO, DURATA E SEDE DELLA SOCIETA'

Articolo 1

1. La Banca popolare dell'Emilia, costituita con atto 29 dicembre 1983 ha assunto, dal 1° maggio 1992, la denominazione di: Banca popolare dell'Emilia Romagna, Società cooperativa.
2. La Società è retta dalle disposizioni di legge e dalle norme del presente Statuto.

Articolo 2

1. La Società raccoglie il risparmio ed esercita il credito nei confronti dei propri soci ed anche dei non soci, ispirandosi ai principi della mutualità.
2. Essa si propone lo sviluppo delle attività produttive, con particolare riguardo alle imprese medie e minori, ed incoraggia il risparmio popolare in tutte le sue forme.
3. In aderenza alle proprie finalità istituzionali la Società accorda ai clienti soci talune agevolazioni nella fruizione di suoi servizi.
4. La Società, nella sua qualità di capogruppo del Gruppo bancario "Banca popolare dell'Emilia Romagna", ai sensi dell'art.61 del Decreto legislativo 385/1993, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti del Gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.

Articolo 3

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2100, con facoltà di proroga.

Articolo 4

La Società ha la sede legale in Modena. Previe le autorizzazioni prescritte, può istituire e sopprimere dipendenze ed uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.

PATRIMONIO SOCIALE, SOCI ED AZIONI

Articolo 5

Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dal capitale sociale;
- b) dalla riserva ordinaria legale;
- c) dalla riserva straordinaria;
- d) da eventuali altri fondi e riserve.

Articolo 6

1. Il capitale è variabile ed è rappresentato dal numero delle azioni nominative, del valore nominale di Euro 3,00 ciascuna, complessivamente sottoscritte dai soci.
2. L'emissione delle azioni, che è illimitata, può essere deliberata:
 - a) in via ordinaria dal Consiglio di amministrazione;
 - b) in via straordinaria dall'Assemblea straordinaria dei soci.
3. Ove le azioni siano quotate in mercati regolamentati, l'emissione di nuove azioni può avvenire solamente ai sensi del secondo comma, lettera b).
4. L'Assemblea stessa può attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di emettere azioni ed obbligazioni convertibili in azioni della Società, nel rispetto della normativa di legge.
5. Le azioni sono indivisibili e non sono consentite cointestazioni.
6. Se una azione diviene di proprietà di più persone, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.

7. Nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, la Società può emettere categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie, determinandone il contenuto.

8. Tutte le azioni appartenenti a una medesima categoria conferiscono uguali diritti.

9. L'Assemblea straordinaria dei Soci ha autorizzato il Consiglio di amministrazione a dare attuazione ad un aumento di capitale per un importo massimo di Euro 30.323.448 mediante emissione di massimo n. 10.107.816 azioni ordinarie del valore di Euro 3,00 ciascuna, aperto sino al 31 dicembre 2013, al servizio esclusivo della conversione delle obbligazioni convertibili di cui al "*Prestito obbligazionario convertibile subordinato Banca Popolare dell'Emilia Romagna 2,75% 2001 - 2013*", secondo modalità e termini contenuti nelle delibere delle assemblee straordinarie del 8 maggio 1999, del 20 maggio 2006 e del 10 maggio 2008, nella delibera del Consiglio di amministrazione del 22 dicembre 2008, nonché nel regolamento del suddetto prestito.

10. L'Assemblea straordinaria dei soci del 3 settembre 2011 ha attribuito al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2420-ter del Codice Civile, la facoltà, esercitabile entro il termine massimo di cinque anni dalla data della deliberazione: (i) di emettere, in una o più volte, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della Società, per un importo complessivo massimo di nominali Euro 250.000.000,00, da offrire in opzione agli aventi diritto; e conseguentemente (ii) di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, per un importo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di massimi Euro 250.000.000,00, irrevocabilmente a servizio esclusivo della conversione di tali obbligazioni, mediante emissione di azioni ordinarie della Società aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione.

11. Il Consiglio di amministrazione, in data 23.4.2013, giusta deliberazione risultante da atto pubblico ai sensi dell'art.2505 bis del Codice Civile, a rogito Notaio Franco Soli di Modena, rep.n.41712, racc.n.12982, nell'approvare il progetto di fusione per incorporazione nella Banca popolare dell'Emilia Romagna soc.coop. della Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila S.p.A., della Banca Popolare di Lanciano e Sulmona S.p.A. e della Banca Popolare di Aprilia S.p.A., ha deliberato:

(i) di aumentare il capitale sociale mediante emissione di azioni ordinarie da nominali Euro 3,00 (tre virgola zero zero) ciascuna, aventi godimento regolare e le stesse caratteristiche di quelle in circolazione da riservare al servizio del concambio agli azionisti diversi dall'incorporante di:

- Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila S.p.A, sino a massime n.845.356 azioni, così per massimi Euro 2.536.068;
- Banca Popolare di Lanciano e Sulmona S.p.A, sino a massime n. 6.396.893 azioni, così per massimi Euro 19.190.679;
- Banca Popolare di Aprilia S.p.A., sino a massime n.701.746 azioni, così per massimi Euro 2.105.238;

(ii) di aumentare il capitale sociale mediante emissione di massime n 3.359.085 nuove azioni ordinarie da nominali Euro 3,00 (tre virgola zero zero) ciascuna, così per massimi Euro 10.077.255 ad esclusivo servizio del prestito attualmente denominato "*Prestito obbligazionario convertibile subordinato Banca Popolare di Lanciano e Sulmona 4,50% 2008-2013*" in sostituzione delle originarie azioni di compendio.

Articolo 7

1. L'Assemblea, su proposta del Consiglio di amministrazione, può determinare, con deliberazione in sede di approvazione del bilancio, l'importo che, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dal bilancio stesso, deve essere versato in sede di sottoscrizione in aggiunta al valore nominale di ogni nuova azione nonché la misura degli eventuali interessi di conguaglio.

2. Il Consiglio di amministrazione determina a norma di legge, il prezzo di rimborso delle azioni per i casi di scioglimento del rapporto sociale stabiliti dalla legge e dallo Statuto.

3. Il Consiglio di amministrazione determina, altresì, la misura della tassa di ammissione a socio.

4. Il Consiglio di amministrazione può, con apposita delibera, predeterminare, esercizio per

esercizio, il numero massimo di azioni che possono essere sottoscritte, nel rispetto dei limiti di legge al possesso azionario, da ciascun socio o da chi venga ammesso a socio.

Articolo 8

1. Possono essere ammesse a socio le persone fisiche, con la esclusione di quelle che trovansi nelle condizioni previste dal successivo art.11.
2. Possono inoltre assumere la qualità di socio le persone giuridiche, le società di ogni tipo, i consorzi e le associazioni.
3. L'ammissione a socio è subordinata al possesso del numero minimo di azioni fissato, con cadenza almeno annuale, dal Consiglio di amministrazione, tenendo conto anche dell'andamento della quotazione dell'azione nel mercato regolamentato, in misura comunque non superiore a 500 (cinquecento) azioni.
4. I rappresentanti legali dei soci menzionati nel comma 2 e quelli dei minori esercitano tutti i diritti sociali spettanti ai soggetti rappresentati, ma non sono eleggibili, in tale veste, alle cariche sociali.

Articolo 9

1. Chi intende essere ammesso a socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di amministrazione, dichiarando di accettare le norme dello Statuto e dei regolamenti sociali.
2. La domanda di ammissione deve indicare le generalità, la cittadinanza, la residenza e ogni altra informazione e dichiarazione dovute per legge o richieste dalla Società secondo quanto previsto nel presente Statuto e nei regolamenti sociali.
3. Sulle domande di ammissione a socio decide il Consiglio di amministrazione, con delibera motivata, avuto riguardo all'interesse della società, alle prescrizioni statutarie ed allo spirito della forma cooperativa.
4. Quando le domande di ammissione a socio delle azioni risultano accolte dal Consiglio di amministrazione ne è fatta comunicazione all'interessato e annotazione nel Libro dei soci.
5. In caso di diniego all'ammissione a socio, ove sia presentata istanza di revisione della delibera nei termini e con le formalità di legge, il Consiglio di amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda su conforme decisione del Collegio dei probiviri, costituito a norma di Statuto ed integrato con un rappresentante dell'aspirante socio.
6. In assenza di delibera di ammissione a socio, non possono essere esercitati, per le azioni possedute, diritti diversi da quelli aventi contenuto patrimoniale.

Articolo 10

Il titolare delle azioni, la cui domanda di ammissione sia stata accolta, acquisisce la qualità di socio con l'iscrizione nel Libro dei soci, previo versamento della tassa di ammissione e degli eventuali interessi di conguaglio.

Articolo 11

Non possono essere ammessi a soci gli interdetti, gli inabilitati e coloro che abbiano riportato condanne a pene che comportino interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o da uffici direttivi presso imprese.

Articolo 12

1. Nessuno può essere intestatario di azioni per un valore nominale complessivo eccedente il limite di partecipazione al capitale sociale stabilito dalla legge.
2. Chi, per successione od altra causa, venga a trovarsi in possesso di azioni per un valore nominale superiore a quello massimo fissato dalla legge, è tenuto a procedere all'alienazione delle azioni eccedenti, osservate le disposizioni dell'art.9, entro un anno dal giorno della contestazione dell'eccedenza.
3. Trascorso inutilmente tale termine, il Consiglio di amministrazione sospende il pagamento del

dividendo sulle azioni eccedenti e le rimborsa a norma dell'art.7, secondo comma.

Articolo 13

In caso di morte del socio, gli eredi hanno facoltà di presentare ai sensi e per gli effetti stabiliti dagli artt. 9 e 10 ed entro due anni dall'apertura della successione, la domanda di ammissione a socio per le azioni cadute in successione.

Articolo 14

1. Il recesso è ammesso nei soli casi previsti dalla legge.
2. Per il rimborso delle azioni al socio receduto si applicano le disposizioni dell'art.7, secondo comma.

Articolo 15

1. Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di amministrazione può escludere dalla Società, i soci che vengano a trovarsi in una delle condizioni indicate nell'art.11; nonché:
 - a) coloro che abbiano costretto la Società ad atti giudiziali per l'inadempimento delle obbligazioni contratte;
 - b) coloro che si siano resi responsabili di atti dannosi per l'interesse o per il prestigio della Società.
2. Contro la deliberazione di esclusione, da notificarsi al socio escluso con lettera raccomandata, questi può ricorrere al Collegio dei probiviri entro trenta giorni dalla notifica, salva la possibilità di proporre opposizione avanti il Tribunale a sensi di legge.
3. Il Collegio dei probiviri decide entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.
4. Al socio escluso compete il rimborso delle azioni in conformità all'art.7, secondo comma, salvo quanto previsto dall'art.19.

Articolo 16

1. In ogni ipotesi di rimborso di azioni il Consiglio di amministrazione annulla le azioni stesse.
2. L'ammontare corrispondente alle azioni rimborsate viene tenuto a disposizione degli aventi diritto.

Articolo 17

Con delibera del Consiglio di amministrazione, la Società può acquistare o rimborsare proprie azioni purché l'acquisto o il rimborso sia fatto nei limiti degli utili distribuiti e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, a tali fini destinati dalla Assemblea dei soci. Le azioni acquistate possono essere dal Consiglio ricollocate oppure annullate.

Articolo 18

1. Il socio partecipa al dividendo deliberato dall'Assemblea con effetto dall'inizio dell'esercizio ovvero dal diverso momento stabilito dall'Assemblea stessa.
2. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili restano devoluti alla Società.

Articolo 19

1. Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o ad altro vincolo con effetto verso la Società, senza l'autorizzazione del Consiglio di amministrazione.
2. Il pegno ed ogni altro vincolo producono effetto nei confronti della Società dal momento in cui sono annotati nel Libro dei soci.
3. In caso di pegno e di usufrutto delle azioni, il diritto di voto in Assemblea resta comunque riservato al socio.
4. Le azioni che si trovino comunque depositate presso la Società si intendono, per patto sociale,

vincolate a garanzia di ogni credito, diretto od indiretto, che la Società stessa abbia nei confronti del socio e relativamente ad esse, è espressamente riconosciuto alla Società diritto di ritenzione.

5. Quando il socio risulti inadempiente, le azioni predette possono essere alienate dalla Società per conto del socio, oppure da essa acquistate o rimborsate a norma dell'art.17, portando il ricavato a compensazione del proprio credito fino a concorrenza.

OPERAZIONI DELLA SOCIETA'

Articolo 20

1. Per il conseguimento dei suoi scopi istituzionali, la Società può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, compiere tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.
2. La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni, con l'osservanza delle disposizioni di legge.

Articolo 21

1. Nel caso di sottrazione, smarrimento o distruzione di libretti di deposito a risparmio con somme non superiori a quelle previste dalle leggi speciali, viene rilasciato il duplicato a chi ha denunciato la perdita, trascorsi dieci giorni dall'affissione della denuncia nei locali aperti al pubblico della sede o della dipendenza emittente del libretto semprechè, in tale periodo, non siano pervenute opposizioni.
2. In quest'ultimo caso il duplicato è rilasciato soltanto su ordine dell'Autorità giudiziaria.

ORGANI DELLA SOCIETA'

Articolo 22

L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze determinate dalla legge e dalle disposizioni che seguono, è demandato:

- a) all'Assemblea dei soci;
- b) al Consiglio di amministrazione;
- c) al Collegio sindacale;
- d) al Collegio dei probiviri;
- e) alla Direzione generale.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 23

1. L'Assemblea dei soci è ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea si tiene nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, purchè in Italia.
3. L'Assemblea può essere validamente tenuta anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purchè risultino garantite l'identificazione dei soci legittimati a parteciparvi e la possibilità per essi di intervenire nella discussione degli argomenti trattati e di esprimere il voto nelle deliberazioni. In ogni caso il Presidente ed il Segretario debbono essere presenti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione di cui al comma che precede, ove si considera svolta l'adunanza.
4. L'Assemblea dei soci è convocata dal Consiglio di amministrazione, nei termini prescritti dalla normativa vigente, mediante avviso di convocazione da pubblicarsi sul sito Internet della Società e sui quotidiani "Il Sole 24 ORE" e "QN Quotidiano Nazionale". Essa è inoltre convocata dal Collegio sindacale, ovvero da almeno due Sindaci, nei casi previsti dalla legge.
5. Il Consiglio di amministrazione deve, inoltre, convocare senza ritardo l'Assemblea dei soci, quando ne sia fatta domanda scritta da parte di almeno un ventesimo dei soci aventi diritto di voto

alla data della richiesta. La sottoscrizione di ciascun socio richiedente deve essere autenticata da procuratori della Società, ovvero dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni emesse dalla Società detenute dal socio richiedente, ovvero da notai. La richiesta deve essere accompagnata dal deposito delle certificazioni di partecipazione al sistema di gestione accentrata, attestanti la legittimazione dei soci richiedenti.

6. Con le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla legge, i soci che rappresentino (i) un numero non inferiore a un cinquantesimo dei soci aventi diritto di voto alla data della richiesta ovvero (ii) anche congiuntamente, una quota di partecipazione non inferiore ad un cinquantesimo del capitale sociale, possono, con domanda scritta, chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea, quale risulta dall'avviso di convocazione, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La sottoscrizione di ciascun socio richiedente deve essere autenticata da procuratori della Società, ovvero dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni emesse dalla Società detenute dal socio richiedente, ovvero da notai. La richiesta deve essere accompagnata dal deposito delle certificazioni di partecipazione al sistema di gestione accentrata, attestanti la legittimazione dei soci richiedenti. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare ai sensi del presente comma, non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Articolo 24

1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni, dalla chiusura dell'esercizio sociale.

2. L'Assemblea ordinaria:

- su proposta motivata del Collegio sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti ad una Società di revisione iscritta nell'apposito registro, determinandone il corrispettivo e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico; sussistendone i presupposti, sentito il Collegio sindacale, revoca l'incarico;
- determina, nel rispetto delle previsioni di legge e delle disposizioni regolamentari in materia, l'ammontare dei compensi da corrispondere ai Consiglieri. La remunerazione dei Consiglieri investiti di particolari cariche in conformità allo Statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio sindacale;
- determina la misura dei compensi da corrispondere ai Sindaci;
- approva le politiche di remunerazione a favore degli organi con funzione di supervisione, gestione e controllo e del personale;
- approva eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;
- può nominare, anche al di fuori dei componenti del Consiglio di Amministrazione, un Presidente Onorario, scelto tra persone che abbiano significativamente contribuito al prestigio e allo sviluppo della Società. La carica di Presidente Onorario non è remunerata;
- delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge.

3. L'Assemblea straordinaria delibera sugli oggetti riservati dalla legge alla sua competenza.

4. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di esercitare il diritto di voto i soci che da almeno 90 (novanta) giorni sono iscritti nel Libro dei soci e per i quali, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione ovvero entro il diverso termine stabilito dalla norma vigente, sia stata effettuata alla Società la comunicazione da parte dell'intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi delle disposizioni vigenti.

5. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero di azioni che possiede.

6. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea, nel rispetto delle norme di legge, da altro socio. La rappresentanza non può essere conferita ai componenti degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Società, né alle società da essa controllate o ai componenti degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. La delega, che è valida tanto per la prima che

per la seconda convocazione, deve essere conferita per iscritto, deve indicare espressamente il nome del rappresentante e deve essere autenticata, nella firma del delegante, da procuratori della Società, da intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ovvero da notai.

7. Ogni socio non può rappresentare più di quattro altri soci, salvo i casi di rappresentanza legale.

8. Non sono ammessi voti per corrispondenza.

9. Nel rispetto della normativa vigente, il Consiglio di amministrazione può consentire l'esercizio del diritto di voto prima dell'Assemblea o durante il suo svolgimento, senza necessità di presenza fisica alla stessa in proprio o tramite delegato, mediante l'utilizzo di mezzi elettronici con modalità, da rendersi note nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, tali da garantire l'identificazione dei soggetti cui spetta il diritto di voto, la sicurezza delle comunicazioni e, in caso di voto segreto, la segretezza.

10. I componenti del Consiglio di amministrazione non possono votare nelle deliberazioni concernenti la loro responsabilità.

Articolo 25

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento, in proprio o per rappresentanza legale o per delega, di almeno un quinto dei soci aventi diritto di intervenire in Assemblea e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero di essi.

2. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione, anche nei casi in cui la legge richieda una maggioranza speciale, è validamente costituita con l'intervento, in proprio o per rappresentanza legale o per delega, di almeno un ottavo dei soci aventi diritto di intervenire e, in seconda convocazione, con l'intervento di almeno l'uno per cento dei soci medesimi.

Articolo 26

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o da chi lo sostituisce a sensi di Statuto, e, in mancanza, da persona eletta dagli intervenuti. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

2. Salvo quanto disposto dall'art.29, secondo comma, funge da Segretario dell'Assemblea ordinaria il Segretario del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza, altro socio designato dall'Assemblea.

3. Il Presidente può scegliere tra gli intervenuti due o più scrutatori.

Articolo 27

1. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti espressi, salvo che si tratti della elezione alle cariche sociali, per la quale si procede ai sensi dei successivi artt. 31, 32, 33, 43, 44, 44-bis e 46.

2. L'Assemblea straordinaria delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

3. In ogni caso le deliberazioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto sociale, il trasferimento della Sede sociale all'estero e lo scioglimento anticipato della Società debbono essere adottate con il voto favorevole di almeno un decimo di tutti i soci aventi diritto di intervenire all'Assemblea ai sensi dell'art.24, quarto comma.

4. Le votazioni in Assemblea hanno luogo in modo palese.

5. Per la nomina delle cariche sociali, esclusa quella del Presidente Onorario, si procede a scrutinio segreto. L'Assemblea, su proposta del Presidente, può deliberare di procedere con voto palese.

Articolo 28

1. Qualora in una seduta non si esaurisca l'ordine del giorno, l'Assemblea può essere prorogata dal Presidente non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso.

2. Nella seconda tornata l'Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea di cui si effettua la continuazione.

Articolo 29

1. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale che, redatto dal Segretario, viene firmato dal Presidente, dal Segretario, e, se nominati, dagli scrutatori.
2. Nei casi di legge ed inoltre ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da notaio, previamente designato dal Presidente stesso.
3. Il Libro dei verbali delle Assemblee e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente od autenticati da notaio, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 30

1. Il Consiglio di amministrazione è formato da diciannove Consiglieri, eletti dall'Assemblea tra i soci.
2. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e sono rieleggibili.
3. Il Consiglio si rinnova, nel corso di ogni triennio, parzialmente ogni anno, nella misura di sei Consiglieri il primo anno, sette Consiglieri il secondo anno e sei Consiglieri il terzo anno.
4. La composizione del Consiglio di amministrazione deve assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 31

1. All'elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione si procede sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati sono elencati con un numero progressivo.
2. La presentazione di liste deve rispettare i seguenti requisiti:
 - a) la lista - con la sottoscrizione di ciascun socio presentatore autenticata da procuratori della Società, ovvero dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni emesse dalla Società detenute dal socio presentatore, ovvero da notai - deve essere presentata da un numero minimo di 500 (cinquecento) soci, ovvero da soci titolari, anche congiuntamente, di una quota di partecipazione non inferiore allo 0,50% del capitale sociale;
 - b) la lista deve indicare un numero di candidati pari a quello dei Consiglieri da eleggere, presentandone un numero appartenente al genere meno rappresentato che assicuri, all'interno della lista stessa, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa vigente, con arrotondamento per eccesso all'unità superiore in caso di numero frazionario;
 - c) fra i candidati, almeno due, specificamente indicati, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'articolo 148, terzo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché gli eventuali ulteriori prescritti dalla normativa vigente (i "Requisiti di Indipendenza");
 - d) la lista, deve essere depositata presso la sede legale della Società nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente;
 - e) unitamente alla lista i soci presentatori devono depositare presso la sede legale della Società ogni documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa vigente e comunque: (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dallo Statuto e dalla normativa vigente nonché l'eventuale possesso dei Requisiti di Indipendenza; (ii) un'esauriente informativa sulle

caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; (iii) le informazioni relative all'identità dei soci presentatori, con indicazione della percentuale di partecipazione detenuta, da attestarsi nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

3. La qualifica di candidato appartenente al genere meno rappresentato e quella di candidato in possesso dei Requisiti di Indipendenza possono cumularsi nello stesso soggetto.
4. Le liste presentate senza l'osservanza dei termini e delle modalità che precedono sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto.
5. Eventuali irregolarità della lista che riguardino singoli candidati comportano soltanto l'esclusione dei medesimi.
6. Ciascun socio può presentare o concorrere a presentare una sola lista di candidati; in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste.
7. Ogni candidato può candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
8. Ciascun socio può votare una sola lista di candidati.

Articolo 32

1. Alla elezione dei Consiglieri di amministrazione si procede come di seguito precisato.
2. Qualora siano validamente presentate più liste, si applicano le seguenti disposizioni.
 - 2.1. Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con cui sono elencati in lista, tutti gli Amministratori da eleggere, tranne uno.
 - 2.2. Dalla lista risultata seconda per numero di voti conseguiti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti è tratto, nell'ordine progressivo di presentazione, un Amministratore (rispettivamente la "Lista di Minoranza" e il "Consigliere di Minoranza").
 - 2.3. In caso di parità di voti fra liste, si procede a votazione di ballottaggio da parte dell'Assemblea, al fine di stabilirne la graduatoria.
 - 2.4. Qualora, al termine delle votazioni, non risulti eletto un numero di Consiglieri appartenenti al genere meno rappresentato e/o di Consiglieri in possesso dei Requisiti di Indipendenza atto ad assicurare la presenza in Consiglio di amministrazione del relativo numero minimo di Consiglieri, si procede ad escludere tanti candidati eletti quanto necessario, sostituendoli con i candidati muniti dei requisiti, tratti dalla stessa lista cui appartiene il candidato da escludere, in base all'ordine progressivo di elencazione. Le sostituzioni hanno luogo con riferimento prima all'appartenenza al genere meno rappresentato e poi al possesso dei Requisiti di Indipendenza. In entrambi i casi, tale meccanismo di sostituzione si applica dapprima, in sequenza, a ciascuna delle liste che non abbiano espresso alcun Consigliere in possesso del requisito in questione, a partire da quella più votata. Ove ciò non sia sufficiente ovvero qualora entrambe le prime due liste abbiano espresso almeno un Consigliere in possesso del requisito in questione, la sostituzione si applica, in sequenza, a entrambe le liste, a partire da quella più votata. All'interno delle liste la sostituzione dei candidati da escludere ha luogo a partire dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più elevato. Qualora, anche applicando tali meccanismi di sostituzione, non sia possibile completare il numero minimo di Consiglieri appartenenti al genere meno rappresentato e/o di Consiglieri in possesso dei Requisiti di Indipendenza, all'elezione dei Consiglieri mancanti provvede l'Assemblea con deliberazione assunta a maggioranza relativa su proposta dei soci presenti. In tal caso, le sostituzioni si applicano, in sequenza, a ciascuna delle liste, a partire da quella più votata e, all'interno delle liste, a partire dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più elevato.
3. Qualora sia validamente presentata una sola lista, dalla stessa sono tratti tutti i Consiglieri da eleggere.
4. Qualora non sia validamente presentata alcuna lista, il Consiglio di amministrazione ha facoltà di presentare in Assemblea una scheda, anche elettronica, di voto contenente un elenco non vincolante di candidati. In tal caso ciascun socio può modificare in tutto o in parte la scheda di voto sia eliminando i candidati che non intende votare, sia aggiungendo eventualmente, in luogo di quelli

eliminati, uno o più nuovi candidati.

4.1. Risultano eletti i candidati che conseguono il maggior numero di voti.

4.2. In caso di parità di voti fra candidati, l'Assemblea procede a votazione di ballottaggio al fine di stabilirne la graduatoria.

4.3. Qualora al termine delle votazioni non risulti eletto un numero di Consiglieri appartenenti al genere meno rappresentato e/o di Consiglieri in possesso dei Requisiti di Indipendenza atto ad assicurare la presenza in Consiglio di Amministrazione del relativo numero minimo di Consiglieri, si escludono tanti candidati eletti quanto necessario, sostituendo a quelli meno votati i primi candidati non eletti muniti dei necessari requisiti. Le sostituzioni hanno luogo con riferimento prima all'appartenenza al genere meno rappresentato e poi al possesso dei Requisiti di Indipendenza. Qualora, anche applicando tale meccanismo di sostituzione, non sia possibile completare il numero dei Consiglieri da eleggere, all'elezione dei Consiglieri mancanti provvede l'Assemblea con deliberazione assunta a maggioranza relativa su proposta dei soci presenti.

5. Qualora non sia validamente presentata alcuna lista e il Consiglio di Amministrazione non formuli una proposta ai sensi del comma 4, l'Assemblea procede all'elezione a maggioranza relativa tra singoli candidati proposti dai soci presenti, fermo il rispetto del numero minimo di Consiglieri appartenenti al genere meno rappresentato e/o di Consiglieri in possesso dei Requisiti di Indipendenza.

5.1. In caso di parità di voti fra candidati, l'Assemblea procede a votazione di ballottaggio al fine di stabilirne la graduatoria.

Articolo 33

1. Ove, in corso d'esercizio, vengano a mancare uno o più Consiglieri, si provvede alla loro sostituzione nel rispetto delle seguenti disposizioni.

2. Qualora il Consigliere cessato sia stato tratto dalla lista risultata prima per numero di voti ottenuti, il Consiglio di amministrazione, con l'approvazione del Collegio Sindacale, provvede a sostituirlo, scegliendo il Consigliere da cooptare anche tra soggetti non inseriti nella predetta lista, fermo il rispetto dell'appartenenza al genere meno rappresentato e/o dei Requisiti di Indipendenza, ove, per effetto della cessazione, non permanga nel Consiglio di amministrazione il relativo numero minimo di Consiglieri.

2.1. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla successiva Assemblea, che provvede alla sostituzione del Consigliere cessato.

2.2. L'Assemblea delibera sulla sostituzione a maggioranza relativa senza vincolo di lista, scegliendo tra i candidati proposti dai soci.

2.3. Possono presentare candidature i soci che rappresentano almeno un quinto del numero di soci o che detengono, anche congiuntamente, almeno un quinto della quota minima di partecipazione al capitale, richiesti ai fini della presentazione di una lista per l'elezione del Consiglio di amministrazione.

2.4. Ciascun socio può presentare o concorrere a presentare una sola candidatura per ciascuna sostituzione; in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna candidatura.

2.5. La candidatura, sottoscritta da colui o coloro che la presentano, deve indicare il nominativo del candidato e deve essere depositata presso la sede legale della Società entro il termine previsto dalla normativa vigente per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Consiglio di amministrazione, corredata da ogni documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa vigente e comunque: (i) dalla dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dallo Statuto e dalla normativa vigente nonché l'eventuale possesso dei Requisiti di Indipendenza; (ii) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; (iii) dalle informazioni relative all'identità del

socio o dei soci presentatori, con indicazione della percentuale di partecipazione detenuta, da attestarsi nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

2.6. La sottoscrizione di ciascun socio presentatore deve essere autenticata da procuratori della Società, ovvero dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni emesse dalla Società detenute dal socio presentatore, ovvero da notai.

2.7. Qualora, per effetto della cessazione, non permanga nel Consiglio di amministrazione il numero minimo di Consiglieri appartenenti al genere meno rappresentato e/o di Consiglieri in possesso dei Requisiti di Indipendenza, il possesso del requisito interessato è condizione di ammissibilità della candidatura.

2.8. Le candidature presentate senza l'osservanza dei termini e delle modalità che precedono sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto.

2.9. Qualora non venga presentata alcuna candidatura entro il termine indicato, l'Assemblea delibera a maggioranza, scegliendo tra i candidati proposti seduta stante dai soci presenti, fermo il rispetto dell'appartenenza al genere meno rappresentato e/o dei Requisiti di Indipendenza, ove occorra integrare il relativo numero minimo di Consiglieri.

3. Qualora il Consigliere cessato sia stato tratto dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti, ad esso subentra il primo candidato non eletto, in base all'ordine progressivo di elencazione, indicato nella lista di provenienza del Consigliere cessato, il quale adempia a quanto previsto al comma 3.1 e risulti, ove occorra integrare il relativo numero minimo di Consiglieri, appartenente al genere meno rappresentato e/o in possesso dei Requisiti di Indipendenza.

3.1. Il candidato interessato, nel termine fissato dal Consiglio di amministrazione, deve depositare presso la sede legale della Società una dichiarazione con la quale rinnovi l'accettazione della carica, confermi l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dalla normativa vigente e dallo Statuto, e fornisca un'indicazione aggiornata circa gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Qualora il candidato interessato non vi provveda, subentra il successivo candidato non eletto, in base all'ordine progressivo di elencazione nella lista, e così a seguire.

3.2. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile procedere alla sostituzione secondo il meccanismo di cui ai commi 3 e 3.1, l'Assemblea provvede alla sostituzione, deliberando a maggioranza relativa senza vincolo di lista, fermo il rispetto dell'appartenenza al genere meno rappresentato e/o dei Requisiti di Indipendenza, ove occorra integrare il relativo numero minimo di Consiglieri.

3.3. Nel caso di cui al comma 3.2 ciascun socio può presentare o concorrere a presentare, ai sensi e secondo le modalità di cui ai commi 2.5, 2.6, 2.7 e 2.8, una sola candidatura per ciascuna sostituzione.

3.4. Qualora non venga presentata alcuna candidatura, l'Assemblea si esprime sulle candidature proposte seduta stante dai soci presenti, fermo il rispetto dell'appartenenza al genere meno rappresentato e/o dei Requisiti di Indipendenza, ove occorra integrare il relativo numero minimo di Consiglieri.

4. I Consiglieri subentrati assumono – ciascuno – la durata residua del mandato di coloro che hanno sostituito.

Articolo 34

1. I componenti del Consiglio di amministrazione debbono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla normativa vigente.

2. Almeno 2 (due) componenti devono altresì possedere i Requisiti di Indipendenza come definiti dal precedente articolo 31.

3. Il venir meno in capo a un Consigliere dei Requisiti di Indipendenza non ne determina la decadenza, se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Consiglieri che devono possederli.

Articolo 35

1. Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Presidente e da uno a tre Vice Presidenti, che restano in carica fino alla scadenza del loro mandato di Consiglieri. Il Consiglio può, altresì, nominare, con la medesima maggioranza assoluta, un Amministratore delegato, determinandone i poteri e i relativi emolumenti.
2. Il Presidente svolge le funzioni assegnategli dalla normativa vigente, promuovendo la funzionalità del governo della Società, nonché l'effettivo ed equilibrato funzionamento e bilanciamento dei poteri tra i diversi organi e ponendosi quale interlocutore del Collegio sindacale, dei responsabili delle funzioni interne di controllo e dei comitati interni.
3. I Vice Presidenti, in ordine di anzianità di carica, sostituiscono il Presidente in ogni attribuzione, nei casi di sua assenza od impedimento. A parità di anzianità di carica, la sostituzione ha luogo in ordine di età.
4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente e dei Vice Presidenti, le relative funzioni sono assunte dall'Amministratore delegato, se nominato, ovvero dal Consigliere più anziano di età.
5. Il Consiglio di amministrazione nomina un Segretario in possesso dei necessari requisiti di esperienza e professionalità, da scegliere tra i propri componenti o tra i dirigenti della Società.
6. Ove nominato dall'Assemblea, il Presidente Onorario, che non sia Consigliere, può partecipare alle adunanze del Consiglio di amministrazione, con funzione consultiva e senza diritto di voto, e alle Assemblee.
7. Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio di amministrazione incarichi, non remunerati, di rappresentanza della Società in manifestazioni finalizzate ad attività culturali, scientifiche e benefiche.

Articolo 36

Ferme restando le altre cause di ineleggibilità e di decadenza previste dalla legge, non possono far parte del Consiglio di amministrazione:

- i dipendenti della Società, salvo che si tratti di componenti della Direzione generale;
- gli amministratori, i dipendenti od i componenti di comitati, commissioni od organi di controllo di istituti di credito concorrenti, salvo che si tratti di istituti partecipati dalla Società, anche attraverso altre società inserite nel proprio Gruppo bancario.

Articolo 37

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato di regola una volta al mese in via ordinaria; in via straordinaria può essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure quando ne venga fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso, oppure anche dal Collegio sindacale, ovvero individualmente da ciascun membro del Collegio sindacale previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di amministrazione.
2. Il Consiglio di amministrazione si riunisce in Modena presso la sede legale ovvero eccezionalmente altrove nel territorio italiano.
3. Le adunanze del Consiglio di amministrazione possono essere validamente tenute anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'identificazione delle persone legittimate a parteciparvi, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale nella discussione degli argomenti trattati, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti. In ogni caso, almeno il Presidente e il Segretario debbono tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio di amministrazione, ove lo stesso si considera tenuto.
4. La convocazione è fatta con avviso da inviare al domicilio di ciascun Consigliere almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza si può prescindere da tale termine.
5. Della convocazione deve essere data notizia ai Sindaci effettivi negli stessi termini e modi.
6. Le adunanze sono presiedute dal Presidente. Esse sono valide con l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti in carica.

Articolo 38

1. Le votazioni del Consiglio di amministrazione sono palesi.
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.
3. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede il Consiglio.

Articolo 39

1. Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio si redige processo verbale da iscriversi in apposito libro e da firmarsi dal Presidente e dal Segretario.
2. Questo libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal Segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio.

Articolo 40

1. Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli che spettano esclusivamente all'Assemblea.
2. In applicazione dell'art. 2365, secondo comma, del Codice Civile, spetta al Consiglio di amministrazione di deliberare la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile, nonché gli eventuali adeguamenti dello Statuto sociale a disposizioni normative.
3. Ferme le attribuzioni non delegabili ai sensi della normativa vigente, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione le decisioni concernenti:
 - la determinazione degli indirizzi generali di gestione e dei criteri per il coordinamento e la direzione delle Società del Gruppo, nonché per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;
 - le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari;
 - l'assunzione e la cessione di partecipazioni, se di controllo e/o rilevanti;
 - l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni che rivestano carattere di particolare rilevanza, tra cui quelli concernenti il funzionamento del Consiglio di amministrazione, la nomina e il funzionamento del Comitato esecutivo e degli altri comitati interni al Consiglio di amministrazione;
 - la nomina del Presidente;
 - la nomina, nel proprio ambito, del Comitato esecutivo e di ogni altro comitato ritenuto funzionale alla gestione della Società, determinandone la composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento;
 - la nomina dell'Amministratore delegato, nonché l'attribuzione, la modifica e/o la revoca delle deleghe conferitegli;
 - la nomina del Direttore Generale;
 - la nomina dei responsabili delle funzioni di revisione interna e di conformità e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili;
 - la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile;
 - gli eventuali adeguamenti dello Statuto sociale a disposizioni normative.
4. Fermi gli obblighi previsti dall'articolo 2391 del Codice Civile, gli Amministratori, in occasione delle riunioni del Consiglio di amministrazione e comunque con periodicità almeno trimestrale, riferiscono al Collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate.
5. Le comunicazioni del Consiglio di amministrazione al Collegio sindacale al di fuori delle riunioni consiliari vengono effettuate per iscritto, dal Presidente della Società, al Presidente del Collegio sindacale.

Articolo 41

1. Il Consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto, può delegare proprie attribuzioni, senza pregiudizio per il potere di proposta di ciascun Consigliere, oltre che all'Amministratore delegato, se nominato, al Comitato esecutivo, determinando i limiti della delega.

2. Al Presidente del Consiglio di amministrazione non spetta il potere di proposta nel Comitato esecutivo cui venga chiamato a far parte.
3. Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale con periodicità almeno trimestrale a sensi dell'art.2381, quinto comma cod. civ..
4. In materia di erogazione del credito e di gestione corrente, poteri deliberativi possono essere altresì delegati, con determinazione dei limiti della delega, oltre che all'Amministratore delegato, se nominato, ad Amministratori, al Direttore generale e ad altri componenti la Direzione generale, nonché - entro prefissati limiti di importo, graduati in relazione alle funzioni esplicate ed al grado ricoperto - a dipendenti investiti di particolari funzioni ed ai preposti alle dipendenze.
5. Possono essere attribuite funzioni consultive in materia di erogazione del credito ed in altre materie indicate dal Consiglio stesso, a comitati e commissioni composti da Amministratori, da componenti la Direzione generale, da dirigenti della Società ed anche da soci estranei al Consiglio.
6. Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe, dovrà essere data notizia al Consiglio di amministrazione nella sua prima successiva adunanza.
7. Nei casi d'urgenza, il Presidente del Consiglio di amministrazione, o l'Amministratore delegato, se nominato, possono prendere, su proposta del Direttore generale, ogni determinazione in materia di erogazione del credito.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 42

1. L'Assemblea elegge sette Sindaci, cinque effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti.
2. Il Presidente del Collegio sindacale deve aver maturato un'esperienza di almeno cinque anni in attività di controllo di società del settore bancario, mobiliare o finanziario.
3. I Sindaci debbono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle loro funzioni. Essi devono, inoltre, possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dall'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e gli eventuali ulteriori prescritti dalla normativa vigente.
4. Fermi i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti dalla normativa vigente, non possono ricoprire la carica di Sindaco coloro che già ricoprono tale incarico in più di cinque società con azioni quotate nei mercati regolamentati o emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dall'articolo 116 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 o loro controllanti e/o controllate, salvo che si tratti di società partecipate dalla Banca.
5. I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; essi sono rieleggibili.
6. Al Presidente ed ai membri effettivi del Collegio sindacale compete, per l'intera durata del loro ufficio, l'emolumento annuale deliberato dall'Assemblea.
7. La composizione del Collegio sindacale deve assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 43

1. L'elezione dei membri del Collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci.
2. Le liste, divise in due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e una per i candidati alla carica di Sindaco supplente, devono indicare un numero di candidati pari a quello dei Sindaci da eleggere. In ciascuna sezione i candidati sono elencati con un numero progressivo.
3. Ciascuna sezione della lista deve presentare un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri, nell'ambito della sezione stessa, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa vigente, con arrotondamento per eccesso all'unità superiore in caso di numero frazionario.
4. Ciascuna lista deve essere presentata da almeno 350 (trecentocinquanta) soci – ovvero, ove stabilito dalla disciplina legale e regolamentare vigente, dal minor numero di soci o da soci titolari,

anche congiuntamente, della quota minima di partecipazione al capitale a tal fine prevista – che documentino secondo le modalità prescritte il loro diritto di intervenire e di votare all'Assemblea. Ciascun socio può concorrere a presentare una sola lista; in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste.

5. Le liste dei candidati, sottoscritte dai soci presentatori, devono, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente, essere depositate presso la sede legale della Società. Esse devono essere corredate da ogni documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa vigente e comunque: (i) dalle informazioni relative all'identità dei soci presentatori, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, da attestarsi nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente; (ii) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; e (iii) dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto per la carica.

6. La sottoscrizione di ciascun socio presentatore deve essere autenticata da procuratori della Società, ovvero dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni emesse dalla Società detenute dal socio presentatore, ovvero da notai.

7. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro, la Società ne dà prontamente notizia con le modalità previste dalla normativa vigente; in tal caso, possono essere presentate liste fino al terzo giorno successivo alla data di scadenza del termine di cui al comma 5, e la soglia di soci presentatori prevista dal comma 4 è ridotta alla metà. Sono comunque fatte salve diverse e ulteriori disposizioni previste dalla normativa vigente in ordine alle modalità e ai termini della presentazione e pubblicazione delle liste.

8. Le liste presentate senza l'osservanza dei termini e delle modalità che precedono sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto.

9. Eventuali irregolarità della lista che riguardino singoli candidati comportano soltanto l'esclusione dei medesimi.

10. Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.

11. Non possono altresì essere eletti e se eletti decadono dalla carica coloro che non siano in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto.

12. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Articolo 44

1. Alla elezione del Collegio sindacale si procede come segue.

2. Qualora siano validamente presentate più liste si applicano le seguenti disposizioni.

2.1. Dalla lista risultata prima per numero di voti ottenuti sono tratti, secondo l'ordine di presentazione in ciascuna sezione, quattro Sindaci effettivi e un Sindaco supplente.

2.2. Dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti e che non sia collegata, neppure indirettamente, ai sensi della normativa vigente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti sono tratti, secondo l'ordine di presentazione in ciascuna sezione, il Presidente e un Sindaco supplente.

2.3. In caso di parità di voti tra più liste, l'Assemblea procede a votazione di ballottaggio al fine di stabilirne la graduatoria.

2.4. Nel caso in cui, al termine delle votazioni, non risulti eletto il numero minimo di Sindaci appartenenti al genere meno rappresentato, si procede ad escludere il candidato eletto, appartenente al genere sovrarappresentato, contraddistinto dal numero più elevato nella lista risultata prima per numero di voti ottenuti, sostituendolo con il candidato non eletto appartenente al genere meno rappresentato, indicato nella medesima lista.

2.5. Qualora, anche applicando tale meccanismo di sostituzione, non sia possibile completare il numero minimo di Sindaci appartenenti al genere meno rappresentato, all'elezione dei Sindaci

mancanti provvede l'Assemblea con deliberazione assunta a maggioranza relativa su proposta dei soci presenti. In tal caso le sostituzioni vengono effettuate a partire dalla lista più votata e, all'interno delle sezioni delle liste, dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più elevato.

3. Qualora sia validamente presentata una sola lista, dalla stessa sono tratti tutti i Sindaci, sia effettivi che supplenti.

4. Qualora non sia validamente presentata alcuna lista, si procede all'elezione a maggioranza relativa tra singoli candidati proposti dai soci presenti.

4.1. In caso di parità di voti fra candidati, l'Assemblea procede a votazione di ballottaggio al fine di stabilirne la graduatoria.

5. Anche nei casi previsti ai commi 3 e 4, l'Assemblea deve aver cura di esprimere il numero minimo di Sindaci effettivi e supplenti appartenenti al genere meno rappresentato.

6. L'applicazione delle disposizioni che precedono deve comunque consentire che almeno un Sindaco effettivo e un supplente vengano eletti da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Articolo 44-bis

1. Se viene a mancare il Presidente del Collegio sindacale, assume tale carica, fino all'integrazione del Collegio ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile, il Sindaco supplente tratto dalla medesima lista dalla quale è stato tratto il Presidente.

2. Se viene a mancare un Sindaco effettivo, subentra il supplente tratto dalla medesima lista. Il Sindaco subentrato resta in carica fino alla successiva Assemblea, che provvede alla necessaria integrazione del Collegio.

3. Quando l'Assemblea deve provvedere, ai sensi del comma 2 ovvero ai sensi di legge, all'elezione dei Sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio sindacale si procede come segue.

4. Qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaci tratti dalla lista risultata prima per numero di voti ottenuti, l'elezione avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista.

4.1. Possono presentare candidature i soci che, per numero o per quota di partecipazione al capitale, risultano legittimati alla presentazione di una lista per l'elezione del Collegio Sindacale, ai sensi della normativa vigente.

4.2. Ciascun socio può presentare o concorrere a presentare una sola candidatura per ciascuna sostituzione; in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna candidatura.

4.3. La candidatura, sottoscritta da colui o coloro che la presentano, deve indicare il nominativo del candidato e deve essere depositata presso la sede legale della Società entro il termine previsto dalla normativa vigente per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Collegio sindacale, corredata da ogni documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa vigente e comunque: (i) dalle informazioni relative all'identità dei soci presentatori, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, da attestarsi nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente; (ii) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; e (iii) dalla dichiarazione con la quale il candidato accetta la candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto per la carica.

4.4. La sottoscrizione di ciascun socio presentatore deve essere autenticata da procuratori della Società, ovvero dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni emesse dalla Società detenute dal socio presentatore, ovvero da notai.

4.5. L'appartenenza al genere meno rappresentato è condizione di ammissibilità della candidatura qualora, per effetto della cessazione, non permanga nel Collegio sindacale il relativo numero minimo di Sindaci.

4.6. Le candidature presentate senza l'osservanza dei termini e delle modalità che precedono sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto.

5. Qualora occorra sostituire Sindaci tratti dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima, l'Assemblea li sostituisce, con voto a maggioranza relativa, scegliendoli ove possibile fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire, i quali, entro il termine previsto dalla normativa vigente per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Collegio Sindacale, abbiano confermato la propria candidatura, depositando presso la sede legale della Società le dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità e all'esistenza dei requisiti prescritti per la carica nonché un'indicazione aggiornata circa gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

5.1. Ove non sia possibile procedere con le modalità indicate al comma 5, l'Assemblea delibera con votazione a maggioranza relativa tra singoli candidati, senza vincolo di lista.

6. In ogni caso l'Assemblea deve aver cura di nominare un sostituto appartenente al genere meno rappresentato, ove ciò sia necessario al fine di integrare il numero minimo di Sindaci appartenenti a tale genere.

Articolo 45

1. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili, sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni; accerta l'efficacia delle strutture coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate; vigila sull'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi; esercita le funzioni ed i poteri previsti dalle disposizioni vigenti.

2. Nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari il Collegio sindacale si avvale delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno. I Sindaci hanno inoltre facoltà di procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo nonché di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, ovvero di rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e controllo delle società controllate.

3. Il Collegio sindacale può inoltre scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.

4. I verbali e gli atti del Collegio sindacale devono essere firmati da tutti gli intervenuti.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 46

1. L'Assemblea nomina, tra i soci, cinque Probiviri effettivi e tre supplenti.

2. L'elezione dei Probiviri avviene sulla base di candidature scritte presentate dai soci.

3. Ciascun socio può presentare un numero massimo di candidature pari a quello dei Probiviri da eleggere.

4. La candidatura, sottoscritta da colui o coloro che la presentano, deve indicare il nominativo del candidato alla carica di Probiviro, senza distinzione tra effettivo e supplente, e deve essere depositata presso la sede legale della Società entro il termine previsto dalla normativa vigente per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Collegio sindacale, corredata: (i) dalle informazioni relative all'identità del socio o dei soci presentatori, con l'indicazione della

percentuale di partecipazione detenuta, da attestarsi contestualmente al deposito della candidatura con le modalità previste dalla normativa vigente; (ii) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato; e (iii) dalla dichiarazione con la quale il candidato accetta la candidatura.

5. La sottoscrizione di ciascun socio presentatore deve essere autenticata da procuratori della Società, ovvero dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni emesse dalla Società detenute dal socio presentatore, ovvero da notai.

6. Le candidature presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto.

7. Qualora non venga presentata alcuna candidatura entro il termine indicato, l'Assemblea vota sulle candidature presentate seduta stante dai soci presenti.

8. Ogni avente diritto al voto può votare un numero massimo di candidati pari a quello dei Probiviri da eleggere.

9. I candidati sono disposti in un'unica graduatoria decrescente in base al numero di voti ottenuti.

10. Risultano eletti Probiviri effettivi i primi cinque candidati e Probiviri supplenti i successivi tre candidati.

11. In caso di parità di voti fra più candidati, l'Assemblea procede a votazione di ballottaggio al fine di stabilirne la graduatoria.

12. I Probiviri durano in carica tre anni, sono rieleggibili e prestano il loro ufficio gratuitamente.

13. Il Collegio dei Probiviri elegge nel suo seno un Presidente che provvede alle convocazioni del Collegio e ne dirige i lavori.

14. I supplenti sostituiscono in ordine di età, sino alla scadenza del mandato, i membri effettivi che vengano a mancare.

15. Qualora, per effetto delle sostituzioni, il numero dei supplenti residui si riduca a meno di due, l'Assemblea provvede ad eleggere tanti nuovi Probiviri supplenti quanto necessario per reintegrarne il numero complessivo.

16. I supplenti sostituiscono in ordine di età, di volta in volta, i membri effettivi che debbono astenersi per ragioni di parentela, di affinità o di altro legittimo impedimento.

Articolo 47

1. Il Collegio dei probiviri, integrato con un rappresentante dell'aspirante socio, si esprime, entro 30 giorni dalla richiesta, sulle eventuali domande di revisione delle delibere consiliari di non ammissione a socio e di esclusione dalla Società.

2. Il Collegio dei probiviri regola lo svolgimento del giudizio nel modo che ritiene opportuno.

3. Le decisioni sono deliberate a maggioranza di voti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

DIREZIONE GENERALE

Articolo 48

1. La Direzione generale è composta dal Direttore generale e da uno o più Vice Direttori generali.

2. Essi debbono possedere i requisiti di onorabilità, di professionalità e di indipendenza previsti dalla legge.

3. Le deliberazioni concernenti la nomina dei componenti la Direzione generale sono assunte dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi membri in carica.

4. Il Direttore generale è il Capo del personale.

5. Egli provvede alle assunzioni di personale, previa selezione dei candidati, nei limiti stabiliti dai preventivi annuali. Formula proposte di promozione e di licenziamento; dispone provvedimenti disciplinari e può sospendere provvisoriamente qualunque dipendente, riferendone all'Amministratore delegato, se nominato, per l'assunzione delle relative determinazioni finali.

6. Sono di esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione le decisioni che riguardino i

dipendenti con qualifica di dirigente.

Articolo 49

1. Il Direttore generale prende parte alle adunanze del Consiglio di amministrazione, nonché a quelle dei comitati e delle commissioni eventualmente costituiti.
2. Coadiuvato dagli altri componenti della Direzione generale, egli dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo, se costituito, nonché alle disposizioni dell'Amministratore delegato, se nominato; sovrintende al funzionamento della Banca, allo svolgimento delle operazioni e dei servizi secondo le direttive del Consiglio di amministrazione e le istruzioni date dall'Amministratore delegato, se nominato.
3. In caso di assenza od impedimento il Direttore generale è sostituito, in tutte le facoltà e funzioni che gli sono attribuite, da uno o più componenti della Direzione generale designati dal Consiglio di amministrazione e, in caso di assenza o di impedimento anche di questi ultimi, da un dirigente pure designato dal Consiglio di amministrazione.

CONTROLLO CONTABILE E REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Articolo 50

Il controllo legale dei conti è esercitato, ai sensi delle disposizioni vigenti, da una società di revisione iscritta nell'apposito registro, incaricata ai sensi di legge.

Articolo 51

1. Il Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, nomina un preposto alla redazione dei documenti contabili societari, conferendogli adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti ai sensi di legge. Al medesimo Consiglio di amministrazione spetta, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, il potere di revocare il dirigente preposto.
2. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è designato fra i dirigenti della Banca che abbiano svolto funzioni direttive per almeno un triennio in materia contabile e amministrativa.

RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

Articolo 52

1. La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi di cassazione e revocazione, nonché la firma sociale libera competono al Presidente e, in caso di sua assenza od impedimento, anche temporanei, disgiuntamente ai Vice Presidenti ed all'Amministratore delegato, se nominato e, in caso di assenza od impedimento anche temporanei di questi ultimi, al Consigliere più anziano d'età.
2. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza od impedimento del medesimo.
3. La rappresentanza della Società e la firma sociale libera possono inoltre essere conferite dal Consiglio a singoli Consiglieri, al Direttore generale e ad altri componenti la Direzione generale, per determinati atti o categorie di atti.
4. Al Direttore generale ed, in sua vece, ai Vice Direttori generali, anche disgiuntamente fra di loro, spetta la firma sociale libera per tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
5. La firma sociale può altresì essere attribuita dal Consiglio, per determinate categorie di atti, a dirigenti, funzionari e dipendenti della Società.
6. Il Consiglio può inoltre, ove necessario, conferire mandati e procure anche ad estranei alla Società per il compimento di determinati atti.

BILANCIO, UTILI E RISERVE

Articolo 53

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
2. Dopo la chiusura di ogni esercizio, il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione ed alla presentazione del bilancio a norma di legge e del presente Statuto.

Articolo 54

1. L'utile netto risultante dal bilancio approvato è ripartito come segue:
 - a) una quota non inferiore a quella stabilita dalla legge alla riserva ordinaria legale;
 - b) una quota non inferiore al 20% alla riserva statutaria;
 - c) una quota non superiore al 6% da destinarsi a scopi benefici, culturali e di interesse sociale;
 - d) ai soci a norma dell'art.18, nella misura che, su proposta del Consiglio, viene fissata dall'Assemblea.
2. L'eventuale residuo, pure su proposta del Consiglio di amministrazione, è destinato alla riserva straordinaria o alla costituzione od all'incremento di ulteriori riserve, nonché del fondo per acquisto o il rimborso delle azioni della Società.
3. Il Consiglio di amministrazione, in sede di formazione del bilancio, può predisporre la destinazione di utili alla formazione e all'incremento di riserve, prima della determinazione dell'utile netto di cui al primo comma, sottoponendo tale destinazione alla ratifica dell'Assemblea dei soci.

Articolo 55

1. Le riserve, oltre che con le quote di utili previste nel precedente articolo, sono formate:
 - a) con l'importo versato in aggiunta al valore nominale delle azioni sottoscritte a norma dell'art.7, primo comma;
 - b) con i dividendi che restano devoluti alla Società a norma dell'art. 18, ultimo comma.
2. Con la stessa deliberazione di cui all'art.7, il Consiglio di amministrazione determina pure la destinazione alle diverse riserve dei proventi di cui alle lettere che precedono.

Articolo 56

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art.27 circa lo scioglimento anticipato della Società, in ogni caso di scioglimento l'Assemblea nomina i liquidatori, stabilisce i loro poteri, le modalità della liquidazione e la destinazione dell'attivo risultante dal bilancio finale.
2. Il riparto delle somme disponibili tra i soci ha luogo tra questi in proporzione delle rispettive partecipazioni azionarie.

NORMA ATTUATIVA E TRANSITORIA

Le disposizioni contenute negli articoli 30, 31 e 32 circa l'elezione del Consiglio di amministrazione, come modificate dall'Assemblea straordinaria dei soci in data 25 settembre 2010 entreranno in vigore a partire dalla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2010. Ai fini di cui all'articolo 30, terzo comma, deve intendersi per primo anno del primo triennio il 2011, e segnatamente la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2010, per secondo anno del primo triennio il 2012, e segnatamente la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2011, per terzo anno del primo triennio il 2013, e segnatamente la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2012, e così via per i trienni successivi al primo.

F.to Marola Raffaele

" Scopa Lelio

" Vescovi Emilio

" **Caselli** Ettore

" Dott.Proc.FRANCO SOLI, Notaio.

Allegato "B" all'atto rep.n.41764/12988

ELENCO ANALITICO IMMOBILI DELLA "CARISPAQ - CASSA DI
RISPARMIO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA S.p.A.", CON SE-
DE A L'AQUILA.

A) - porzione di fabbricato civile in condominio, con destinazione commerciale-residenziale, di vecchia costruzione, con adiacente area cortiliva condominiale di superficie inferiore a mq.5.000, posto in Comune de L'Aquila, località "Torrione", Via Alcide de Gasperi (ex Via Piemonte e Via Lombardia), e precisamente la porzione costituita da:

- un ampio locale adibito a sportello bancario, uffici, direzione, archivio, centrale di condizionamento, centrale elettrica, servizi ed accessori, e scale al piano terra, con sovrastanti locali ad uso magazzino, centrale di condizionamento e soppalco al piano primo; nei confini: via Alcide De Gasperi, area condominiale, Condominio Militare, Via Cardinale Mazzanino, vano ascensore, salvi ecc.;

- un vano ad uso ufficio al piano terra con sovrastante locale al piano ammezzato; nei confini: rampa di accesso ai garage, Viale Lombardia, vano scale, Condominio Militare, salvi ecc.;

- un ampio vano ad uso garage al piano seminterrato;

	nei confini: Viale Lombardia, Condominio Torrione,	
	corte comune, salvi ecc.	
	Identificato al Catasto Fabbricati de L'Aquila, giu-	
	sta le combinate risultanze del certificato catastale,	
	delle denuncie di variazione, presentate all'U.T.E.	
	competente in data 14.11.2002 prott.nn.219594 e 219595	
	e in data 18.1.2008 prot.n.AQ-0024933, e dei relativi	
	elaborati planimetrici, cui le parti fanno espresso	
	riferimento, come segue:	
	foglio 82, mappali:	
	211/28 (sub ventotto) Viale Alcide de Gasperi p.T-1,	
	Z.C.1, Cat.C/1, cl.3, mq.66, R.C. 961,23;	
	211/29 (sub ventinove) Viale Alcide de Gasperi p.T.,	
	Z.C.1, Cat.C/6, cl.8, mq.412, R.C. 3.106,59;	
	211/51 (sub cinquantuno) Località Torrione snc, p.T-1,	
	Z.C.6, Cat.D/8, R.C. 4.327,91.	
	Sono compresi i proporzionali diritti di compro-	
	prietà sugli enti accessori, i servizi generali e le	
	parti dell'edificio forzatamente comuni a norma del-	
	l'art.1117 C.C. e delle vigenti disposizioni di legge	
	in materia di condominio degli edifici, nonchè sulle	
	parti comuni per legge, titolo e destinazione e quali	
	risultanti dai relativi elaborati planimetrici e come	
	meglio precisato negli inframenzionati atti di prove-	

nienza.

PROVENIENZE:

- conferimento Notaio Domenico Trecco de L'Aquila in data 13.8.1992 rep.n.228514/25127, registrato a L'Aquila in data 20.8.1992 al n.1373, trascritto a L'Aquila in data 7.9.1992 al n.12394 part., precisandosi che in detto atto la porzione immobiliare in oggetto è stata erroneamente indicata con il mappale 221 anzichè 211;

- compravendita Notaio Giovanni Fanti de L'Aquila in data 29.7.1976 rep.n.114237, registrato a L'Aquila in data 2.8.1976 al n.2190, trascritto a L'Aquila in data 2.8.1976 al n.8433 part.

B) - fabbricato civile da terra a cielo, di vecchia costruzione, un tempo adibito a Direzione Generale della CARISPAQ, dichiarato integralmente inagibile a causa del sisma del 6.4.2009, costituito da ingresso, portineria, locali adibiti ad agenzia bancaria, vari uffici, archivi, segreteria, sale riunioni, sala d'attesa, ripostigli, negozi, locali tecnici, servizi ed accessori, con adiacente poca area cortiliva in proprietà esclusiva di superficie inferiore a mq.5.000, posto in Comune de L'Aquila, tra Viale Corso Vittorio Emanuele II°, Via Sallustio, Via Patini e Via Tre Ma-

	rie, nei confini: Via Sallustio, Via Patini, Via Tre	
	Marie, Viale Corso Vittorio Emanuele II°, ragioni di	
	cui ai mappali 1537-1539-1534-2888, salvi ecc.	
	Identificato al Catasto Fabbricati de L'Aquila, come	
	segue:	
	foglio 101, mappali:	
	1541/1 (sub uno) Corso Vittorio Emanuele II n.40 n.2,	
	p.T., Z.C. 1, Cat.C/1, cl.14, mq.31, R.C. 2.393,52;	
	1541/2 (sub due) Corso Vittorio Emanuele II n.42 n.2,	
	p.T., Z.C. 1, Cat.C/1, cl.14, mq.31, R.C. 2.393,52;	
	1541/3 (sub tre) Corso Vittorio Emanuele II n.44 n.2,	
	p.T., Z.C.1, Cat.C/1, cl.14, mq.28, R.C. 2.161,89;	
	1541/4 (sub quattro) Corso Vittorio Emanuele II n.46	
	n.2, p.T., Z.C.1, Cat.C/1, cl.14, mq.28, R.C. 2.161,89;	
	1541/8 (sub otto) Corso Vittorio Emanuele II n.50 n.2,	
	p.T., Z.C.1, Cat.C/1, cl.14, mq.29, R.C. 2.239,10;	
	1541/9 (sub nove) Corso Vittorio Emanuele II n.52 n.2,	
	p.T., Z.C.1, Cat.C/1, cl.14, mq.20, R.C. 1.544,21;	
	1541/13 (sub tredici) Corso Vittorio Emanuele II n.54,	
	p.T., Z.C.1, Cat.C/1, cl.14, mq.31, R.C. 2.393,52;	
	1541/14 (sub quattordici) Corso Vittorio Emanuele II	
	n.56, p.T., Z.C.1, Cat.C/1, cl.14, mq.31, R.C.	
	2.393,52;	
	1541/15 (sub quindici) Corso Vittorio Emanuele II	
	n.48, Z.C.1, Cat.D/5, R.C. 161.352,02;	

2408/5 (sub cinque) mappale graffato al precedente;

2408/1 (sub uno) Via Sallustio n.6, p.T., Z.C.1,

Cat.C/1, cl.8, mq.15, R.C.467,14;

2408/3 (sub tre) Via Sallustio n.8, p.T., Z.C.1,

Cat.C/1, cl.8, mq.15, R.C. 467,14;

2408/4 (sub quattro) Via Patini n.45 n.D, p.T., Z.C.1,

Cat.C/1, cl.8, mq.15, R.C.467,14.

PROVENIENZE:

- conferimento Notaio Domenico Trecco de L'Aquila in data 13.8.1992 rep.n.228514/25127, registrato a L'Aquila in data 20.8.1992 al n.1373, trascritto a L'Aquila in data 7.9.1992 al n.12394 part.;

- compravendita Notaio Germano Cocciolone in data 26.5.1885 rep.n.2047, registrato a L'Aquila in data 29.5.1885 al n.1143 vol.47, debitamente trascritto.

Si precisa che in relazione all'immobile in oggetto è stato stipulato atto unilaterale d'obbligo edilizio con scrittura privata autenticata nelle firme dal Notaio Federico Magnante Trecco de L'Aquila in data 21.8.2001 rep.n.31903/6191, debitamente registrata, trascritta a L'Aquila in data 13.9.2001 al n.11765 part., a favore del "Comune dell'Aquila" ed a carico della società "CARISPAQ - CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA" mediante il quale la "CARISPAQ

- CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA -
S.p.A." si è obbligata per sé ed aventi causa a demolire a propria cura e spese, a semplice richiesta del Comune e senza indennizzo alcuno, l'insegna commerciale pubblicitaria a indicazione di uno sportello "Bancomat" da apporre sulla porzione di fabbricato di sua proprietà identificata al foglio 101, mappali 1541/15 (sub quindici) e 2408/5 (sub cinque).

C) - fabbricato civile da terra a cielo, di vecchia costruzione, denominato "Palazzo Farinosi Branconi", dichiarato integralmente inagibile a causa del sisma del 6.4.2009, costituito da ingresso, portineria, locali adibiti ad agenzia bancaria, uffici, archivi, segreteria, sale riunioni, sala d'attesa, ripostigli, locali tecnici, servizi ed accessori, con adiacente area cortiliva in proprietà esclusiva di superficie inferiore a mq.5.000, posto in Comune de L'Aquila, Via Garibaldi, angolo Piazza San Silvestro, vincolato in quanto dichiarato di interesse particolarmente importante, per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ai sensi del Decreto Legislativo in data 22.1.2004 n.42, nei confini: Via Gignano, Piazza San Silvestro, Via Garibaldi, ragioni di cui al mappale 320, salvi ecc.

	Identificato al Catasto Fabbricati de L'Aquila, giu-	
	sta le combinate risultanze del certificato catastale,	
	della denuncia di variazione, presentata all'U.T.E.	
	competente in data 14.5.1999 prot.n.Q00290.1/1999,	
	nonchè della denuncia di variazione nel classamento	
	introdotta dall'U.T.E. competente in data 9.11.2000	
	prot.n.618022, e del relativo elaborato planimetrico,	
	cui le parti fanno espresso riferimento, come segue:	
	foglio 98, mappale:	
	319/10 (sub dieci) Piazza San Silvestro n.2,	
	p.S1-T-1-2-3, Z.C. 1, Cat.D/5, R.C.50.426,85.	
	<u>PROVENIENZE:</u>	
	- conferimento Notaio Domenico Trecco de L'Aquila in	
	data 13.8.1992 rep.n.228514/25127, registrato a L'A-	
	quila in data 20.8.1992 al n.1373, trascritto a L'A-	
	quila in data 7.9.1992 al n.12394 part.;	
	- compravendita sottoposta a condizione sospensiva No-	
	taio Giovanni Fanti de L'Aquila in data 27.2.1986	
	rep.n.125212, registrato a L'Aquila in data 4.3.1986	
	al n.922, trascritto a L'Aquila il 5.6.1986 al n.6168	
	part., con successivo atto di avveramento della condi-	
	zione sospensiva Notaio Giovanni Fanti de L'Aquila in	
	data 30.7.1986 rep.n.125738/23139, registrato a L'A-	
	quila in data 12.8.1986 al n.3029, annotato a L'Aquila	
	in data 12.8.1986 al n.996 part., precisandosi che in	

detti atti di provenienza era stato convenuto fra le parti che il "piano nobile" dell'edificio non fosse modificato quando venissero effettuati i lavori di ristrutturazione del fabbricato e che la sala principale venisse intitolata a "FARINOSI BRANCONI GIULIO".

Si precisa che l'immobile in oggetto era gravato da vincolo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali in quanto dichiarato di particolare interesse ai sensi della Legge 1.6.1939 n.1089, vincolo notificato al sig. Giulio Farinosi in data 7.8.1925, rinnovato con Decreto Ministeriale in data 18.4.1986, trascritto a L'Aquila in data 11.6.1986 al n.6465 part. a carico della sig. Giammaria Maria, con successiva modifica di detto vincolo ai sensi del D.Leg.vo in data 29.10.1999 n.490 con Decreto Ministeriale in data 31.3.2003, trascritto a L'Aquila in data 3.9.2003 al n.11186 part. a carico della società "CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA", con sede a L'Aquila, con il quale veniva variata la denominazione del palazzo in oggetto da "Branconi-Farinosi" a "Farinosi Branconi", cosicchè si deve ritenere che detto immobile è assoggettato a tutte le disposizioni di tutela contenute nel D.Leg.vo in data 22.1.2004 n.42.

D) - porzione di fabbricato civile in condominio, di vecchia costruzione, dichiarato integralmente inagibile a causa del sisma del 6.4.2009, posto in Comune de L'Aquila, tra Via Sant'Agostino, Via XX Settembre, Piazzetta delle Acacie e Corso Federico II°, e precisamente la porzione costituita da:

- un vano ad uso garage al piano seminterrato con ingresso autonomo e rampa di accesso autonoma su Via Sant'Agostino; nei confini: Corso Federico II°, Piazzetta delle Acacie, parti comuni, salvi ecc.;

- un vano ad uso negozio al piano terra; nei confini: Via Sant'Agostino, Corso Federico II°, Via XX settembre, salvi ecc.

La porzione immobiliare in oggetto è identificata al Catasto Fabbricati de L'Aquila, giusta le combinate risultanze del certificato catastale, della denuncia di variazione, presentata all'U.T.E. competente in data 19.12.2006 prot.n.AQ-0234277, e del relativo elaborato planimetrico, cui le parti fanno espresso riferimento, come segue:

foglio 101, mappali:

3428/1 (sub uno) Via Sant'Agostino p.S1, Z.C.1, Cat.C/6, cl.12, mq.260, R.C. 3.612,10;

3428/2 (sub due) Via Sant'Agostino p.T., Z.C.1, Cat.C/1, cl.5, mq.28, R.C. 552,40.

Sono compresi i proporzionali diritti di comproprietà sugli enti accessori, i servizi generali e le parti dell'edificio forzatamente comuni a norma dell'art.1117 C.C. e delle vigenti disposizioni di legge in materia di condominio degli edifici, nonché sulle parti comuni per legge, titolo e destinazione e quali risultanti dai relativi elaborati planimetrici.

PROVENIENZE:

- quanto al mappale 3428/1 (sub uno) in forza di atto di conferimento Notaio Domenico Trecco de L'Aquila in data 13.8.1992 rep.n.228514/25127, registrato a L'Aquila in data 20.8.1992 al n.1373, trascritto a L'Aquila in data 7.9.1992 al n.12394 part.;

- compravendita Notaio Giovanni Fanti de L'Aquila in data 1.12.1971 rep.n.103005, registrato a L'Aquila in data 2.12.1971 al n.3615, trascritto a L'Aquila in data 2.12.1971 al n.16099 part.;

- quanto al mappale 3428/2 (sub due) in forza di compravendita autenticata nelle firme dal Notaio Antonio Battaglia de L'Aquila in data 10.8.1998 rep.n.99430/26681, registrato a L'Aquila in data 31.8.1998 al n.49/1 serie 2V, trascritto a L'Aquila in data 4.9.1998 al n.9432 part.

E) - porzione di fabbricato civile in condominio, ad uso direzionale, di vecchia costruzione, con adiacente area cortiliva condominiale di superficie inferiore a mq.5.000, ed annessa area cortiliva in proprietà esclusiva, posto in Comune de L'Aquila, Via Strinella, angolo Via Pescara, e precisamente la porzione costituita da:

- un vano ad uso cantina al piano secondo-sottostrada, nei confini: vano chiuso, ragioni di cui ai mappali 1587/37-1587/38-1587/20, salvi ecc.
- un vano ad uso garage al piano terzo-interrato; nei confini: spazio di manovra da più lati, ragioni di cui al mappale 1587/253, vano chiuso, salvi ecc.
- un ampio locale adibito a sportello bancario con sala congressi, uffici, archivi, magazzini, servizi, ascensori, autorimesse, cavedi, con adiacenti aree cortilive in proprietà esclusiva, aiuola pensile e verde, di superficie inferiore a mq.5.000, disposto su cinque livelli (piano sottostrada primo, terra, primo, secondo e terzo-copertura); nei confini: Via Pescara, Via Panella, beni di cui infra, salvi ecc.;
- locale ad uso deposito al piano terzo-interrato; nei confini: spazio di manovra da più lati, vano ascensore, salvi ecc.;
- locali ad uso uffici, archivi con servizi ed acces-

sori al piano secondo, nei confini: beni di cui sopra,
cavedio, vano scala, corte comune da due lati, salvi
ecc;

- locale commerciale al piano terra, scala B, nei con-
fini: vano scala comune, chiostro condominiale, ragio-
ni di cui ai mappali 1587/222 e 1587/224, salvi ecc.

La porzione immobiliare in oggetto è identificata al
Catasto Fabbricati de L'Aquila, come segue:

foglio 81, mappali:

1587/182 (sub centottantadue) Viale Pescara snc p.S2,
Z.C.1, Cat.C/2, cl.2, mq.8, R.C. 35,12;

1587/255 (sub duecentocinquantacinque) Viale Pescara
n.2, p.S3, Z.C.1, Cat.C/6, cl.4, mq.29, R.C.118,32;

1587/258 (sub duecentocinquantotto) Viale Pescara n.2
n.4, p.S1-T-1-2-3, Z.C.1, Cat.D/5, R.C.112.596;

1587/270 (sub duecentosettanta) Viale Pescara n.2,
p.S3, Z.C.1, Cat.C/2, cl.1, mq.38, R.C.143,27;

1587/305 (sub trecentocinque) Viale Pescara n.2/4,
p.2, Z.C.1, Cat.D/8, R.C.13.400;

1587/306 (sub trecentosei) Viale Pescara n.2/4, p.T.,
scala A, Z.C. 1, Cat.D/8, R.C.3.640.

Sono compresi i proporzionali diritti di compro-
prietà sugli enti accessori, i servizi generali e le
parti dell'edificio forzatamente comuni a norma del-

l'art.1117 C.C. e delle vigenti disposizioni di legge in materia di condominio degli edifici, nonché sulle parti comuni per legge, titolo e destinazione e quali risultanti dai relativi elaborati planimetrici.

PROVENIENZE:

- quanto ai mappali 1587/182 (sub centoottantadue) e 1587/258 (sub duecentocinquantotto), in forza di compravendita dott. Paolo Di Silvestri, Notaio in Pizzoli (AQ), in data 20.9.2005 rep.n.2717/1508, registrato a L'Aquila in data 20.9.2005 al n.2693, trascritto a L'Aquila in data 21.9.2005 al n.14806 part.;

- quanto al mappale 1587/306 (sub trecentosei) (ex mappale 1587/221) in forza di compravendita dott. Di Silvestri Paolo, Notaio in Pizzoli (AQ), in data 15.10.2009 rep.n.5266/3221, registrato a L'Aquila in data 16.10.2009 al n.3351, trascritto a L'Aquila in data 19.10.2009 al n.11760 part.;

- quanto ai mappali 1587/255 (sub duecentocinquanta-cinque), 1587/270 (sub duecentosettanta) e 1587/305 (sub trecentocinque), in forza di compravendita dott. Di Silvestri Paolo, Notaio in Pizzoli (AQ), in data 28.12.2009 rep.n.5345/3288, registrato a L'Aquila in data 29.12.2009 al n.4496, trascritto a L'Aquila in data 30.12.2009 al n.15612 part.

	Detta porzione di fabbricato fa parte di complesso	
	edilizio per il quale è stato redatto regolamento di	
	condominio con annesse tabelle millesimali, depositato	
	agli atti del Notaio Benedetti Francesco de L'Aquila,	
	in data 27.7.2006 rep.n.69947/13102, debitamente regi-	
	strato, trascritto a L'Aquila in data 12.10.2006 al	
	n.15149 part.	
	Si precisa che il fabbricato di cui fa parte la por-	
	zione immobiliare in oggetto è gravato da "vincolo in-	
	diretto" apposto dal Ministero per il Beni Culturali e	
	Ambientali con decreto trascritto a L'Aquila in data	
	15.7.1987 al n.9137 part., vincolo volto alla salva-	
	guardia del terreno prospiciente il "Castello 500" de	
	L'Aquila.	
	F) - appezzamento di terreno con sovrastante piccolo	
	fabbricato rurale di servizio, in cattive condizioni	
	di conservazione, semidiroccato, posto in Comune de	
	L'Aquila, località Pettino, con accesso da Strada Sta-	
	tale 80, destinato in P.R.G. in parte a zona destinata	
	alla viabilità e a parcheggio, in parte a zona verde	
	pubblico, in parte a zona di rispetto stradale e in	
	parte a zona per attrezzature direzionali; nei confi-	
	ni: ragioni di cui ai mappali	
	862-1425-135-597-388-389-58, salvi ecc.	

Identificato al Catasto Terreni del Comune de L'A-

quila, come segue:

Sezione di L'Aquila, foglio 62, mappali:

59 di Ha 00.00.67 fabbricato rurale

671 di Ha 01.42.80 R.D. 44,25 R.A. 33,19

1424 di Ha 01.11.10 R.D. 25,82 R.A. 22,95

Totali Ha 02.54.57 R.D. 70,07 R.A. 56,14.

PROVENIENZE:

- conferimento Notaio Domenico Trecco de L'Aquila in data 13.8.1992 rep.n.228514/25127, registrato a L'Aquila in data 20.8.1992 al n.1373, trascritto a L'Aquila in data 7.9.1992 al n.12394 part.;

- compravendita Notaio Giovanni Fanti de L'Aquila in data 17.4.1980 rep.n.118682/20470, registrato a L'Aquila in data 5.5.1980 al n.1442, trascritto a L'Aquila in data 26.4.1980 al n.4443 part.

Si precisa che il terreno identificato al foglio 62, mappali 1424 e 671 gode della servitù attiva di passaggio pedonale e carraio, da esercitarsi a partire dalla Strada Statale n.80, sino a raggiungere tutti gli ingressi della proprietà CARISPAQ, servitù trascritta a L'Aquila in data 5.7.1996 al n.7680 part.

G) - porzione di fabbricato civile in condominio, di

	vecchia costruzione, dichiarato integralmente inagibile	
	le a causa del sisma del 6.4.2009, con annessa area	
	cortiliva in proprietà esclusiva ed adiacente area	
	cortiliva condominiale di superficie inferiore a	
	mq.5.000, posto in Comune de L'Aquila, frazione Paganica,	
	Via Luigi Biordi n.89 (detta anche Strada Stata-	
	le 17 bis n.89), e precisamente la porzione costituita	
	da:	
	- un locale adibito a sportello bancario, uffici, servizi ed accessori,	
	terrazza e scale al piano terra;	
	scale, magazzino, caveau, servizi ed accessori, al	
	piano seminterrato, con adiacente poca area cortiliva	
	in proprietà esclusiva posta sul lato nord del fabbricato,	
	della superficie di circa mq.25 (venticinque),	
	nei confini: vano scale comune, ragioni Pappalepore da	
	più lati, bene di cui infra, salvi ecc.;	
	- un vano ad uso negozio al piano terra; nei confini:	
	vano scala comune, bene di cui sopra, ragioni Bernardi,	
	ragioni Pappalepore, salvi ecc.	
	Identificato al Catasto Fabbricati de L'Aquila, giusta le combinate	
	risultanze del certificato catastale,	
	della denuncia di variazione, presentata all'U.T.E.	
	competente in data 22.10.2008 prot.n.AQ-0437239,	
	nonchè della variazione del classamento introdotta	
	dall'U.T.E. competente in data 3.11.2009	

prot.n.AQ-0322630, e del relativo elaborato planimetrico, cui le parti fanno espresso riferimento, come segue:

Sezione Urbana 4, foglio 16, mappali:

2665/6 (sub sei) Strada Statale 17 bis p.S1-T, Z.C.4, Cat.D/5, R.C.5.251,44;

2665/15 (sub quindici) Strada Statale 17 bis n.89, p.T., Z.C.4, Cat.C/1, cl.8, mq.73, R.C.2.548,61.

Sono compresi i proporzionali diritti di comproprietà sugli enti accessori, i servizi generali e le parti dell'edificio forzatamente comuni a norma dell'art.1117 C.C. e delle vigenti disposizioni di legge in materia di condominio degli edifici, nonché sulle parti comuni per legge, titolo e destinazione e quali risultanti dai relativi elaborati planimetrici.

PROVENIENZE:

- quanto al mappale 2665/6 (sub sei) in forza di atto di conferimento Notaio Domenico Trecco di L'Aquila in data 13.8.1992 rep.n.228514/25127, registrato a L'Aquila in data 20.8.1992 al n.1373, trascritto a L'Aquila in data 7.9.1992 al n.12394 part.;

- quanto al mappale 2665/15 (sub quindici) in forza di compravendita dott. Di Silvestri Paolo, Notaio in Pizzoli (AQ), in data 10.11.2008 rep.n.4914/2966, regi-

	strato a L'Aquila in data 11.11.2008 al n.6155, tra-	
	scritto a L'Aquila in data 11.11.2008 al n.18534 part.;	
	- compravendita Notaio Vincenzo Galeota di Montereale	
	in data 1.4.1983 rep.n.4876/1836, registrato a L'Aqui-	
	la in data 21.4.1983 al n.1290, trascritto a L'Aquila	
	in data 2.4.1983 n.3940 part.	
	H) - porzione di fabbricato civile in condominio, di	
	vecchia costruzione, posto in Comune di Avezzano (AQ),	
	Via Trieste, angolo Via Diaz, e precisamente la por-	
	zione costituita da:	
	- vari locali adibiti a sportello bancario, uffici,	
	sala riunioni, archivi, depositi, caveau, locali tec-	
	nici, scale, con servizi ed accessori, disposti ai	
	piani seminterrato, terra e rialzato, nei confini: Via	
	Trieste, Via Diaz, ragioni Palladini, salvi ecc.	
	- un piccolo vano ad uso deposito al piano quin-	
	to-sottotetto; nei confini: vano scale, parti comuni,	
	Via Trieste, salvi ecc.	
	Identificato al Catasto Fabbricati di Avezzano (AQ),	
	giusta le combinate risultanze del certificato cata-	
	stale, della denuncia di variazione, presentata al-	
	l'U.T.E. competente in data 31.8.2006	
	prot.n.AQ-0136380, e del relativo elaborato planime-	
	trico, cui le parti fanno espresso riferimento, come	

segue:

foglio 27, mappali:

119/9 (sub nove) Via Trieste n.16, p.S1-T-1, Z.C.1,
Cat.D/5, R.C. 31.317,95;

119/10 (sub dieci) Via Generale Armando Diaz p.5,
Z.C.1, Cat.C/2, cl.6, mq.9, R.C. 23,24.

Sono compresi i proporzionali diritti di comproprietà sugli enti accessori, i servizi generali e le parti dell'edificio forzatamente comuni a norma dell'art.1117 C.C. e delle vigenti disposizioni di legge in materia di condominio degli edifici, nonché sulle parti comuni per legge, titolo e destinazione e quali risultanti dai relativi elaborati planimetrici.

PROVENIENZE:

- conferimento Notaio Domenico Trecco de L'Aquila in data 13.8.1992 rep.n.228514/25127, registrato a L'Aquila in data 20.8.1992 al n.1373, trascritto a L'Aquila in data 7.9.1992 al n.12394 part.;

- compravendita Notaio Giovanni Fanti de L'Aquila in data 24.8.1960 rep.n.37804, registrata a L'Aquila in data 7.9.1960 al n.621, trascritta a L'Aquila in data 25.8.1960 al n.8475 part.

I) - porzione di fabbricato civile in condominio, di

	vecchia costruzione, posto in Comune di Sulmona (AQ),	
	Corso Ovidio, angolo Via dell'Ospedale, e precisamente	
	la porzione costituita da:	
	- vari locali adibiti a sportello bancario, uffici,	
	archivi, depositi, salone pubblico, caveau, locali	
	tecnici, scale, con servizi ed accessori, disposti ai	
	piani seminterrato, terra, ammezzato, primo e secondo	
	nei confini: bene di cui infra, ragioni "Arciconfra-	
	ternita della SS. Trinità di Sulmona", Chiesa della	
	S.S. Trinità, Via dell'Ospedale, Corso Ovidio, salvi	
	ecc.;	
	- un appartamento al piano primo, composto di: ingres-	
	so, cucina, corridoio, cinque camere e un bagno, nei	
	confini: vano scala comune, chiostrina, Via dell'Ospe-	
	dale, beni di cui sopra, salvi ecc.	
	Identificato al Catasto di Sulmona (AQ), giusta le	
	risultanze della denuncia di variazione presentata in	
	data 13.5.2013, prot.n.AQ-0082571, come segue:	
	- <u>CATASTO FABBRICATI</u> , come segue:	
	foglio 60, mappali:	
	1153/1 (sub uno) Corso Ovidio n.242, Z.C.1, Cat.D/5,	
	R.C.30.987,41;	
	1153/2 (sub due) Via dell'Ospedale n.6, Z.C.1,	
	Cat.A/2, cl.4, vani 7, R.C. 777,27.	
	(precisandosi che detti mappali 1153/1 - 1153/2 deri-	

vano dai soppressi mappali 2423/1 - 2423/2).

- CATASTO TERRENI, come segue:

foglio 60, mappale:

1153/1 (sub uno) porz. di fabbricato.

Sono compresi i proporzionali diritti di comproprietà sugli enti accessori, i servizi generali e le parti dell'edificio forzatamente comuni a norma dell'art.1117 C.C. e delle vigenti disposizioni di legge in materia di condominio degli edifici, nonché sulle parti comuni per legge, titolo e destinazione e quali risultanti dai relativi elaborati planimetrici.

PROVENIENZE:

- conferimento Notaio Domenico Trecco de L'Aquila in data 13.8.1992 rep.n.228514/25127, registrato a L'Aquila in data 20.8.1992 al n.1373, trascritto a L'Aquila in data 7.9.1992 al n.12394 part.;

- compravendita Notaio Francesco Pettinelli di Sulmona in data 31.1.1957 rep.n.6735, registrato a Sulmona il 18.2.1957 al n.702, vol.174, trascritto a L'Aquila in data 26.2.1957 al n.1895 part.;

- compravendita Notaio Francesco Pettinelli di Sulmona in data 24.6.1957 rep.n.6946, registrato a Sulmona in data 1.7.1957 al n.1 vol.175, trascritto a L'Aquila in data 17.7.1957 al n.6528 part.;

		- compravendita Segretario Comunale di Sulmona dott.
		Raffaele Ferri in data 13.6.1957 rep.n.539, registrato
		a Sulmona in data 7.8.1957 al n.60 vol.175, non ancora
		trascritto.
		J) - porzione di fabbricato civile in condominio, co-
		stituito da tre corpi di fabbrica contigui denominati
		Corpo A, Corpo B e Corpo C, di vecchia costruzione,
		con circostante area cortiliva condominiale di super-
		ficie inferiore a mq.5.000, posto in Comune di Sulmona
		(AQ), Via Circonvallazione Occidentale, e precisamente
		la porzione costituita da:
		- un vano ad uso garage al piano primo - sottostrada,
		facente parte del Corpo A; nei confini: corsia di ma-
		novra comune, ragioni eredi La Civita, ragioni di al-
		tri condomini, salvi ecc.
		Identificato al Catasto Fabbricati di Sulmona (AQ),
		giusta le combinate risultanze del certificato cata-
		stale, della variazione toponomastica, introdotta dal-
		l'U.T.E. competente in data 30.12.2004
		prot.n.AQ-0242017, e del relativo elaborato planime-
		trico, cui le parti fanno espresso riferimento, come
		segue:
		foglio 42, mappale:
		31/7 (sub sette) Via Circonv. Occidentale p.S1, inter-

no A-6, Z.C.1, Cat.C/6, cl.9, mq.61, R.C. 305,59.

Sono compresi i proporzionali diritti di comproprietà sugli enti accessori, i servizi generali e le parti dell'edificio forzatamente comuni a norma dell'art.1117 C.C. e delle vigenti disposizioni di legge in materia di condominio degli edifici, nonché sulle parti comuni per legge, titolo e destinazione e quali risultanti dai relativi elaborati planimetrici e dal regolamento di condominio vigente nel fabbricato, depositato agli atti del Notaio Giuseppe Gaudiosi di Sulmona, con verbale in data 28.3.1983 rep.n.38475, registrato a Sulmona in data 12.4.1983 al n.371, trascritto a L'Aquila in data 15.4.1983 al n.4357 part., regolamento che la società incorporante dichiara di ben conoscere ed accettare.

PROVENIENZE:

- conferimento Notaio Domenico Trecco de L'Aquila in data 13.8.1992 rep.n.228514/25127, registrato a L'Aquila in data 20.8.1992 al n.1373, trascritto a L'Aquila in data 7.9.1992 al n.12394 part.;

- compravendita Notaio Giuseppe Gaudiosi di Sulmona in data 29.4.1983 rep.n.38592/6051, registrato a Sulmona in data 5.5.1983 al n.467, trascritto a L'Aquila in data 6.5.1983 al n.5140 part.

	K) - porzione di fabbricato civile in condominio, di	
	vecchia costruzione, dichiarato per la maggior parte	
	inagibile a seguito del sisma del 6.4.2009, tranne la	
	porzione adibita a sportello bancario che possiede una	
	agibilità parziale, con adiacente area cortiliva in	
	proprietà esclusiva, posto in Comune di Capecstrano	
	(AQ), Piazza Capponi, angolo Via Ferreri, e precisa-	
	mente la porzione costituita da:	
	- vari locali adibiti a sportello bancario, uffici,	
	servizi ed accessori, al piano terra (rialzato), con	
	annessa area cortiliva in proprietà esclusiva, che co-	
	stituisce accessorio e pertinenza del fabbricato, di	
	superficie inferiore a mq.5.000; nei confini: Piazza	
	Capponi, Via Ferreri, ragioni Cerasoli, salvi ecc.;	
	- un locale di servizio ad uso deposito al piano ter-	
	ra; nei confini: vano scale, Via Ferreri, corte comu-	
	ne, ragioni di altri condomini, salvi ecc.;	
	- un appartamento al piano primo, composto di: ingres-	
	so, soggiorno, cucina, una camera da letto, riposti-	
	glio, disimpegno, un bagno e terrazzo; nei confini:	
	Via Ferreri, vano scale, parti comuni, ragioni di al-	
	tri condomini, salvi ecc.	
	Identificato al Catasto Fabbricati di Capecstrano	
	(AQ), come segue:	

foglio 26, mappali:

1415/3 (sub tre) Piazza Capponi n.2, p.T., Cat.D/5,

R.C.2.518,35;

1415/13 (sub tredici) Via Ferreri n.1, p.T., Cat.C/2,

cl.3, mq.84, R.C.156,18;

1415/14 (sub quattordici) Via Ferreri n.1, p.T-1,

Cat.A/3, cl.3, vani 5, R.C.284,05.

Sono compresi i proporzionali diritti di comproprietà sugli enti accessori, i servizi generali e le parti dell'edificio forzatamente comuni a norma dell'art.1117 C.C. e delle vigenti disposizioni di legge in materia di condominio degli edifici, nonché sulle parti comuni per legge, titolo e destinazione e quali risultanti dai relativi elaborati planimetrici.

PROVENIENZE:

- conferimento Notaio Domenico Trecco de L'Aquila in data 13.8.1992 rep.n.228514/25127, registrato a L'Aquila in data 20.8.1992 al n.1373, trascritto a L'Aquila in data 7.9.1992 al n.12394 part.;

- compravendita Notaio Giovanni Fanti de L'Aquila in data 12.7.1971 rep.n.101359, debitamente registrato, trascritto a L'Aquila in data 14.7.1971 al n.9358 part.;

- compravendita Notaio Giuseppe De Sanctis de L'Aquila

	in data 23.1.1956 rep.n.19353, registrato a L'Aquila	
	in data 28.1.1956 al n.1914 vol.219, trascritto a L'A-	
	quila in data 26.1.1956 al n.940 part.	
	L) - porzione di fabbricato civile in condominio, di	
	vecchia costruzione, con adiacente area cortiliva di	
	superficie inferiore a mq.5.000, posto in Comune di	
	Castel di Sangro (AQ), Via XX Settembre, angolo Via	
	Fosso La Pietra, e precisamente la porzione costituita	
	da:	
	- vari locali adibiti a sportello bancario, uffici,	
	servizi ed accessori, al piano terra; nei confini: Via	
	Fosso La Pietra, Via XX Settembre, Strada Comunale,	
	ragioni di altri, salvi ecc.;	
	- 7 (sette) vani ad uso garages e n.9 vani ad uso can-	
	tina e ripostiglio al piano seminterrato; nei confini:	
	vano scala comune, Via Fosso La Pietra, Strada Comuna-	
	le senza uscita, Via XX Settembre, salvi ecc.;	
	- lastrico solare di copertura dell'edificio al piano	
	quarto, nei confini: vano scala comune, Via Fosso La	
	Pietra, Strada Comunale, Via XX Settembre, salvi ecc.	
	Identificato al Catasto Fabbricati di Castel di San-	
	gro (AQ), giusta le combinate risultanze del certifi-	
	cato catastale, delle denunce di variazione, presen-	
	tate all'U.T.E. competente in data 18.8.2006	

prot.n.AQ-0128654 e in data 29.1.2010

prot.n.AQ-0029414, e del relativo elaborato planime-

trico, cui le parti fanno espresso riferimento, come

segue:

foglio 37, mappali:

124/7 (sub sette) Via XX Settembre p.T., Cat.D/5, R.C.

3.615,20;

124/16 (sub sedici) Via Fosso La Pietra p.S1, Cat.C/6,

cl.8, mq.19, R.C.66,73;

124/17 (sub diciassette) Via Fosso La Pietra p.S1,

Cat.C/6, cl.8, mq.14, R.C.49,17;

124/18 (sub diciotto) Via Fosso La Pietra p.S1,

Cat.C/6, cl.8, mq.14, R.C. 49,17;

124/19 (sub diciannove) Via Fosso La Pietra p.S1,

Cat.C/6, cl.8, mq.14, R.C.49,17;

124/20 (sub venti) Via Fosso La Pietra p.S1, Cat.C/6,

cl.8, mq.15, R.C.52,68;

124/21 (sub ventuno) Via Fosso La Pietra p.S1,

Cat.C/6, cl.8, mq.14, R.C. 49,17;

124/22 (sub ventidue) Via Fosso La Pietra p.S1,

Cat.C/2, cl.2, mq.12, R.C. 24,17;

124/23 (sub ventitrè) Via Fosso La Pietra p.S1,

Cat.C/2, cl.2, mq.12, R.C.24,17;

124/24 (sub ventiquattro) Via Fosso La Pietra p.S1,

Cat.C/2, cl.2, mq.12, R.C.24,17;

	124/25 (sub venticinque) Via Fosso La Pietra p.S1,	
	Cat.C/2, cl.2, mq.12, R.C.24,17;	
	124/26 (sub ventisei) Via Fosso La Pietra p.S1,	
	Cat.C/2, cl.2, mq.12, R.C.24,17;	
	124/27 (sub ventisette) Via Fosso La Pietra p.S1,	
	Cat.C/2, cl.2, mq.15, R.C.30,21;	
	124/28 (sub ventotto) Via Fosso La Pietra, p.S1,	
	Cat.C/2, cl.2, mq.12, R.C.24,17;	
	124/29 (sub ventinove) Via Fosso La Pietra p.S1,	
	Cat.C/2, cl.2, mq.20, R.C.40,28;	
	124/31 (sub trentuno) Via Fosso La Pietra p.S1,	
	Cat.C/6, cl.8, mq.47, R.C.165,06;	
	124/32 (sub trentadue) Via Fosso La Pietra p.S1,	
	Cat.C/2, cl.2, mq.37, R.C.74,52;	
	124/33 (sub trentatrè) Via Fosso La Pietra snc, p.4,	
	lastrico solare di mq.438.	
	Sono compresi i proporzionali diritti di comproprietà	
	sugli enti accessori, i servizi generali e le parti	
	dell'edificio forzatamente comuni a norma del-	
	l'art.1117 C.C. e delle vigenti disposizioni di legge	
	in materia di condominio degli edifici, nonché sulle	
	parti comuni per legge, titolo e destinazione e quali	
	risultanti dai relativi elaborati planimetrici.	
	<u>PROVENIENZE:</u>	

- conferimento Notaio Domenico Trecco di L'Aquila in data 13.8.1992 rep.n.228514/25127, registrato a L'Aquila in data 20.8.1992 al n.1373, trascritto a L'Aquila in data 7.9.1992 al n.12394 part.;

- compravendita Notaio Giovanni Fanti de L'Aquila in data 30.3.1971 rep.n.99942, registrato a L'Aquila in data 14.4.1971 al n.960, trascritto a L'Aquila in data 31.3.1971 al n.4397 part.

M) - porzione di fabbricato civile in condominio, di vecchia costruzione, parzialmente ristrutturato, con adiacenti piccola area cortiliva in proprietà esclusiva ed area cortiliva condominiale, di superficie inferiore a mq.5.000, posta in Comune di Celano (L'Aquila), con accesso da Piazza IV Novembre, e precisamente la porzione costituita da:

- due vani ad uso archivio, con servizi ed accessori al piano interrato, nei confini: ragioni Marianetti, vano scale, corte comune, salvi ecc.;

- vari vani ad uso sportello bancario, salone di ingresso, corridoio, sale d'attesa, uffici, archivio, servizi ed accessori al piano terra (piano a quota della piazza), nei confini: passaggio comune, androne condominiale, piazza IV Novembre, vano scala, farmacia, salvi ecc.;

	- tre vani ad uso ufficio, disimpegno e servizi al	
	piano primo, nei confini: ragioni Marianetti, vano	
	scale, corte comune, salvi ecc.;	
	- un piccolo appartamento, composto di cucina, bagno,	
	e due camere al piano secondo, nei confini: ragioni	
	Marianetti, vano scale, Piazza IV Novembre, farmacia,	
	salvi ecc.;	
	- soffitte e veranda al piano terzo, nei confini: ra-	
	gioni Marianetti, ragioni Santucci, vano scale, salvi	
	ecc.	
	Identificato al Catasto Fabbricati di Celano (AQ),	
	come segue:	
	foglio 13, mappali:	
	1392/9 (sub nove) Piazza IV Novembre, p.S1-T-1-2-3,	
	Cat.D/5, R.C.4.327,91;	
	1394/6 (sub sei) mappale graffato al precedente;	
	1396 mappale graffato al precedente;	
	5005 mappale graffato al precedente.	
	Sono compresi i proporzionali diritti di compro-	
	prietà sugli enti accessori, i servizi generali e le	
	parti dell'edificio forzatamente comuni a norma del-	
	l'art.1117 C.C. e delle vigenti disposizioni di legge	
	in materia di condominio degli edifici, nonchè sulle	
	parti comuni per legge, titolo e destinazione e quali	

risultanti dai relativi elaborati planimetrici.

PROVENIENZE:

- conferimento Notaio Domenico Trecco de L'Aquila in data 13.8.1992 rep.n.228514/25127, registrato a L'Aquila in data 20.8.1992 al n.1373, trascritto a L'Aquila in data 7.9.1992 al n.12394 part.;

- compravendita Notaio Giovanni Fanti de L'Aquila in data 14.2.1964 rep.n.55026/9318, registrato a L'Aquila in data 17.2.1964 al n.2684 vol.245, fl.63 trascritto a L'Aquila in data 17.2.1964 al n.2215 part.

Si precisa che la porzione immobiliare in oggetto gode del diritto di passaggio anche attraverso il vicino sottoportico ricavato sotto il fabbricato di cui al mappale 1416, onde consentire l'accesso alla e dalla Piazza IV Novembre.

N) - porzione di fabbricato civile in condominio, di vecchia costruzione, con adiacente area cortiliva condominiale di superficie inferiore a mq.5.000, posto in Comune di Civitella Roveto (L'Aquila), con accesso da via Roma nn.8-10-12, e precisamente la porzione costituita da:

- locali di servizio ad uso cantina e locale tecnico al piano seminterrato, nei confini: vano scala, corridoio, ragioni di altri condomini, salvi ecc.;

	- un ampio locale ad uso sportello bancario, con servizi ed accessori al piano terra, nei confini: beni di cui infra, via Allegretti, ragioni Coop. Monti Vigno, vano scala, salvi ecc.;	
	- un locale ad uso negozio al piano terra, nei confini: beni di cui sopra, vano scala, ragioni di altri condomini, salvi ecc.;	
	- un appartamento al piano primo composto di ingresso, cucina, ripostiglio, soggiorno, due camere da letto, un bagno, un terrazzo e un balcone, nei confini: vano scala, via Roma, ragioni Allegretti, salvi ecc.;	
	- vani ad uso deposito al piano secondo-sottotetto, nei confini: via Roma, vano scala, ragioni Allegretti, salvi ecc.	
	Identificato al Catasto Fabbricati di Civitella Roveto (AQ), come segue:	
	foglio 10, mappali:	
	92/6 (sub sei) via Roma n.10, p.S1-1, Cat.A/3, cl.4, vani 5, R.C.335,70;	
	92/7 (sub sette) via Roma n.10, p.S1, Cat.C/2, cl.1, mq.15, R.C.27,11;	
	92/12 (sub dodici) via Roma n.10, p.2, Cat.C/2, cl.1, mq.82, R.C.148,22;	
	92/14 (sub quattordici) via Roma n.8, p.T, Cat.C/1, cl.5, mq.44, R.C.561,29;	

92/15 (sub quindici) via Roma n.12, p.T, Cat.D/5,
R.C.2.613,27.

Sono compresi i proporzionali diritti di proprietà sugli enti accessori, i servizi generali e le parti dell'edificio forzatamente comuni a norma dell'art.1117 C.C. e delle vigenti disposizioni di legge in materia di condominio degli edifici, nonché sulle parti comuni per legge, titolo e destinazione e quali risultanti dai relativi elaborati planimetrici.

PROVENIENZE:

- conferimento Notaio Domenico Trecco de L'Aquila in data 13.8.1992 rep.n.228514/25127, registrato a L'Aquila in data 20.8.1992 al n.1373, trascritto a L'Aquila in data 7.9.1992 al n.12394 part., precisandosi che in detto atto Notaio Trecco, l'immobile in oggetto è stato erroneamente identificato con il mappale 90 e suoi subalterni, anziché con il mappale 92 e suoi subalterni;

- compravendite Notaio Giovanni Stornelli di Avezzano in data 27.9.1982 rep.n.142516/21207, registrato a Avezzano in data 11.10.1982 al n.2757, trascritto a L'Aquila in data 7.10.1982 al n.10871 part.

Si precisa che con atto Notaio Galeota Vincenzo de L'Aquila in data 6.9.2001 rep.n.87916, debitamente re-

gistrato, trascritto a L'Aquila in data 5.10.2001 al n.12662 part., il sig. Di Fabio Tommaso ha ceduto alla "CARISPAQ - S.p.A.", con sede a L'Aquila, il diritto di comproprietà pari al 50% del muro di confine tra le due proprietà e dell'area sui cui lo stesso è stato costruito.

O) - porzione di fabbricato civile in condominio, di vecchia costruzione, con adiacente area cortiliva condominiale di superficie inferiore a mq.5.000, posto in Comune di Magliano Dè Marsi (L'Aquila), località "La Fornace", via Cicolana, e precisamente la porzione costituita da:

- vari vani ad uso archivio, cantina e centrale termica al piano interrato, nei confini: vano scale, corridoio comune, terrapieno, vano ascensore, centrale termica condominiale, salvi ecc.;

- un vano ad uso negozio posto al piano terra, nei confini: via Cicolana, portico comune di passaggio pedonale, area cortiliva, salvi ecc.;

- un ampio locale ad uso commerciale destinato a sportello bancario, uffici, servizi ed accessori, interamente situato al piano terra, nei confini: via Cicolana, vano scala, portico comune di passaggio pedonale, area cortiliva, salvi ecc.

Identificato al Catasto Fabbricati di Magliano Dè

Marsi (AQ), come segue:

foglio 62, mappali:

592/1 (sub uno) via Cicolana, p.T, Cat.C/1, cl.7,
mq.65, R.C.1.238,72;

592/2 (sub due) via Cicolana, p.T, Cat.D/5,
R.C.2.840,51.

Sono compresi i proporzionali diritti di comproprietà sugli enti accessori, i servizi generali e le parti dell'edificio forzatamente comuni a norma dell'art.1117 C.C. e delle vigenti disposizioni di legge in materia di condominio degli edifici, nonché sulle parti comuni per legge, titolo e destinazione e quali risultanti dai relativi elaborati planimetrici, ed in particolare sono compresi i diritti di comproprietà in ragione di 2/5 (due quinti) sull'adiacente area cortiliva, posta ove sopra, confinante con: beni di cui sopra, corte comune, spazio di manovra, ragioni di cui ai mappali 257, 307, salvi ecc.;

identificata al Catasto Terreni di Magliano Dè Marsi (AQ), al foglio 62, mappale 299 di mq.60.

PROVENIENZE:

- atto di conferimento Notaio Domenico Trecco de L'Aquila in data 13.8.1992 rep.n.228514/25127, registrato

	a L'Aquila in data 20.8.1992 al n.1373, trascritto a	
	L'Aquila in data 7.9.1992 al n.12394 part.;	
	- compravendita Notaio Giovanni Fanti de L'Aquila in	
	data 24.12.1973 rep.n.111107, registrato a L'Aquila in	
	data 10.1.1974 al n.145/C, trascritto a L'Aquila in	
	data 28.12.1973 al n.19830 part.	
	P) - porzione da terra a cielo di fabbricato civile in	
	condominio, di vecchia costruzione, posto in Comune di	
	Montereale (L'Aquila), via Nazionale n.40 e via Cupi-	
	telli, e precisamente la porzione costituita da:	
	- vari vani ad uso archivio, ripostiglio, caveau, cen-	
	trale termica, servizi ed accessori al piano interra-	
	to, nei confini: vano scala, ragioni Damiani, ragioni	
	Dell'Omo, corridoio, salvi ecc.;	
	- un ampio locale ad uso sportello bancario, con in-	
	gresso, corridoio, uffici, servizi ed accessori al	
	piano terra, nei confini: via Nazionale, via Cupitel-	
	li, ragioni ragioni Damiani, ragioni Dell'Omo, salvi	
	ecc.;	
	- vari vani ad uso ufficio, disimpegno, balcone con	
	servizi ed accessori al piano primo, nei confini: via	
	Nazionale, via Cupitelli, ragioni ragioni Damiani, ra-	
	gioni Dell'Omo, salvi ecc.	
	Identificato al Catasto Fabbricati di Montereale	

(AQ), come segue:

foglio 71, mappale:

38/4 (sub quattro) via Nazionale n.40, p.S1-T-1,
Cat.D/5, R.C.2.913,85.

Sono compresi i proporzionali diritti di proprietà sugli enti accessori, i servizi generali e le parti dell'edificio forzatamente comuni a norma dell'art.1117 C.C. e delle vigenti disposizioni di legge in materia di condominio degli edifici, nonché sulle parti comuni per legge, titolo e destinazione e quali risultanti dai relativi elaborati planimetrici.

PROVENIENZE:

- conferimento Notaio Domenico Trecco de L'Aquila in data 13.8.1992 rep.n.228514/25127, registrato a L'Aquila in data 20.8.1992 al n.1373, trascritto a L'Aquila in data 7.9.1992 al n.12394 part.;

- compravendita Notaio Giovanni Fanti de L'Aquila in data 16.9.1964 rep.n.58165/9682, registrato a L'Aquila in data 24.9.1964 al n.977 vol.247, fol.54, trascritto a L'Aquila in data 25.9.1964 al n.10894 part.

Q) - porzione di fabbricato civile in condominio, di vecchia costruzione, con adiacente area cortiliva condominiale e piccole aree cortilive in proprietà esclu-

	siva, di superficie inferiore a mq.5.000, con annesse	
	piccole porzioni di fabbricato di servizio ad uso ga-	
	rage, nonchè piccolo appezzamento di terreno destinato	
	a parcheggio pubblico con sovrastante piccolo fabbri-	
	cato in corpo separato ad uso cabina elettrica, posto	
	il tutto in Comune di Pescina (L'Aquila), con accesso	
	da via Serafino Rinaldi e da via della Stazione e pre-	
	cisamente la porzione costituita da:	
	- un vano ad uso garage al piano sottostrada, nei con-	
	fini: vano scala, con annesse due piccole porzioni di	
	area cortiliva esclusiva di superficie inferiore a mq.	
	5.000, nei confini: beni di cui infra, corte comune,	
	ragioni di altri condomini, salvi ecc.;	
	- un negozio al piano terra con sottostante vano di	
	servizio al piano interrato, nei confini: portico co-	
	mune, area cortiliva comune, ragioni di altri condomi-	
	ni, salvi ecc.;	
	- un negozio al piano terra, con sottostante vano di	
	servizio al piano interrato, nei confini: portico co-	
	mune, area cortiliva comune, ragioni di altri condomi-	
	ni, salvi ecc.;	
	- un negozio al piano terra, nei confini: via Rinaldi,	
	area cortiliva comune, ragioni di altri condomini,	
	salvi ecc.;	
	- un ampio locale ad uso sportello bancario, con uffi-	

	ci, servizi ed accessori al piano terra, nei confini:	
	portico comune, corte comune, vani condominiali, salvi	
	ecc.;	
	- vari vani di servizio ad uso archivi, centrale ter-	
	mica, caveau, garages, ecc., al piano sottostrada, nei	
	confini: vano scala, corte esclusiva, ragioni di altri	
	condomini, corte comune, salvi ecc.;	
	- un piccolo vano ad uso cantina al piano sottostra-	
	da-primo, nei confini: centrale termica comune, vano	
	scala, beni di cui sopra, salvi ecc.;	
	- un piccolo vano ad uso magazzino al piano sottostra-	
	da-primo, nei confini: centrale termica comune, vano	
	scala, beni di cui sopra, salvi ecc.;	
	- un vano ad uso garage al piano terra, nei confini:	
	corte comune, garage sub.15, salvi ecc.;	
	- un vano ad uso garage al piano terra, nei confini:	
	corte comune da più lati, garage sub.15 e sub.17, sal-	
	vi ecc.;	
	- un vano ad uso garage al piano terra, nei confini:	
	corte comune da più lati, garage sub.17 e sub.19, sal-	
	vi ecc.;	
	- un piccolo appartamento al piano primo composto di	
	ingresso, soggiorno-cucina, disimpegno, una camera, un	
	bagno e un balcone, nei confini: vano scala, corte co-	
	mune, ragioni di cui ai mappali 21 e 22, salvi ecc.;	

	- un appartamento al piano primo composto di ingresso,	
	soggiorno-cucina, tre camere, un bagno e un balcone,	
	nei confini: vano scala, corte comune, ragioni di cui	
	al mappale 23, salvi ecc.;	
	- un piccolo appartamento al piano primo composto di	
	ingresso, soggiorno-cucina, una camera e un bagno, nei	
	confini: vano scala, corte comune, ragioni di cui al	
	mappale 23, salvi ecc.;	
	- un piccolo vano ad uso soffitta al piano secon-	
	do-sottotetto, nei confini: corte comune, ragioni di	
	cui al mappale 27, vano scala, salvi ecc.;	
	- un piccolo vano ad uso soffitta al piano secon-	
	do-sottotetto, nei confini: corte comune, ragioni di	
	cui al mappale 27, vano scala, beni di cui sopra, sal-	
	vi ecc.;	
	- un piccolo vano ad uso soffitta al piano secon-	
	do-sottotetto, nei confini: corte comune, ragioni di	
	cui al mappale 30, vano scala, beni di cui sopra, sal-	
	vi ecc.;	
	- piccolo fabbricato in corpo separato ad uso centrale	
	elettrica, posto nell'area cortiliva esclusiva, nei	
	confini: corte esclusiva da più lati, fabbricato ad u-	
	so garages, salvi ecc.	
	Identificato al Catasto di Pescina (AQ), come segue:	
	- <u>CATASTO FABBRICATI</u> :	

foglio 11, mappali:

1595/2 (sub due) via Serafino Rinaldi, p.S1, Cat.C/6,

cl.8, mq.77, R.C.270,42;

1595/32 (sub trentadue) mappale graffato al precedente;

1595/33 (sub trentatrè) mappale graffato al precedente;

1595/5 (sub cinque) via Della Stazione, p.T-S1,

Cat.C/1, cl.8, mq.30, R.C.697,22;

1595/6 (sub sei) via Serafino Rinaldi, p.T-S1,

Cat.C/1, cl.8, mq.56, R.C.1.301,47;

1595/7 (sub sette) via Serafino Rinaldi, p.T, Cat.C/1,

cl.8, mq.60, R.C.1.394,43;

1595/8 (sub otto) via Della Stazione, p.T-S1, Cat.D/5,

R.C.5.164,57;

1595/9 (sub nove) via Della Stazione, p.S1, Cat.C/2,

cl.U, mq.6, R.C.10,85;

1595/13 (sub tredici) via Della Stazione, p.S1,

Cat.C/2, cl.U, mq.6, R.C.10,85;

1595/14 (sub quattordici) via Della Stazione, p.T,

Cat.C/6, cl.8, mq.13, R.C.45,65;

1595/16 (sub sedici) via Della Stazione, p.T, Cat.C/6,

cl.8, mq.12, R.C.42,14;

1595/18 (sub diciotto) via Della Stazione, p.T,

Cat.C/6, cl.8, mq.12, R.C.42,14;

1595/20 (sub venti) via Della Stazione, p.1, Cat.A/2,

cl.3, vani 3,5, R.C.189,80;

	1595/24 (sub ventiquattro) via Della Stazione, p.1,	
	Cat.A/2, cl.3, vani 4,5, R.C.244,03;	
	1595/25 (sub venticinque) via Della Stazione, p.1,	
	Cat.A/2, cl.3, vani 3,5, R.C.189,80;	
	1595/26 (sub ventisei) via Della Stazione, p.2,	
	Cat.C/2, cl.U, mq.13, R.C.23,50;	
	1595/28 (sub ventotto) via Della Stazione, p.2,	
	Cat.C/2, cl.U, mq.9, R.C.16,27;	
	1595/31 (sub trentuno) via Della Stazione, p.2,	
	Cat.C/2, cl.U, mq.7, R.C.12,65;	
	1501 via della Stazione, p.T, Cat.D/1, R.C.28,92;	
	- <u>CATASTO TERRENI</u> :	
	foglio 11, mappale:	
	165 di Ha 00.26.84 R.D.7,62 R.A.8,32.	
	Sono compresi i proporzionali diritti di comproprietà sugli enti accessori, i servizi generali e le parti dell'edificio forzatamente comuni a norma dell'art.1117 C.C. e delle vigenti disposizioni di legge in materia di condominio degli edifici, nonché sulle parti comuni per legge, titolo e destinazione e quali risultanti dai relativi elaborati planimetrici.	
	<u>PROVENIENZE</u> :	
	- conferimento Notaio Domenico Trecco de L'Aquila in data 13.8.1992 rep.n.228514/25127, registrato a L'A-	

quila in data 20.8.1992 al n.1373, trascritto a L'A-

quila in data 7.9.1992 al n.12394 part.;

- compravendita Notaio Alberto Politi di Roma in data

14.4.1981 rep.n.9319/3612, debitamente registrato in

data 30.4.1981 al n.22102, trascritto a L'Aquila in

data 15.4.1981 al n.4022 part.

Si precisa che in relazione al terreno posto in Co-

mune di Pescina, identificato al Catasto Terreni al

foglio 11, mappale 165, sono state trascritte una ser-

vitù di elettrodotto nonchè di passaggio per la manu-

tenzione della cabina elettrica a favore dell'ENEL,

con sede a Roma, in forza di atto Notaio Domenico

Trecco de L'Aquila in data 11.10.1990

rep.n.209471/23798, registrato a L'Aquila in data

19.10.1990 al n.1868, trascritto a L'Aquila in data

23.10.1990 al n.12396 part., nonchè una servitù di uso

pubblico e gratuito (sosta delle autovetture, esclusi

gli autocarri, i mezzi agricoli e altri automezzi pe-

santi) per anni 99 (novantanove), costituita con atto

Notaio Carlo Cricchi de L'Aquila in data 2.10.1986

rep.n.13713/1587, registrato a L'Aquila in data

22.10.1986, trascritta a L'Aquila in data 24.6.1992 al

n.9446 part., con il quale la "Cassa di Risparmio del-

la Provincia dell'Aquila", si è impegnata a favore del

Comune di Pescina ad eseguire a sue cura e spese, un

parcheggio scoperto di mq.170 circa, ad uso pubblico, completo di illuminazione, marciapiedi, smaltimento delle acque, raccordi e sistemazione delle aree stradali; i restanti mq.105 circa del terreno resteranno destinati a parcheggio pubblico e la "Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila", si è impegnata a eseguire le opere di raccordo e sistemazione stradale.

Si precisa inoltre che allo scadere dei 99 anni della servitù pubblica, la "Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila", e suoi aventi causa, qualora il Comune di Pescina ne dovesse fare richiesta, si è impegnata a cedere gratuitamente il terreno suddetto al Comune con i manufatti esistenti.

R) - porzione di fabbricato civile in condominio, di vecchia costruzione, posto in Comune di Raiano (L'Aquila), Corso Italia, e precisamente la porzione costituita da:

- un ampio locale ad uso sportello bancario, con uffici, caveau, servizi ed accessori al piano terra, nei confini: Corso Italia, via della Repubblica, Largo Odorisio, vano scala, salvi ecc.;

- un piccolo appartamento al piano primo composto di ingresso-soggiorno, cucina, corridoio, ripostiglio, chiostrina, una camera, un bagno e due balconi, nei

confini: vano scala, Corso Italia, ragioni di altri
condomini, salvi ecc.;

- un vano ad uso soffitta al piano secondo-sottotetto,
nei confini: vano scala, Corso Italia, ragioni di al-
tri condomini, salvi ecc.;

- vari vani di servizio ad uso archivi e centrale im-
pianti al piano secondo-sottotetto, nei confini: vano
scala, Corso Italia, via della Repubblica, Largo Odo-
risio, salvi ecc.

Identificato al Catasto Fabbricati di Raiano (AQ),
come segue:

foglio 11, mappali:

1122/13 (sub tredici) Corso Italia, p.1-2, int.2, sca-
la A, Cat.A/2, cl.3, vani 4, R.C.278,89;

1122/19 (sub diciannove) Corso Italia, p.T-2, Cat.D/5,
R.C.10.236,18.

Sono compresi i proporzionali diritti di compro-
prietà sugli enti accessori, i servizi generali e le
parti dell'edificio forzatamente comuni a norma del-
l'art.1117 C.C. e delle vigenti disposizioni di legge
in materia di condominio degli edifici, nonché sulle
parti comuni per legge, titolo e destinazione e quali
risultanti dai relativi elaborati planimetrici.

PROVENIENZE:

	- conferimento Notaio Domenico Trecco de L'Aquila in data 13.8.1992 rep.n.228514/25127, registrato a L'Aquila in data 20.8.1992 al n.1373, trascritto a L'Aquila in data 7.9.1992 al n.12394 part.;	
	- compravendita Notaio Francesco Pettinelli di Sulmona in data 23.5.1983 rep.n.92475/20187, registrato a Sulmona in data 6.6.1983 al n.609, trascritto a L'Aquila in data 27.5.1983 al n.6306 part.;	
	S) - porzione di fabbricato civile in condominio, di vecchia costruzione, con circostante area cortiliva condominiale di superficie inferiore a mq.5.000, ed annessa area cortiliva esterna in diritto di uso perpetuo, gravata da diritto di passaggio, come infra meglio precisato, posto in Comune di Rocca di Mezzo (AQ), località Capenato, via Orti di Santa Maria, detta anche Passeggiata per Santa Maria, e precisamente la porzione costituita da:	
	- vari vani di servizio ad uso archivi, deposito, centrale impianti, caveau, ecc., al piano primo-sottostrada, nei confini: vano scala, area cortiliva da più lati, salvi ecc.;	
	- un ampio locale ad uso sportello bancario, con uffici servizi ed accessori al piano terra, nei confini: via Orti di Santa Maria, ragioni S.S.5 Bis, area cor-	

tiliva, salvi ecc.;

- un appartamento al piano primo composto di ingresso, cucina, corridoio, soggiorno, due camere da letto e un bagno, nei confini: vano scala, area cortiliva da più lati, beni di cui infra, salvi ecc.;

- una cantina al piano primo-sottostrada, nei confini: corridoio comune, vano scala, beni di cui infra, salvi ecc.;

- un piccolo appartamento al piano primo composto di ingresso, cucina con soggiorno, corridoio, una camera da letto e un bagno, nei confini: vano scala, area cortiliva, beni di cui sopra, salvi ecc.;

- una cantina al piano primo-sottostrada, nei confini: corridoio comune, vano scala, beni di cui sopra, salvi ecc.

Identificato al Catasto Fabbricati di Rocca di Mezzo

(AQ), come segue:

foglio 40, mappali:

675/3 (sub tre) via Orti di Santa Maria, Cat.D/5, R.C.3.098,74;

675/4 (sub quattro) via Orti di Santa Maria, int.1, Cat.A/2, cl.2, vani 3, R.C.294,38;

675/5 (sub cinque) via Orti di Santa Maria, int.2, Cat.A/2, cl.2, vani 5,5, R.C.539,70.

	Il terreno in diritto di uso perpetuo è identificato	
	al Catasto Terreni di Rocca di Mezzo (AQ), come segue:	
	foglio 40, mappale:	
	959 di Ha 00.04.55 R.D.1,06 R.A.0,59.	
	Sono compresi i proporzionali diritti di comproprietà	
	sugli enti accessori, i servizi generali e le parti	
	dell'edificio forzatamente comuni a norma del-	
	l'art.1117 C.C. e delle vigenti disposizioni di legge	
	in materia di condominio degli edifici, nonché sulle	
	parti comuni per legge, titolo e destinazione e quali	
	risultanti dai relativi elaborati planimetrici.	
	Si precisa che l'area cortiliva esterna in uso perpe-	
	tuo (foglio 40, mappale 959) alla Banca "Carispaq -	
	Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila -	
	S.p.A.", è gravata dal diritto di passaggio e transito	
	veicolare e pedonale a favore della società "DIPCO CO-	
	STRUZIONI - S.r.l.", con sede a Rocca di Mezzo, e la	
	Banca "Carispaq - Cassa di Risparmio della Provincia	
	dell'Aquila - S.p.A.", gode a sua volta della servitù	
	attiva perpetua di passaggio pedonale, a favore dei	
	dipendenti della Banca, operai e clienti, a carico	
	della residua proprietà "DIPCO COSTRUZIONI - S.r.l.",	
	di cui al foglio 40, mappale 962, secondo il tracciato	
	indicato coi puntini neri piccoli nella planimetria	
	allegata sotto la lettera "C" all'infra citato atto	

Notaio Giovanni Fanti De Aquila in data 12.11.1980

rep.n.119260/20734.

PROVENIENZE:

- conferimento Notaio Domenico Trecco de L'Aquila in data 13.8.1992 rep.n.228514/25127, registrato a L'Aquila in data 20.8.1992 al n.1373, trascritto a L'Aquila in data 7.9.1992 al n.12394 part., precisandosi che in detto atto Notaio Trecco non è stato menzionato il terreno in uso perpetuo, di cui al foglio 40, map-pale 959;

- compravendita Notaio Giovanni Fanti de L'Aquila in data 10.8.1979 rep.n.117924, debitamente registrato a L'Aquila, trascritto a L'Aquila in data 1.9.1979 al n.7894 part.;

- atto di cessione di terreno in uso Notaio Giovanni Fanti de L'Aquila in data 12.11.1980 rep.n.119260/20734, registrato a L'Aquila in data 2.12.1980 al n.4154, trascritto a L'Aquila in data 15.11.1980 al n.12260 part.

T) - fabbricato civile da terra a cielo, di vecchia costruzione, con adiacente area cortiliva in proprietà esclusiva di superficie inferiore a mq.5.000, danneggiato a causa del sisma del 6.4.2009, posto in Comune di San Demetrio Nè Vestini (L'Aquila), via dell'Indi-

	pendenza (già Piazza A. Pellegrini), e precisamente	
	la porzione costituita da:	
	- vani di servizio ad uso archivi, cantina, centrale	
	termica, un garage e scala al piano seminterrato;	
	- scala, un ampio locale ad uso sportello bancario,	
	con uffici, servizi ed accessori al piano terra;	
	- scala e un appartamento di civile abitazione al pia-	
	no primo composto di: ingresso, cucina, corridoio,	
	soggiorno, tre camere da letto e due bagni;	
	il tutto nei confini: via dell'Indipendenza (già piaz-	
	za A.Pellegrini), ragioni Leonardis, via Scura, ragio-	
	ni di altri, salvi ecc.	
	Identificato al Catasto Fabbricati di San Demetrio	
	Nè Vestini (AQ), come segue:	
	foglio 16, mappali:	
	153/1 (sub uno) via dell'Indipendenza, p.S1, Cat.C/6,	
	cl.20, mq.25, R.C.71,01;	
	153/2 (sub due) via dell'Indipendenza, Cat.D/5,	
	R.C.1.394,43;	
	153/3 (sub tre) via dell'Indipendenza, Cat.A/2, cl.2,	
	vani 5,5, R.C.383,47.	
	Sono compresi i proporzionali diritti di comproprietà	
	sugli enti accessori, i servizi generali e le parti	
	dell'edificio forzatamente comuni a norma del-	

l'art.1117 C.C. e delle vigenti disposizioni di legge in materia di condominio degli edifici, nonché sulle parti comuni per legge, titolo e destinazione e quali risultanti dai relativi elaborati planimetrici.

PROVENIENZE:

- conferimento Notaio Domenico Trecco de L'Aquila in data 13.8.1992 rep.n.228514/25127, registrato a L'Aquila in data 20.8.1992 al n.1373, trascritto a L'Aquila in data 7.9.1992 al n.12394 part.;

- compravendita Notaio Giovanni Fanti de L'Aquila in data 27.9.1971 rep.n.101990, registrato a L'Aquila in data 29.9.1971 al n.2737, trascritto a L'Aquila in data 29.9.1971 al n.12350 part.

U) - porzione di fabbricato civile in condominio, di vecchia costruzione, con adiacente area cortiliva condominiale di superficie inferiore a mq.5.000, posto in Comune di Scanno (AQ), Via Santa Maria di Loreto, e precisamente la porzione costituita da:

- vari locali adibiti a sportello bancario, con uffici, servizi ed accessori, al piano terra; nei confini: Via Santa Maria di Loreto, parti comuni, ragioni di altri condomini, salvi ecc.;

- due vani ad uso legnaia e centrale termica al piano interrato; nei confini: vano scale, cortile comune da

	più lati, salvi ecc.;	
	- un appartamento al piano primo composto di ingresso,	
	cucina, sala da pranzo, tre camere, due bagni, due	
	balconi e terrazzo; nei confini: vano scale comune,	
	ragioni Paletta, salvi ecc.	
	Identificato al Catasto Fabbricati di Scanno (AQ),	
	giusta le combinate risultanze del certificato cata-	
	stale, della denuncia di variazione, presentata al-	
	l'U.T.E. competente in data 6.7.2006	
	prot.n.AQ-0105630, e del relativo elaborato planime-	
	trico, cui le parti fanno espresso riferimento, come	
	segue:	
	foglio 22, mappali:	
	2537/4 (sub quattro) Via Santa Maria di Loreto p.T-1,	
	Cat.D/5, R.C. 3.305,32;	
	2537/5 (sub cinque) Via Santa Maria di Loreto n.7,	
	p.T-1, Cat.A/2, cl.2, vani 6, R.C. 588,76;	
	2537/7 (sub sette) mappale graffato al precedente.	
	Sono compresi i proporzionali diritti di comproprietà	
	sugli enti accessori, i servizi generali e le parti	
	dell'edificio forzatamente comuni a norma del-	
	l'art.1117 C.C. e delle vigenti disposizioni di legge	
	in materia di condominio degli edifici, nonchè sulle	
	parti comuni per legge, titolo e destinazione e quali	

risultanti dai relativi elaborati planimetrici.

PROVENIENZE:

- conferimento Notaio Domenico Trecco de L'Aquila in data 13.8.1992 rep.n.228514/25127, registrato a L'Aquila in data 20.8.1992 al n.1373, trascritto a L'Aquila in data 7.9.1992 al n.12394 part.;

- compravendita Notaio Giuseppe De Sanctis de L'Aquila in data 14.10.1954 rep.n.16440, registrata a L'Aquila in data 23.10.1954 al n.1036 vol.215, trascritta a L'Aquila in data 26.10.1954 al n.42132 part.

V) - porzione di fabbricato civile in condominio, di vecchia costruzione, con adiacente area cortiliva di superficie inferiore a mq.5.000, posto in Comune di Tagliacozzo (AQ), Piazza Duca gli Abruzzi, angolo Via Fabio Filzi, e precisamente la porzione costituita da:

- vari locali adibiti a sportello bancario, uffici, deposito, caveau, locali tecnici, servizi e scale al piano terra; scale, uffici, archivio, magazzino, servizi ed accessori e terrazza al piano primo; nei confini: bene di cui infra, scala esterna, corte comune da più lati, Piazza Duca degli Abruzzi, Via Fabio Filzi, salvi ecc.;

- locali ad uso ufficio, con servizi ed accessori al piano primo, cui si accede tramite scala esterna, nei

confini: beni di cui sopra, Piazza Duca degli Abruzzi, scala esterna, Via Filzi, salvi ecc.

Identificato al Catasto Fabbricati di Tagliacozzo (AQ), come segue:

foglio 44, mappali:

205/8 (sub otto) Piazza Duca degli Abruzzi snc, p.T-1, Z.C.1, Cat.D/5, R.C.8.480;

205/9 (sub nove) Piazza Duca degli Abruzzi snc, p.1, Z.C.1, Cat.A/10, cl.U, vani 5, R.C. 1.149,12.

Si precisa che il preesistente mappale 408 di mq.140 è stato soppresso ed unito al mappale 205.

Sono compresi i proporzionali diritti di comproprietà sugli enti accessori, i servizi generali e le parti dell'edificio forzatamente comuni a norma dell'art.1117 C.C. e delle vigenti disposizioni di legge in materia di condominio degli edifici, nonché sulle parti comuni per legge, titolo e destinazione e quali risultanti dai relativi elaborati planimetrici.

PROVENIENZE:

- conferimento Notaio Domenico Trecco de L'Aquila in data 13.8.1992 rep.n.228514/25127, registrato a L'Aquila in data 20.8.1992 al n.1373, trascritto a L'Aquila in data 7.9.1992 al n.12394 part.;

- compravendita Notaio Giovanni Stornelli di Avezzano

in data 29.4.1981 rep.n.140275/20492, debitamente registrato, trascritto a L'Aquila in data 6.5.1981 al n.4699 part.

W) - porzione di fabbricato civile in condominio, di vecchia costruzione, con adiacente poca area cortiliva condominiale di superficie inferiore a mq.5.000, posto in Comune di Trasacco (AQ), Piazza Umberto I°, e precisamente la porzione costituita da:

- vari locali adibiti a sportello bancario, uffici, archivi, ripostigli, caveau, locali tecnici, con servizi ed accessori, disposto sui piani sottostrada, terra e sottotetto; nei confini: Piazza Umberto I°, Chiesa di San Cesidio, ragioni Tullio, ragioni di altri condomini, salvi ecc.

Identificato al Catasto Fabbricati di Trasacco (AQ), come segue:

foglio 9, mappale:

655/7 (sub sette) Piazza Umberto I°, p.S1-T, Cat.D/5, R.C.4.503,50.

Sono compresi i proporzionali diritti di comproprietà sugli enti accessori, i servizi generali e le parti dell'edificio forzatamente comuni a norma dell'art.1117 C.C. e delle vigenti disposizioni di legge

in materia di condominio degli edifici, nonché sulle parti comuni per legge, titolo e destinazione e quali risultanti dai relativi elaborati planimetrici.

PROVENIENZE:

- conferimento Notaio Domenico Trecco de L'Aquila in data 13.8.1992 rep.n.228514/25127, registrato a L'Aquila in data 20.8.1992 al n.1373, trascritto a L'Aquila in data 7.9.1992 al n.12394 part.;

- compravendita Notaio Giovanni Fanti de L'Aquila in data 13.9.1972 rep.n.106553, registrato a L'Aquila in data 14.9.1972 al n.2708, trascritto a L'Aquila in data 14.9.1972 al n.12689 part.

X) - porzione di fabbricato civile in condominio, di vecchia costruzione, con adiacente poca area cortiliva condominiale di superficie inferiore a mq.5.000, posto in Roma, Corso Vittorio Emanuele II°, angolo Via Giovanni Giraud, e precisamente la porzione costituita da:

- vari locali adibiti a sportello bancario, uffici, servizi ed accessori, con scale al piano terra; caveau e locali tecnici al piano interrato; nei confini: Corso Vittorio Emanuele II°, Via Giovanni Giraud, corte comune, vano scala e androne condominiale, ragioni Amadio, salvi ecc.

Identificato al Catasto Fabbricati di Roma, giusta

le combinate risultanze del certificato catastale,
della denuncia di variazione presentata all'U.T.E.
competente in data 17.4.2013 prot.n.RM-0303902 e del
relativo elaborato planimetrico, cui le parti fanno e-
spresso riferimento, come segue:

foglio 485, mappale:

242/1 (sub uno) Corso Vittorio Emanuele II° n.299
n.301 n.303, p.T-S1, Z.C.2, Cat.D/5, R.C. 27.410.

Sono compresi i proporzionali diritti di comproprietà
sugli enti accessori, i servizi generali e le parti
dell'edificio forzatamente comuni a norma del-
l'art.1117 C.C. e delle vigenti disposizioni di legge
in materia di condominio degli edifici, nonché sulle
parti comuni per legge, titolo e destinazione e quali
risultanti dai relativi elaborati planimetrici.

PROVENIENZE:

- conferimento Notaio Domenico Trecco de L'Aquila in
data 13.8.1992 rep.n.228514/25127, registrato a L'A-
quila in data 20.8.1992 al n.1373, trascritto a Roma
1° in data 22.9.1992 al n.39815 part.;

- compravendita Notaio Claudio De Vivo di Roma in data
8.5.1984 rep.n.1102/650, registrato a Roma in data
28.5.1984 al n.258/17/14, trascritto a Roma 1° in data
1.6.1984 al n.35450 part.

	Y) - porzione di un complesso immobiliare, di vecchia	
	costruzione, con adiacente area cortiliva condominiale	
	di superficie inferiore a mq.5.000, posto in Comune di	
	Fiumicino (ex Comune di Roma), con accesso dalla Tra-	
	versa di Piazza Carlo Alberto dalla Chiesa, "Edificio	
	C", e precisamente la porzione costituita da:	
	- locale al piano terra adibito a sportello bancario,	
	con uffici, servizi ed accessori; nei confini: ragioni	
	di altri condomini, corte comune da più lati, salvi	
	ecc.;	
	- un posto auto coperto al piano interrato, distinto	
	con il numero 31; nei confini: ragioni di altri condo-	
	mini da più lati, area di manovra, bene di cui infra,	
	salvi ecc.;	
	- un posto auto coperto al piano interrato, distinto	
	con il numero 32; nei confini: bene di cui sopra, ter-	
	rapieno, area di manovra, salvi ecc.	
	Identificato al Catasto Fabbricati di Fiumicino (Co-	
	mune catastale di Roma), come segue:	
	foglio 743, mappali:	
	388/15 (sub quindici) Traversa da Piazza Alberto della	
	Chiesa s.n.c. p.T., interno 1, scala A, edificio C,	
	Z.C. 7, Cat. C/1, cl.7, mq.198, R.C. 4.509,60;	
	388/75 (sub settantacinque) Traversa da Piazza Alberto	

della Chiesa s.n.c. p.S1, interno 31, scala A, edificio C, Z.C. 7, Cat. C/6, cl.1, mq.15, R.C. 66,62;

388/76 (sub settantasei) Traversa da Piazza Alberto della Chiesa s.n.c. p.S1, interno 32, scala A, edificio C, Z.C. 7, Cat. C/6, cl.1, mq.15, R.C. 66,62.

Sono compresi i proporzionali diritti di comproprietà sugli enti accessori, i servizi generali e le parti dell'edificio forzatamente comuni a norma dell'art.1117 C.C. e delle vigenti disposizioni di legge in materia di condominio degli edifici, nonché sulle parti comuni per legge, titolo e destinazione e quali risultanti dai relativi elaborati planimetrici.

PROVENIENZA:

- compravendita Notaio Luca Amato di Roma in data 14.10.2009 rep.n.31856/9406, registrato a Roma 5° in data 2.11.2009 al n.20723 serie 1T, trascritto a Roma 2° in data 3.11.2009 al n.36045 part.

Per tutto quanto qui non indicato si fa espresso rinvio alla descrizione degli immobili, ai confini e ai dati catastali che sono contenuti nei rispettivi titoli di provenienza e che risultano nei competenti Uffici Catastali, con la precisazione inoltre che la società incorporante è espressamente autorizzata ad

intervenire, a mezzo dei suoi legali rappresentanti, a qualsiasi atto integrativo, modificativo, di precisazione, di rettifica, di ratifica, convalida e conferma in ordine alla descrizione, elencazione e identificazione catastale relativamente a tutti gli immobili delle società incorporate anche se eventualmente non menzionati nel presente elenco descrittivo.

F.to Marola Raffaele

" Scopa Lelio

" Vescovi Emilio

" Caselli Ettore

" Dott.Proc.FRANCO SOLI, Notaio.

Allegato "C" all'atto rep.n.41764/12988

ELENCO ANALITICO IMMOBILI DELLA "BANCA POPOLARE DI
LANCIANO E SULMONA - S.p.A.", CON SEDE A LANCIANO (CH).

A) - porzione di fabbricato civile in condominio, di vecchia costruzione, con adiacente area cortiliva condominiale di superficie inferiore a mq.5.000, posto in Comune di Lanciano (Chieti), via Luigi De Crecchio n.36, angolo via Dalmazia e Corso Bandiera, e precisamente la porzione costituita da:

- locale di servizio ad uso centrale termica al piano interrato, nei confini: vano scala, corridoio comune, Corso Bandiera, salvi ecc.;

- vari locali adibiti a sportello bancario, uffici, archivio, sala riunioni, servizi ed accessori disposti ai piani terra, ammezzato, primo e secondo, collegati fra loro da scala interna, avente ingresso da via Luigi De Crecchio, nei confini: via Luigi De Crecchio, via Dalmazia, Corso Bandiera, ingresso condominiale, pianerottolo comune, vano scala, salvi ecc.;

- un vano ad uso soffitta al piano sesto, nei confini: corridoio comune, Corso Bandiera, ragioni di altri condomini da più lati, salvi ecc.

Identificato al Catasto Fabbricati di Lanciano (Chieti), come segue:

foglio 25, mappale:

1371/36 (sub trentasei) Corso Bandiera, p.S1-T-1-2-6,

Cat.D/5, R.C.14.873,96.

Sono compresi i proporzionali diritti di comproprietà sugli enti accessori, i servizi generali e le parti dell'edificio forzatamente comuni a norma dell'art.1117 C.C. e delle vigenti disposizioni di legge in materia di condominio degli edifici, nonché sulle parti comuni per legge, titolo e destinazione e quali risultanti dai relativi elaborati planimetrici.

PROVENIENZE:

- atto di fusione Notaio Giuseppe Colantonio di Lanciano in data 13.4.1991 rep.n.102580/23748, registrato a Lanciano in data 15.4.1991 al n.625/1, trascritto a Chieti in data 10.5.1991 al n.6296 part.;

- atto di trasformazione in società per azioni Notaio Giuseppe Colantonio di Lanciano in data 28.5.1995 rep.n.132684/28793, registrato a Lanciano in data 19.6.1995 al n.1009, trascritto a Chieti in data 7.8.1995 al n.8435 part.;

- compravendita Notaio Maria Emanuela Vesce di S.Vito Chietino in data 30.12.1970 rep.n.4299/401, registrato a Lanciano in data 13.1.1971 al n.103 vol.196, trascritto a Chieti in data 27.1.1971 al n.1387 part.;

- compravendita Notaio Giuseppa Gatto di Villa S.Maria in data 2.8.1972 rep.n.386/163, debitamente registrato, trascritto a Chieti in data 21.8.1972 al n.10112 part.

Si precisa che la porzione immobiliare in oggetto è gravata da un pignoramento immobiliare, trascritto a Chieti in data 2.12.1995 al n.12605 part., a favore della società "COAL Soc.Coop. a r.l.", con sede a Camerano, per il quale il sig. Giudice delle Esecuzioni del Tribunale di Lanciano ha ordinato la cancellazione, essendo estinta la procedura esecutiva, con ordinanza in data 18.6.2001.

B) - fabbricato civile da terra a cielo, di vecchia costruzione, con circostante area cortiliva in proprietà esclusiva, di superficie inferiore a mq.5.000, disposto su piani secondo-interrato, primo-interrato, terra, primo, secondo, terzo, quarto (tecnico), adibito a sede centrale - direzione generale della Banca, con vari locali ad uso uffici, segreteria, archivi, sale riunioni, sale d'attesa, terrazza, portico, garage, servizi ed accessori, ecc., posto il tutto in Comune di Lanciano (Chieti), località Cappuccini, viale Cappuccini, nei confini: ragioni di cui ai mappali 1323, 4346, 4323, parcheggio pubblico, Viale Cappucci-

ni, salvi ecc.

Identificato al Catasto Fabbricati di Lanciano

(Chieti), come segue:

foglio 24, mappali:

4479/2 (sub due) viale Cappuccini, p.S1, Cat.D/1,

R.C.5.298,85;

4479/3 (sub tre) viale Cappuccini, p.T-1-2-3-4-S1,

Cat.D/5, R.C.144.037,76.

PROVENIENZE:

- atto di fusione Notaio Giuseppe Colantonio di Lanciano in data 13.4.1991 rep.n.102580/23748, registrato a Lanciano in data 15.4.1991 al n.625/1, trascritto a Chieti in data 10.5.1991 al n.6296 part.;

- atto di trasformazione in società per azioni Notaio Giuseppe Colantonio di Lanciano in data 28.5.1995 rep.n.132684/28793, registrato a Lanciano in data 19.6.1995 al n.1009, trascritto a Chieti in data 7.8.1995 al n.8435 part.;

- compravendita Notaio Rocco Marino di Lanciano in data 11.4.1985 rep.n.19149/11938, registrato a Lanciano in data 16.4.1985 al n.1329 serie I, trascritto a Chieti in data 26.4.1985 al n.4891 part., precisandosi a titolo di integrazione, di sanatoria e di conferma ex art.30, comma 4 bis del D.P.R. n.380/2001, che fra

la data di rilascio del certificato di destinazione urbanistica allegato all'atto medesimo e la data di stipula del suddetto atto Notaio Rocco Marino di Lanciano in data 11.4.1985 rep.n.19149/11938, non erano intervenute modifiche agli strumenti urbanistici adottati.

C) - fabbricato civile da terra a cielo, di vecchia costruzione, con circostante area cortiliva in proprietà esclusiva, di superficie inferiore a mq.5.000, disposto sui piani terra e primo, comprendente diversi vani adibiti a direzione distaccata della Banca, con uffici, segreteria, archivi, sale riunioni, sale d'attesa, locale ristoro, locale server, disimpegni, cabina elettrica, servizi ed accessori, con adiacenti due piccole porzioni di area cortiliva adibite a strada pertinenziale di mq.180 circa, posto il tutto in Comune di Lanciano (Chieti), località Follani o Gaeta, con accesso da Rione Gaeta, nei confini: ragioni Ferrovia Sangritana, ragioni di cui ai mappali 1197, 4640, 769, Rione Gaeta, salvi ecc.

Identificato al Catasto di Lanciano (Chieti), come segue:

- CATASTO FABBRICATI: giusta le combinate risultanze del certificato catastale, della denuncia di variazio-

	ne, presentata all'U.T.E. competente in data 8.2.2012	
	prott.nn. CH-0017853-CH-0017870 e del relativo elabo-	
	rato planimetrico, cui le parti fanno espresso riferi-	
	mento, come segue:	
	foglio 32, mappali:	
	739/9 (sub nove) Rione Gaeta n.SN, p.T, Cat.A/10,	
	cl.2, vani 14,5, R.C.4.043,86;	
	739/10 (sub dieci) Rione Gaeta n.SN, p.1, Cat.A/10,	
	cl.2, vani 17, R.C.4.741,07;	
	739/1 (sub uno) Rione Gaeta, p.T, B.C.N.C., area cor-	
	tiliva;	
	- <u>CATASTO TERRENI</u> :	
	foglio 32, mappali:	
	738 di Ha 00.01.45 R.D.0,67 R.A.0,52	
	766 di Ha 00.00.35 R.D.0,16 R.A.0,13	
	Totali Ha 00.01.80 R.D.0,83 R.A.0,65.	
	(precisandosi che l'attuale mappale 766 del foglio 32,	
	deriva dal mappale 738, in forza di frazionamento	
	n.5277 del 20.12.1980, in atti dal 27.6.1986 - Garo-	
	fali B.).	
	Si precisa che le due piccole porzioni di area cor-	
	tiliva esterna, adibite a strada pertinenziale ed i-	
	dentificate al foglio 32, mappali 738-766, sono grava-	
	te di servitù passiva di passaggio con qualsiasi mezzo	
	a favore dei terreni limitrofi di proprietà di terzi o	

loro aventi causa.

PROVENIENZE:

- atto di fusione Notaio Giuseppe Colantonio di Lanciano in data 13.4.1991 rep.n.102580/23748, registrato a Lanciano in data 15.4.1991 al n.625/1, trascritto a Chieti in data 10.5.1991 al n.6296 part.;

- atto di trasformazione in società per azioni Notaio Giuseppe Colantonio di Lanciano in data 28.5.1995 rep.n.132684/28793, registrato a Lanciano in data 19.6.1995 al n.1009, trascritto a Chieti in data 7.8.1995 al n.8435 part.;

precisandosi che in detti atti è stato erroneamente ommesso il mappale 766, derivato dal mappale 738;

- compravendita Notaio Zefferino Di Salvo di Lanciano in data 1.2.1990 rep.n.36252/5272, debitamente registrato, trascritto a Chieti in data 2.2.1990 al n.1608 part.

D) - fabbricato civile da terra a cielo, di vecchia costruzione, disposto ai piani terra e primo, sito in Comune di Crecchio (Chieti), Corso Umberto I n.2, e precisamente la porzione costituita da:

- vari locali ad uso sportello bancario, sala per il pubblico, uffici, scala interna, servizi ed accessori al piano terra;

	- scala, uffici, archivio, corridoio, servizi ed accessori al piano primo;	
	il tutto nei confini: Corso Umberto I, Piazza Castello, ragioni Valentini, salvi ecc.	
	Identificato al Catasto Fabbricati di Crecchio (Chieti), come segue:	
	foglio 7, mappale:	
	1140 Corso Umberto I n.2, p.T-1, Cat.D/5, R.C.4.234,95 (ex mappale 780).	
	Sono compresi i proporzionali diritti di proprietà sugli enti accessori, i servizi generali e le parti dell'edificio forzatamente comuni a norma dell'art.1117 C.C. e delle vigenti disposizioni di legge in materia di condominio degli edifici, ed in particolare su muri divisorii da terra a cielo, fondamenta, tetti, ecc., nonché sulle parti comuni per legge, titolo e destinazione e quali risultanti dai relativi elaborati planimetrici.	
	<u>PROVENIENZA:</u>	
	- compravendita Notaio Loredana Borrelli di Ortona in data 24.3.1997 rep.n.10672/3246, registrato a Ortona in data 11.4.1997 al n.94, trascritto a Chieti in data 15.4.1997 al n.4477 part.	

E) - porzione di fabbricato civile in condominio, di vecchia costruzione, con adiacente area cortiliva condominiale di superficie inferiore a mq.5.000, facente parte del complesso immobiliare denominato "Il Poggio", Palazzina B, posto in Comune di Fara San Martino (Chieti), località Capo La Terra o Paradiso, con accesso da Strada S.S. n.263-SNC o Contrada Paradiso, e precisamente la porzione costituita da:

- un locale di servizio ad uso archivio al piano interrato, nei confini: corridoi comune, vano scala, ragioni di altri condomini, salvi ecc.;

- vari locali ad uso sportello bancario, uffici, servizi ed accessori al piano terra, nei confini: area cortiliva comune, vano scala, Contrada Paradiso, ragioni di altri condomini, salvi ecc.

Identificato al Catasto Fabbricati di Fara San Martino (Chieti), come segue:
foglio 23, mappale:

138/62 (sub sessantadue) S.S. N.263 SNC, p.S1-T,
Cat.D/5, R.C.2.750.

Sono compresi i proporzionali diritti di proprietà sugli enti accessori, i servizi generali e le parti dell'edificio forzatamente comuni a norma dell'art.1117 C.C. e delle vigenti disposizioni di legge

in materia di condominio degli edifici, nonché sulle parti comuni per legge, titolo e destinazione e quali risultanti dai relativi elaborati planimetrici, ed in particolare l'area cortiliva circostante il fabbricato del quale costituisce accessorio e pertinenza è di superficie inferiore a mq.5.000.

PROVENIENZE:

- atto di fusione Notaio Giuseppe Colantonio di Lanciano in data 13.4.1991 rep.n.102580/23748, registrato a Lanciano in data 15.4.1991 al n.625/1, trascritto a Chieti in data 10.5.1991 al n.6296 part.;

- atto di trasformazione in società per azioni Notaio Giuseppe Colantonio di Lanciano in data 28.5.1995 rep.n.132684/28793, registrato a Lanciano in data 19.6.1995 al n.1009, trascritto a Chieti in data 7.8.1995 al n.8435 part.;

- compravendita Notaio Rocco Marino di Lanciano in data 19.3.1986 rep.n.19991, registrato a Lanciano in data 24.3.1986 al n.1003, trascritto a Chieti in data 4.4.1986 al n.3570 part.;

- compravendita Notaio Rocco Marino di Lanciano in data 14.10.1987 rep.n.21561/13046, registrato a Lanciano in data 19.10.1987 al n.1042, trascritto a Chieti in data 29.10.1987 al n.12617 part.

F) - porzione di fabbricato civile in condominio, di vecchia costruzione, con adiacenti area cortiliva condominiale, ed area cortiliva in proprietà esclusiva ad uso parcheggio, aree di superficie inferiore a mq.5.000, posto in Comune di Francavilla Al Mare (Chieti), via Primo Vere n.98, viale Alcione, e precisamente la porzione costituita da:

- tre vani ad uso garages, fra loro contigui al piano interrato, nei confini: distacco eredi Lorito, corridoi di manovra da due lati, ragioni di altri condomini, salvi ecc.;

- vari locali ad uso sportello bancario disposti sui piani terra e primo, collegati fra loro da scala interna, con uffici, corridoi, servizi ed accessori, nei confini: vano scala, vano ascensore, via Primo Vere, area cortiliva esclusiva ad uso parcheggio di cui infra, ragioni di altri condomini, salvi ecc.;

- area cortiliva esclusiva ad uso parcheggio adiacente lo sportello bancario di cui sopra, del quale costituisce accessorio e pertinenza, di superficie inferiore a mq.5.000, nei confini: beni di cui sopra, via Primo Vere, ragioni di altri condomini, salvi ecc.

Identificato al Catasto Fabbricati di Francavilla Al Mare (Chieti), come segue:
foglio 9, mappali:

	51/40 (sub quaranta) via Primo Vere, p.S1, ZC.1,	
	Cat.C/6, cl.4, mq.17, R.C.64,09;	
	51/47 (sub quarantasette) via Primo Vere, p.S1, ZC.1,	
	Cat.C/6, cl.4, mq.20, R.C.75,40;	
	51/48 (sub quarantotto) via Primo Vere, p.S1, ZC.1,	
	Cat.C/6, cl.4, mq.20, R.C.75,40;	
	51/57 (sub cinquantasette) via Primo Vere n.98, p.T-1,	
	ZC.1, Cat.D/5, R.C.10.518.	
	Sono compresi i proporzionali diritti di comproprietà sugli enti accessori, i servizi generali e le parti dell'edificio forzatamente comuni a norma dell'art.1117 C.C. e delle vigenti disposizioni di legge in materia di condominio degli edifici, nonché sulle parti comuni per legge, titolo e destinazione e quali risultanti dai relativi elaborati planimetrici.	
	<u>PROVENIENZE:</u>	
	- atto di fusione Notaio Giuseppe Colantonio di Lanciano in data 13.4.1991 rep.n.102580/23748, registrato a Lanciano in data 15.4.1991 al n.625/1, trascritto a Chieti in data 10.5.1991 al n.6296 part.;	
	- atto di trasformazione in società per azioni Notaio Giuseppe Colantonio di Lanciano in data 28.5.1995 rep.n.132684/28793, registrato a Lanciano in data 19.6.1995 al n.1009, trascritto a Chieti in data	

7.8.1995 al n.8435 part.;

- compravendita Notaio Giuseppe Colantonio di Lanciano

in data 26.10.1981 rep.n.29178/9835, registrato a Lan-

ciano in data 16.11.1981 al n.4136 serie I, trascritto

a Chieti in data 21.11.1981 al n.13935 part.;

- compravendita Notaio Zefferino Di Salvo di Lanciano

in data 22.2.1990 rep.n.36530/5335, registrato a Lan-

ciano in data 23.2.1990 al n.460, trascritto a Chieti

in data 23.2.1990 al n.2592 part.;

- compravendita Notaio Zefferino Di Salvo di Lanciano

in data 13.7.1990 rep.n.38391/5572, registrato a Lan-

ciano in data 18.7.1990 al n.1278, trascritto a Chieti

in data 20.7.1990 al n.10135 part.;

- compravendita Notaio Italo De Luca di Lanciano in

data 27.7.1993 rep.n.101441/15783, registrato a Lan-

ciano in data 2.8.1993 al n.1157, trascritto a Chieti

in data 3.8.1993 al n.8460 part.

G) - porzione di fabbricato civile in condominio, di

vecchia costruzione, posto in Comune di Ortona (CH),

località Caldari, Piazza della Chiesa, e precisamente

la porzione costituita da:

- vari locali adibiti a sportello bancario, uffici,

servizi ed accessori, al piano terra; nei confini:

Piazza della Chiesa, Corso della Chiesa, ragioni Maz-

zocone-Isacco, salvi ecc.

Identificato al Catasto Fabbricati di Ortona (CH),

come segue:

foglio 62, mappale:

534/4 (sub quattro) Piazza della Chiesa snc, p.T.,

Cat.D/5, R.C. 2.349,88.

Sono compresi i proporzionali diritti di comproprietà sugli enti accessori, i servizi generali e le parti dell'edificio forzatamente comuni a norma dell'art.1117 C.C. e delle vigenti disposizioni di legge in materia di condominio degli edifici, nonché sulle parti comuni per legge, titolo e destinazione e quali risultanti dai relativi elaborati planimetrici.

PROVENIENZA:

- compravendita Notaio Elena Colantonio di Villa Santa Maria (CH), coadiutore temporaneo dell'avv. Giuseppe Colantonio, Notaio in Lanciano (CH), in data 9.5.1996 rep.n.137310/29923, registrato a Lanciano (CH) in data 27.5.1996 al n.829, trascritto a Chieti in data 29.5.1996 al n.5648 part.

H) - porzione di fabbricato civile in condominio, di vecchia costruzione, posto in Comune di Ortona (CH), Via della Libertà nn.27/31, angolo Via Tommaso Berar-

di, e precisamente la porzione costituita da:

- vari locali adibiti a sportello bancario, uffici,

servizi ed accessori, ai piani terra e ammezzato;

- un vano ad uso deposito al piano primo;

il tutto nei confini: Via Libertà, Via Berardi, Via

XXIV Maggio, ragioni Girometti-Polidoro, Giambuzzi,

salvi ecc.

Identificato al Catasto Fabbricati di Ortona (CH),

giusta le combinate risultanze del certificato cata-

stale, della denuncia di variazione, presentata al-

l'U.T.E. competente in data 11.8.2005

prot.n.CH-0102167, e del relativo elaborato planime-

trico, cui le parti fanno espresso riferimento, come

segue:

foglio 25, mappali:

1301/4 (sub quattro) Via della Libertà n.27 n.31,

p.T., Cat.D/5, R.C. 11.315,57;

1301/5 (sub cinque) mappale graffato al precedente;

2072/1 (sub uno) mappale graffato al precedente.

Sono compresi i proporzionali diritti di compro-
prietà sugli enti accessori, i servizi generali e le

parti dell'edificio forzatamente comuni a norma del-

l'art.1117 C.C. e delle vigenti disposizioni di legge

in materia di condominio degli edifici, nonchè sulle

parti comuni per legge, titolo e destinazione e quali risultanti dai relativi elaborati planimetrici.

PROVENIENZE:

- atto di fusione mediante costituzione di nuova società Notaio Giuseppe Colantonio di Lanciano (CH) in data 13.4.1991 rep.n.102580/23748, registrato a Lanciano (CH) in data 15.4.1991 al n.625/1, trascritto a Chieti in data 10.5.1991 al n.6296 part.;

- atto di trasformazione Notaio Giuseppe Colantonio di Lanciano (CH) in data 28.5.1995 rep.n.132684/28793, registrato a Lanciano (CH) in data 19.6.1995 al n.1009, trascritto a Chieti in data 7.8.1995 al n.8435 part.;

precisandosi peraltro che in detti atti di fusione e di trasformazione la porzione immobiliare in oggetto era stata indicata in modo parzialmente errato;

- compravendita Notaio Salvo Di Salvo di Ortona (CH) in data 20.6.1985 rep.n.8731/4032, registrato ad Ortona (CH) in data 1.7.1985 al n.319 vol.111, trascritto a Chieti in data 25.6.1985 al n.6827 part.

I) - porzione di fabbricato civile in condominio, di vecchia costruzione, posto in Comune di Paglieta (CH), Corso Vittorio Emanuele nn.46/46, e precisamente la porzione costituita da:

- locale adibito a sportello bancario, servizi ed accessori e scale al piano terra;

- scale e due vani ad uso archivio al piano interrato;

- scale, vari locali ad uso uffici, servizi e balcone al piano primo;

il tutto in un sol corpo nei confini: Corso Vittorio Emanuele, parti comuni, ragioni Di Nucci, Genni, salvi ecc.

Identificato al Catasto Fabbricati di Paglieta (CH),
come segue:

foglio 18, mappale:

916/9 (sub nove) Corso Vittorio Emanuele n.44 n.46,
p.T-1-1S, Cat. D/5, R.C.1.497,73.

Sono compresi i proporzionali diritti di proprietà sugli enti accessori, i servizi generali e le parti dell'edificio forzatamente comuni a norma dell'art.1117 C.C. e delle vigenti disposizioni di legge in materia di condominio degli edifici, nonché sulle parti comuni per legge, titolo e destinazione e quali risultanti dai relativi elaborati planimetrici.

PROVENIENZE:

- atto di fusione mediante costituzione di nuova società Notaio Giuseppe Colantonio di Lanciano (CH) in data 13.4.1991 rep.n.102580/23748, registrato a Lan-

		ciano (CH) in data 15.4.1991 al n.625/1, trascritto a
		Chieti in data 10.5.1991 al n.6296 part.;
		- atto di trasformazione Notaio Giuseppe Colantonio di
		Lanciano (CH) in data 28.5.1995 rep.n.132684/28793,
		registrato a Lanciano (CH) in data 19.6.1995 al
		n.1009, trascritto a Chieti in data 7.8.1995 al n.8435
		part.;
		- compravendita Notaio Giuseppe Colantonio di Lanciano
		(CH) in data 17.5.1982 rep.n.32113/10628, debitamente
		registrato, trascritto a Chieti in data 15.6.1982 al
		n.6858 part.
		J) - porzione di fabbricato civile in condominio, di
		vecchia costruzione, con adiacente area cortiliva con-
		dominiale di superficie inferiore a mq.5.000, posto in
		Comune di Palena (CH), Via Roma, e precisamente la
		porzione costituita da:
		- vari locali adibiti a sportello bancario, uffici,
		servizi ed accessori, al piano terra; nei confini:
		parti comuni, ragioni di cui ai mappali:
		466/36-466/35, salvi ecc.;
		- un vano ad uso archivio al piano interrato; nei con-
		fini: parti comuni, corte comune, ragioni di cui al
		mappale 466/20, salvi ecc.
		Identificato al Catasto Fabbricati di Palena (CH),

come segue:

foglio 9, mappale:

466/37 (sub trentasette) Via Roma snc, p.T-S1,
Cat.D/5, R.C. 1.687,50.

Sono compresi i proporzionali diritti di proprietà sugli enti accessori, i servizi generali e le parti dell'edificio forzatamente comuni a norma dell'art.1117 C.C. e delle vigenti disposizioni di legge in materia di condominio degli edifici, nonché sulle parti comuni per legge, titolo e destinazione e quali risultanti dai relativi elaborati planimetrici.

PROVENIENZE:

- atto di fusione mediante costituzione di nuova società Notaio Giuseppe Colantonio di Lanciano (CH) in data 13.4.1991 rep.n.102580/23748, registrato a Lanciano (CH) in data 15.4.1991 al n.625/1, trascritto a Chieti in data 10.5.1991 al n.6296 part.;

- atto di trasformazione Notaio Giuseppe Colantonio di Lanciano (CH) in data 28.5.1995 rep.n.132684/28793, registrato a Lanciano (CH) in data 19.6.1995 al n.1009, trascritto a Chieti in data 7.8.1995 al n.8435 part.;

- compravendita Notaio Rocco Marino di Lanciano (CH) in data 9.12.1988 rep.n.22675/13684, registrato a Lan-

ciano (CH) in data 12.12.1988 al n.2831, trascritto a Chieti in data 20.12.1988 al n.16711 part.

K) - porzione del complesso immobiliare denominato "Nuovo Centro di Sambuceto", con adiacente area cortiliva condominiale, ed annessa area cortiliva in proprietà esclusiva, posto il tutto in Comune di San Giovanni Teatino (CH), Viale Sandro Pertini n.31, e precisamente la porzione costituita da:

- vari locali adibiti a sportello bancario, uffici, servizi ed accessori, al piano terra, con sottostanti ripostiglio e locali tecnici al piano interrato, collegati tra loro mediante scala interna esclusiva;

- area cortiliva in proprietà esclusiva adiacente il fabbricato, del quale costituisce accessorio e pertinenza;

il tutto in un sol corpo, nei confini: corte comune da tre lati, ragioni di cui ai mappali 5240/10-5240/8, salvi ecc.

Identificato al Catasto Fabbricati di San Giovanni Teatino (CH), come segue:

foglio 5, mappali:

5240/74 (sub settantaquattro) Via Cavour snc p.S1-T, Cat.D/5, R.C. 4.745;

5272/174 (sub centosettantaquattro) mappale graffato

al precedente.

Sono compresi i proporzionali diritti di proprietà sugli enti accessori, i servizi generali e le parti dell'edificio forzatamente comuni a norma dell'art.1117 C.C. e delle vigenti disposizioni di legge in materia di condominio degli edifici, nonché sulle parti comuni per legge, titolo e destinazione e quali risultanti dai relativi elaborati planimetrici ed in particolare sull'area urbana di mq.3.190, di uso pubblico, identificata al Catasto Fabbricati del Comune di San Giovanni Teatino (CH) al foglio 5, mappale 5273, ecc.

PROVENIENZA:

- compravendita Notaio Massimo D'Ambrosio di Pescara in data 7.7.2008 rep.n.104553/19989, registrato a Pescara in data 29.7.2008 al n.11384, trascritto a Chieti in data 30.7.2008 al n.10975 part., precisandosi a titolo di integrazione, di sanatoria e di conferma ex art.30, comma 4 bis del D.P.R. n.380/2001, che fra la data di rilascio del certificato di destinazione urbanistica allegato all'atto medesimo e la data di stipula del suddetto atto Notaio Massimo D'Ambrosio di Pescara in data 7.7.2008 rep.n.104553/19989, non erano intervenute modifiche agli strumenti urbanistici adot-

tati.

L) - porzione di fabbricato civile in condominio, di vecchia costruzione, con adiacente area cortiliva condominiale di superficie inferiore a mq.5.000, posto in Comune di Vasto (CH), Via San Michele, angolo Via Tobruk, e precisamente la porzione costituita da:

- un vano ad uso negozio al piano terra, con sottostante vano di deposito, con servizi al piano interrato, collegati tra loro mediante scala interna esclusiva; nei confini: Via San Michele, parti comuni, ragioni Cingaglini, salvi ecc.;

- vari locali adibiti a sportello bancario, uffici, sala riunioni, archivi, locali tecnici, servizi ed accessori al piano terra, con sottostanti centrale termica, camera blindata, servizi ed accessori al piano interrato, collegati tra loro mediante scala interna esclusiva; il tutto nei confini: Via Tobruk, Via San Michele, parti comuni da più lati, ragioni Paolucci, salvi ecc.

Identificato al Catasto Fabbricati di Vasto (Chieti), giusta le combinate risultanze del certificato catastale, delle denunce di variazione, presentate all'U.T.E. competente in data 19.10.2012 prott.nn. CH-0160186 e CH-0160192, e del relativo elaborato pla-

nimetrico, cui le parti fanno espresso riferimento,

come segue:

foglio 39, mappali:

545/2 (sub due) Via San Michele p.T-S1, Cat.C/1, cl.5,
mq.249, R.C.5.259,65;

545/10 (sub dieci) Via San Michele n.4, p.T-S1,
Cat.D/5, R.C. 15.958,52.

Sono compresi i proporzionali diritti di comproprietà
sugli enti accessori, i servizi generali e le parti
dell'edificio forzatamente comuni a norma del-
l'art.1117 C.C. e delle vigenti disposizioni di legge
in materia di condominio degli edifici, nonchè sulle
parti comuni per legge, titolo e destinazione e quali
risultanti dai relativi elaborati planimetrici.

PROVENIENZE:

- atto di fusione mediante costituzione di nuova so-
cietà Notaio Giuseppe Colantonio di Lanciano (CH) in
data 13.4.1991 rep.n.102580/23748, registrato a Lan-
ciano (CH) in data 15.4.1991 al n.625/1, trascritto a
Chieti in data 10.5.1991 al n.6296 part.;

- compravendita Notaio Camillo Litterio di Casalbordi-
no (CH) in data 2.7.1975 rep.n.4723/2543, registrato a
Vasto (CH) il 16.7.1975 al n.1046 vol.227, trascritto
a Chieti in data 24.7.1975 al n.5679 part.;

- atto di cessione Notaio Giuseppe Colantonio di Lanciano (CH) in data 6.3.1995 rep.n.131263/28541, registrato a Lanciano (CH) in data 27.3.1995 al n.488, trascritto a Chieti in data in data 29.3.1995 al n.3523 part.;

- atto di trasformazione Notaio Giuseppe Colantonio di Lanciano (CH) in data 28.5.1995 rep.n.132684/28793, registrato a Lanciano (CH) in data 19.6.1995 al n.1009, trascritto a Chieti in data 7.8.1995 al n.8435 part.

M) - porzione di fabbricato civile in condominio, di vecchia costruzione, con adiacente area cortiliva condominiale di superficie inferiore a mq.5.000, posto in Comune di Vasto (CH), Via Bachelet n.4, angolo Corso Europa, Condominio "La Palma", e precisamente la porzione costituita da:

- vari locali adibiti a sportello bancario, uffici, ripostigli, servizi ed accessori, al piano terra, con sottostanti locali ad uso archivio, locale tecnico, servizi ed accessori al piano interrato, collegati tra loro mediante scala interna esclusiva; nei confini: Via Bachelet, vano scala comune, beni di cui sopra, ragioni "Fratelli Iacovitti - S.r.l.", salvi ecc.;

- lastrico solare; nei confini: beni di cui infra, Via

Bachelet, rampa di accesso ai garages, salvi ecc.

Identificato al Catasto Fabbricati di Vasto (CH), come segue:

foglio 34, mappali:

1525/104 (sub centoquattro) Via Vittorio Bachelet n.4, p.S1-T, Cat.D/5, R.C.6.507,36;

1525/34 (sub trentaquattro) Via Vittorio Bachelet p.T., lastrico solare di mq.82.

PROVENIENZA:

- compravendita Notaio Arnaldo Lo Iacono di Vasto (CH) in data 5.8.1996 rep.n.33283/6628, registrato a Vasto in data 21.8.1996 al n.1442, trascritto a Chieti in data 30.8.1996 al n.9194 part.

Si precisa che la porzione immobiliare in oggetto fa parte di fabbricato condominiale per il quale è stato redatto apposito regolamento di condominio, con annesse tabelle millesimali e pianta planimetrica, depositato agli atti del Notaio Maria Bernardetta Cavallo Marincola di Vasto (CH), in data 11.12.1992 rep.n.17432/4783, registrato Vasto (CH) il 15.12.1992 al n.1132, trascritto a Chieti in data 5.1.1993 al n.42 part.

Si precisa che sulla porzione immobiliare in oggetto ed a carico del precedente proprietario, dopo la data

	di trascrizione dell'acquisto e quindi tardivamente	
	sono state iscritte le seguenti ipoteche giudiziali:	
	- ipoteca giudiziale di originarie lire 500.000.000	
	(cinquecentomilioni), pari ad Euro 258.228,45 (duecen-	
	tocinquantottomiladuecentoventotto virgola quaranta-	
	cinque), iscritta a Chieti in data 22.10.1996 al	
	n.1612 part. a favore della "Banca Toscana S.p.A.",	
	(ora "Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A."), preci-	
	sandosi che con atto Notaio Giovanni Di Pierdomenico	
	di Cepagatti (PE) in data 7.3.2012 rep.n.32890/13107,	
	debitamente registrato, annotato a Chieti in data	
	18.6.2012 al n.1217 part., la società "Banca Monte dei	
	Paschi di Siena S.p.A." ha ceduto e trasferito	
	pro-soluto alla società "KB FINANCE S.p.A.", con sede	
	a Gorizia, il credito derivante dalla suddetta ipoteca;	
	- ipoteca giudiziale di originarie lire 1.007.000.000	
	(unmiliardosettemilioni), pari ad Euro 520.072,10	
	(cinquecentoventimilasettantadue virgola dieci), i-	
	scritta a Chieti in data 9.11.1996 al n.1723 part., a	
	favore del "Credito Italiano S.p.A." ora "Unicredit -	
	S.p.A."	
	N) - porzione di fabbricato civile in condominio, di	
	vecchia costruzione, facente parte di un complesso e-	
	dilizio composto da due fabbricati denominati "Fabbric-	

cato A" e "Fabbricato B", con adiacente area cortiliva

condominiale di superficie inferiore a mq.5.000, posto

in Comune di Campo di Giove (L'Aquila), viale Gugliel-

mo Marconi, Fabbricato "B" e precisamente la porzione

costituita da:

- un locale adibito a sportello bancario, servizi ed

accessori al piano terra, nei confini: vano scala,

ballatoio d'ingresso, corte comune, ragioni di altri

condomini, salvi ecc.

Identificato al Catasto Fabbricati di Campo Di Giove

(L'Aquila), come segue:

foglio 10, mappale:

383/14 (sub quattordici) viale Guglielmo Marconi, p.T,

Cat.D/5, R.C.1.652,66.

Sono compresi i proporzionali diritti di compro-

prietà sugli enti accessori, i servizi generali e le

parti dell'edificio forzatamente comuni a norma del-

l'art.1117 C.C. e delle vigenti disposizioni di legge

in materia di condominio degli edifici, nonchè sulle

parti comuni per legge, titolo e destinazione e quali

risultanti dai relativi elaborati planimetrici.

PROVENIENZE:

- atto di fusione Notaio Giuseppe Colantonio di Lan-

ciano in data 13.4.1991 rep.n.102580/23748, registrato

	a Lanciano in data 15.4.1991 al n.625/1, trascritto a	
	L'Aquila in data 10.5.1991 al n.6417 part.;	
	- atto di trasformazione in società per azioni Notaio	
	Giuseppe Colantonio di Lanciano in data 28.5.1995	
	rep.n.132684/28793, registrato a Lanciano in data	
	19.6.1995 al n.1009, trascritto a L'Aquila in data	
	4.8.1995 al n.9953 part.;	
	- compravendita Notaio Pasquale Rozzi di Pianella in	
	data 6.6.1983 rep.n.39574/13557, registrato a Pescara	
	in data 23.6.1983 al n.4265, trascritto a L'Aquila in	
	data 28.6.1983 al n.7785 part.	
	O) - fabbricato civile da terra a cielo, di vecchia	
	costruzione, disposto sui piani terra e primo, posto	
	in Comune di Castelvecchio Subequo (L'Aquila), via Ro-	
	ma, e precisamente la porzione costituita da:	
	- vari locali adibiti a sportello bancario, uffici,	
	servizi ed accessori, disposto sui piani terra e pri-	
	mo, collegati fra loro da scala interna, con antistan-	
	te piccolo portico, il tutto nei confini: via Roma,	
	piazza I° Maggio, ragioni di cui ai mappali	
	142,143,2653, salvi ecc.	
	Identificato al Catasto Fabbricati di Castelvecchio	
	Subequo (L'Aquila), come segue:	
	foglio 8, mappale:	

2300 (ex 141) via Roma, p.T-1, Cat.D/5, R.C.2.663.

Sono compresi i proporzionali diritti di proprietà sugli enti accessori, i servizi generali e le parti dell'edificio forzatamente comuni a norma dell'art.1117 C.C. e delle vigenti disposizioni di legge in materia di condominio degli edifici, ed in particolare su muri divisorii da terra a cielo, fondamenta, tetti, ecc., nonché sulle parti comuni per legge, titolo e destinazione e quali risultanti dai relativi elaborati planimetrici.

PROVENIENZE:

- atto di fusione Notaio Giuseppe Colantonio di Lanciano in data 13.4.1991 rep.n.102580/23748, registrato a Lanciano in data 15.4.1991 al n.625/1, trascritto a L'Aquila in data 10.5.1991 al n.6417 part.;

- atto di trasformazione in società per azioni Notaio Giuseppe Colantonio di Lanciano in data 28.5.1995 rep.n.132684/28793, registrato a Lanciano in data 19.6.1995 al n.1009, trascritto a L'Aquila in data 4.8.1995 al n.9953 part.;

- compravendita Giuseppe Gaudiosi di Sulmona in data 7.3.1986 rep.n.42613/7493, registrato a Sulmona in data 12.3.1986 al n.269, trascritto a L'Aquila in data 14.3.1986 al n.3127 part.

	P) - appezzamenti di terreno agricolo, in più corpi,	
	senza sovrastanti fabbricati, posti in Comune di In-	
	trodacqua (AQ), località Forcone, nei confini: il pri-	
	mo corpo confina con: ragioni di cui ai mappali	
	449-453-472-470-450-451-454-455-456-458-460, salvi	
	ecc.; il secondo corpo confina con: ragioni di cui ai	
	mappali 111-157-693, Strada Comunale, salvi ecc; il	
	terzo corpo confina con: ragioni di cui ai mappali	
	149-156-155-153-150-151, salvi ecc.; il quarto corpo	
	confina con: ragioni di cui ai mappali 115-118, salvi	
	ecc.	
	Identificato al Catasto Terreni di Introdacqua (AQ),	
	come segue:	
	foglio 15, mappali:	
	452 di Ha 00.43.00 R.D. 2,00 R.A. 1,78	
	foglio 20, mappali:	
	112 di Ha 00.02.80 R.D. 0,13 R.A. 0,12	
	152 di Ha 00.02.80 R.D. 0,13 R.A. 0,12	
	154 di Ha 00.03.60 R.D. 0,17 R.A. 0,15	
	foglio 21, mappale:	
	117 di Ha 00.32.50 R.D. 4,20 R.A. 1,17	
	Totale Ha 00.84.70 R.D. 6,63 R.A. 3,34.	
	<u>PROVENIENZE:</u>	

- atto di fusione mediante costituzione di nuova società Notaio Giuseppe Colantonio di Lanciano (CH) in data 13.4.1991 rep.n.102580/23748, registrato a Lanciano (CH) in data 15.4.1991 al n.625/1, trascritto a L'Aquila in data 10.5.1991 al n.6417 part.;

- atto di trasformazione Notaio Giuseppe Colantonio di Lanciano (CH) in data 28.5.1995 rep.n.132684/28793, registrato a Lanciano (CH) in data 19.6.1995 al n.1009, trascritto a L'Aquila in data 4.8.1995 al n.9953 part., precisandosi che detti mappali sono stati erroneamente omessi in tale atto di trasformazione.

- decreto di trasferimento del sig. Giudice delle esecuzioni del Tribunale di Sulmona in data 20.12.1956, registrato a Sulmona in data 9.1.1957 al n.260 vol.71, trascritto a L'Aquila in data 29.1.1957 al n.985.

Q) - fabbricato civile da terra a cielo, di vecchia costruzione, comprendente vari locali adibiti ad agenzia bancaria, uffici, archivi, servizi ed accessori, disposto sui piani seminterrato, terra e primo, posto in Comune di Introdacqua (AQ), Via Giuseppe Garibaldi n.1, nei confini: Via giuseppe Garibaldi, ragioni di cui ai mappali: 93-94-967, salvi ecc.

Identificato al Catasto Fabbricati di Introdacqua (AQ), come segue:

foglio 16, mappale:

151 Via Giuseppe Garibaldi p.S1-T-1, Cat.D/5,

R.C.2.400.

PROVENIENZE:

- atto di fusione mediante costituzione di nuova società Notaio Giuseppe Colantonio di Lanciano (CH) in data 13.4.1991 rep.n.102580/23748, registrato a Lanciano (CH) in data 15.4.1991 al n.625/1, trascritto a L'Aquila in data 10.5.1991 al n.6417 part.;

- atto di trasformazione Notaio Giuseppe Colantonio di Lanciano (CH) in data 28.5.1995 rep.n.132684/28793, registrato a Lanciano (CH) in data 19.6.1995 al n.1009, trascritto a L'Aquila in data 4.8.1995 al n.9953 part.;

- compravendita Notaio Giuseppe Gaudiosi di Sulmona (AQ) in data 23.6.1988 rep.n.49053/9697, registrato a Sulmona in data 27.6.1988 al n.399 serie 1V, trascritto a L'Aquila in data 1.7.1988 al n.7602 part.

R) - fabbricato civile da terra a cielo, di vecchia costruzione, comprendente vari locali adibiti ad agenzia bancaria, uffici, archivi, ripostigli, locali tecnici, servizi ed accessori, disposto ai piani seminterrato, terra, primo, secondo e terzo, con adiacente

area cortiliva in proprietà esclusiva di superficie inferiore a mq.5.000, posto in Comune di Sulmona (AQ), Piazza del Carmine n.2, nei confini: Piazza del Carmine, Via delle Concerie, Piazza Brigata Maiella, Chiesa del Carmine, ragioni di cui ai mappali: 2707-1925, salvi ecc.

Identificato al Catasto Fabbricati di Sulmona (AQ), come segue:

foglio 61, mappali:

1066/1 (sub uno) Piazza del Carmine n.4, p.S1-T-1, Z.C.1, Cat.D/5, R.C.17.476,90;

1066/2 (sub due) Piazzale Brigata Maiella p.T-1-2-3, Z.C.1, Cat.D/8, R.C.9.482,15.

PROVENIENZE:

- atto di fusione mediante costituzione di nuova società Notaio Giuseppe Colantonio di Lanciano (CH) in data 13.4.1991 rep.n.102580/23748, registrato a Lanciano (CH) in data 15.4.1991 al n.625/1, trascritto a L'Aquila in data 10.5.1991 al n.6417 part.;

- atto di identificazione catastale Notaio Giuseppe Colantonio di Lanciano (CH) in data 8.5.1995 rep.n.132391, debitamente registrato, trascritto a L'Aquila in data 6.6.1995 al n.7253 part.;

- atto di trasformazione Notaio Giuseppe Colantonio di

	Lanciano (CH) in data 28.5.1995 rep.n.132684/28793,	
	registrato a Lanciano (CH) in data 19.6.1995 al	
	n.1009, trascritto a L'Aquila in data 4.8.1995 al	
	n.9953 part.;	
	- atto di permuta del Segretario Generale del Comune	
	di Sulmona in data 24.7.1973 rep.n.1382, registrato a	
	Sulmona in data 4.9.1973 al n.1087 vol.82, non tra-	
	scritto presso l'Agenzia del Territorio de L'Aquila e	
	successivo atto di precisazione del Segretario Genera-	
	le del Comune di Sulmona dott. Francesco Angelini in	
	data 31.1.2006 rep.n.4176, registrato a Sulmona in da-	
	ta 9.2.2006 al n.65, vol.1, trascritto a L'Aquila in	
	data 10.2.2006 al n.2047 part.;	
	- compravendita Notaio Domenico Carugno di Sulmona	
	(AQ) in data 13.3.1971 rep.n.58322/6115, registrata a	
	Sulmona (AQ) in data 1.4.1971 al n.310, trascritta a	
	L'Aquila in data 5.4.1971 al n.4700 part.	
	S) - porzione di fabbricato civile in condominio, di	
	vecchia costruzione, facente parte del complesso edi-	
	lizio denominato "BELA-BESS", composto di sei palazzi-	
	ne, con adiacente area cortiliva condominiale di su-	
	perficie inferiore a mq.5.000, posto in Comune di Sil-	
	vi (Teramo), via Roma, Palazzina "A2", e precisamente	
	la porzione costituita da:	

- vari locali della superficie di circa mq.223, adibiti a sportello bancario, uffici, archivio, servizi ed accessori con antistante portico al piano terra, nei confini: percorso pedonale da due lati, vano scale, galleria, ragioni di altri condomini, salvi ecc.;

- n.4 (quattro) posti auto scoperti, fra loro contigui, al piano terra, antistanti il lato est del locale ad uso sportello bancario di cui sopra, e precisamente i primi quattro a partire dall'angolo nord-est del fabbricato, nei confini: portico antistante, spazio di manovra su due lati, ragioni di altri condomini, salvi ecc.;

- n.2 (due) posti auto scoperti, fra loro adiacenti, al piano terra, antistanti il lato nord del locale ad uso sportello bancario di cui sopra, e precisamente i primi due a partire dall'angolo nord-ovest del fabbricato, nei confini: percorso pedonale, spazio di manovra su tre lati, salvi ecc.;

- n.3 (tre) posti auto scoperti, fra loro contigui al piano terra, antistanti il lato nord del locale ad uso sportello bancario di cui sopra, nei confini: percorso pedonale da due lati, spazio di manovra, scivolo al piano seminterrato, salvi ecc.

Identificato al Catasto Fabbricati di Silvi (Tera-
mo), come segue:

foglio 13, mappali:

2680/23 (sub ventitre) via Roma SN, p.T, ZC.1,

Cat.C/6, cl.1, mq.11, R.C.17,04;

2680/24 (sub ventiquattro) via Roma SN, p.T, ZC.1,

Cat.C/6, cl.1, mq.11, R.C.17,04;

2680/25 (sub venticinque) via Roma SN, p.T, ZC.1,

Cat.C/6, cl.1, mq.11, R.C.17,04;

2680/35 (sub trentacinque) via Roma SN, p.T, scala 2,

edificio A, ZC.1, Cat.C/1, cl.5, mq.223, R.C.5.343,88;

2680/48 (sub quarantotto) via Roma SN, p.T, ZC.1,

Cat.C/6, cl.1, mq.11, R.C.17,04;

2680/49 (sub quarantanove) via Roma SN, p.T, ZC.1,

Cat.C/6, cl.1, mq.13, R.C.20,14;

2680/50 (sub cinquanta) via Roma SN, p.T, ZC.1,

Cat.C/6, cl.1, mq.13, R.C.20,14;

2680/51 (sub cinquantuno) via Roma SN, p.T, ZC.1,

Cat.C/6, cl.1, mq.13, R.C.20,14;

2680/52 (sub cinquantadue) via Roma SN, p.T, ZC.1,

Cat.C/6, cl.1, mq.12, R.C.18,59;

2680/53 (sub cinquantatre) via Roma SN, p.T, ZC.1,

Cat.C/6, cl.1, mq.12, R.C.18,59.

Sono compresi i proporzionali diritti di comproprietà
sugli enti accessori, i servizi generali e le parti
dell'edificio forzatamente comuni a norma del-

l'art.1117 C.C. e delle vigenti disposizioni di legge in materia di condominio degli edifici, nonché sulle parti comuni per legge, titolo e destinazione e quali risultanti dai relativi elaborati planimetrici.

PROVENIENZA:

- compravendita Notaio Alberto De Simone di Pineto in data 25.6.2009 rep.n.48740/12629, registrato a Atri in data 18.7.2009 al n.1141, trascritto a Teramo in data 21.7.2009 al n.7497 part.

T) - porzione di fabbricato civile in condominio, di vecchia costruzione, con adiacente area cortiliva condominiale di superficie inferiore a mq.5.000, posto in Comune di Giulianova (Teramo), via Galileo Galilei, angolo Traversa di via Nazario Sauro, e precisamente la porzione costituita da:

- vari locali adibiti a sportello bancario, uffici, locale tecnico, servizi ed accessori al piano terra, nei confini: vano scala, portico, area cortiliva condominiale, e a mezzo dei distacchi, con via Galileo Galilei, Traversa di via Nazario Sauro, salvi ecc.;

- due vani ad uso garages fra loro contigui al piano sottostrada, nei confini: spazio di manovra, ragioni di altri condomini da più lati, salvi ecc.

Identificato al Catasto Fabbricati di Giulianova

	(Teramo), come segue:	
	foglio 10, mappali:	
	1013/27 (sub ventisette) via Galileo Galilei, p.T,	
	ZC.1, Cat.D/5, R.C.3.470,59;	
	1013/52 (sub cinquantadue) via Nazario Sauro, p.S1,	
	ZC.1, Cat.C/6, cl.1, mq.16, R.C.51,23;	
	1013/53 (sub cinquantatre) via Nazario Sauro, p.S1,	
	ZC.1, Cat.C/6, cl.1, mq.20, R.C.64,04.	
	Sono compresi i proporzionali diritti di comproprietà sugli enti accessori, i servizi generali e le parti dell'edificio forzatamente comuni a norma dell'art.1117 C.C. e delle vigenti disposizioni di legge in materia di condominio degli edifici, nonché sulle parti comuni per legge, titolo e destinazione e quali risultanti dai relativi elaborati planimetrici.	
	Si precisa inoltre che in relazione all'area su cui è stato costruito il fabbricato, di cui è parte la porzione immobiliare in oggetto, è stata stipulata una convenzione urbanistica con il Comune di Giulianova in forza di atto Notaio G.C.Zaffagnini in data 28.3.1994 rep.n.178261, debitamente registrato, trascritto a Teramo in data 27.4.1994 al n.2838 part.	
	Si precisa che in relazione alla porzione immobiliare in oggetto è stato redatto regolamento di condomini	

nio con annesse tabelle millesimali, depositato agli atti del Notaio Marco Angeloni di Teramo in data 25.5.1998 rep.n.108679/21065, registrato a Teramo in data 5.6.1998 al n.1332, trascritto a Teramo in data 3.6.1998 al n.4063 part.

PROVENIENZA:

- compravendita Notaio Marco Angeloni di Teramo in data 25.5.1998 rep.n.108680/21066, registrato a Teramo in data 5.6.1998 al n.1120 vol.34, trascritto a Teramo in data 3.6.1998 al n.4064 part.

U) - porzione da terra a cielo di fabbricato civile, di vecchia costruzione, posto in Comune di Pescara, Via Conte di Ruvo nn.55/61, e precisamente la porzione costituita da:

- vari locali adibiti a sportello bancario disposti sui piani interrato, terra, primo, secondo, terzo e quarto-sottotetto, comprendenti: caveau, disimpegno, due ripostigli e scale al piano interrato; scale, sala sportelli, uffici, servizi ed accessori al piano terra; vari locali ad uso ufficio, servizi, accessori e terrazzo al piano primo; scale, ingresso, uffici, servizi ed accessori al piano secondo; scale, un vano ad uso ufficio e W.C. al piano terzo; scale, centrale termica, e terrazzo al piano quarto-sottotetto; nei

	confini: Via Conte di Ruvo, ragioni Del Biondo, ragioni	
	Vianello, salvi ecc.	
	Identificato al Catasto Fabbricati di Pescara, come	
	segue:	
	foglio 25, mappali:	
	166/8 (sub otto) Via Conte di Ruvo n.55 n.61,	
	p.T-1-S1, Z.C.2, Cat.D/5, R.C.21.066;	
	166/11 (sub undici) mappale graffato al precedente;	
	166/12 (sub dodici) mappale graffato al precedente;	
	168/16 (sub sedici) mappale graffato al precedente;	
	168/18 (sub diciotto) mappale graffato al precedente;	
	166/9 (sub nove) Via Conte di Ruvo n.61 p.2, Z.C.2,	
	Cat.A/10, cl.3, vani 9,5, R.C.3.802,41;	
	166/13 (sub tredici) graffato al precedente;	
	166/14 (sub quattordici) graffato al precedente;	
	166/10 (sub dieci) Via Conte di Ruvo n.61, p.3-4,	
	Z.C.2, Cat.A/10, cl.3, vani 8,5, R.C.3.402,16;	
	166/15 (sub quindici) mappale graffato al precedente;	
	166/16 (sub sedici) mappale graffato al precedente.	
	Sono compresi i proporzionali diritti di compro-	
	prietà sugli enti accessori, i servizi generali e le	
	parti dell'edificio forzatamente comuni a norma del-	
	l'art.1117 C.C. e delle vigenti disposizioni di legge	
	in materia di condominio degli edifici, nonchè sulle	

parti comuni per legge, titolo e destinazione e quali risultanti dai relativi elaborati planimetrici.

PROVENIENZE:

- atto di fusione mediante costituzione di nuova società Notaio Giuseppe Colantonio di Lanciano (CH) in data 13.4.1991 rep.n.102580/23748, registrato a Lanciano (CH) in data 15.4.1991 al n.625/1, trascritto a Pescara in data 10.5.1991 al n.4118 part.;

- compravendita Notaio Alessandro Di Santo di Pescara in data 7.8.1991 rep.n.52994/16886, debitamente registrata, trascritta a Pescara in data 30.8.1991 al n.6777 part.;

- atto di trasformazione Notaio Giuseppe Colantonio di Lanciano (CH) in data 28.5.1995 rep.n.132684/28793, registrato a Lanciano (CH) in data 19.6.1995 al n.1009, trascritto a Pescara in data 6.3.1996 al n.1652 part.;

- compravendita Notaio Alessandro di Santo di Pescara in data 30.1.1990 rep.n.49224/16153, debitamente registrato, trascritta a Pescara in data 6.2.1990 al n.1380 part.;

- compravendita Notaio Alessandro Di Santo di Pescara in data 8.2.1990 rep.n.49266/16166, debitamente registrato, trascritto a Pescara in data 27.2.1990 al n.1990 part.

Si precisa che porzione immobiliare in oggetto è gravata da servitù passiva di elettrodotto a favore "ENEL - S.p.A.", con sede a Roma, trascritta a Pescara in data 31.12.1993 al 9527 part.

V) - porzione di fabbricato civile in condominio, di vecchia costruzione, posto in Comune di Termoli (CB), Viale Fratelli Brigida n.137/b, e precisamente la porzione costituita da:

- vari locali adibiti a sportello bancario, uffici, archivi, servizi ed accessori, al piano terra; nei confini: Viale Fratelli Brigida, parti comuni, eredi Bagni, eredi Rocchia, salvi ecc.

Identificato al Catasto Fabbricati di Termoli (CB), come segue:

foglio 13, mappale:

741/20 (sub venti) Corso Fratelli Brigida n.137, p.T., Cat.D/5, R.C. 14.250.

Sono compresi i proporzionali diritti di comproprietà sugli enti accessori, i servizi generali e le parti dell'edificio forzatamente comuni a norma dell'art.1117 C.C. e delle vigenti disposizioni di legge in materia di condominio degli edifici, nonché sulle parti comuni per legge, titolo e destinazione e quali

risultanti dai relativi elaborati planimetrici.

PROVENIENZE:

- compravendita Notaio Vincenzo Greco di Termoli (CB) in data 13.4.1994 rep.n.43669/9797, registrata a Termoli (CB) in data 3.5.1994 al n.677, trascritta a Campobasso in data 3.5.1994 al n.3464 part.;

- atto di trasformazione Notaio Giuseppe Colantonio di Lanciano (CH) in data 28.5.1995 rep.n.132684/28793, registrato a Lanciano (CH) in data 19.6.1995 al n.1009, trascritto a Campobasso in data 4.8.1995 al n.6085 part.

Per tutto quanto qui non indicato si fa espresso rinvio alla descrizione degli immobili, ai confini e ai dati catastali che sono contenuti nei rispettivi titoli di provenienza e che risultano nei competenti Uffici Catastali, con la precisazione inoltre che la società incorporante è espressamente autorizzata ad intervenire, a mezzo dei suoi legali rappresentanti, a qualsiasi atto integrativo, modificativo, di precisazione, di rettifica, di ratifica, convalida e conferma in ordine alla descrizione, elencazione e identificazione catastale relativamente a tutti gli immobili delle società incorporate anche se eventualmente non menzionati nel presente elenco descrittivo.

F.to Marola Raffaele

" Scopa Lelio

" Vescovi Emilio

" Caselli Ettore

" Dott.Proc.FRANCO SOLI, Notaio.

Allegato "D" all'atto rep.n.41764/12988

ELENCO ANALITICO IMMOBILI DELLA "BANCA POPOLARE DI APRILIA - S.p.A.", CON SEDE AD APRILIA (LT).

A) - porzione di fabbricato civile in condominio, ad uso abitazione, di vecchia costruzione, con adiacente area cortiliva in proprietà esclusiva, posto in Comune di Aprilia (LT), con accesso da Via dei Garofani n.31 e da Via Mimose, e precisamente la porzione costituita da:

- un appartamento al piano terra composto di: quattro vani, cucina, bagno, corridoio e piccola veranda coperta;

- area cortiliva in proprietà esclusiva della superficie di circa mq.135 (centotrentacinque), adiacente il fabbricato, del quale costituisce accessorio e pertinenza, di superficie inferiore a mq. 5.000 (cinquemila);

il tutto in un sol corpo nei confini: Via dei Garofani, Via delle Mimose, ragioni Caramelli, bene di cui infra alla lettera B), salvi ecc.

Identificato al Catasto di Aprilia (LT), come segue:

- CATASTO FABBRICATI:

foglio 47, mappali:

128/1 (sub uno) Via Mimose p.T., Cat.A/3, cl.2, vani

6, R.C.309,87;

628 mappale graffato al precedente;

- CATASTO TERRENI:

foglio 47, mappale:

628 di are 1,35 Ente Urbano.

Sono compresi i proporzionali diritti di proprietà sugli enti accessori, i servizi generali e le parti dell'edificio forzatamente comuni a norma dell'art.1117 C.C. e delle vigenti disposizioni di legge in materia di condominio degli edifici, nonché sulle parti comuni per legge, titolo e destinazione e quali risultanti dai relativi elaborati planimetrici.

PROVENIENZE:

- compravendita Notaio Vincenzo Valente di Aprilia (LT) in data 10.5.1985 rep.n.14198/2912, registrato a Latina in data 30.5.1985 al n.3490, trascritto a Latina in data 6.6.1985 al n.6123 part.;

- verbale di assemblea Notaio Vincenzo Valente di Aprilia (LT) in data 18.10.1998 rep.n.106118/15555, registrato a Latina in data 26.10.1998 al n.3048 serie 1V, trascritto a Latina in data 8.7.2000 al n.8841 part., precisandosi peraltro che detto verbale di assemblea è stato erroneamente trascritto non come trasformazione da Cooperativa a Società per Azioni, bensì

come modifica della denominazione sociale.

Si precisa che in relazione alla porzione immobiliare in oggetto sono stati stipulati con il Comune di Aprilia atti unilaterali d'obbligo con scritture private autenticate nelle firme dal Notaio Vincenzo Valente di Aprilia (LT) in data 17.2.1989 rep.n.46727, debitamente registrata, trascritta a Latina in data 17.3.1989 al n.3746 part. e in data 2.12.1992 rep.n.73695, debitamente registrata, trascritta a Latina in data 31.12.1992 al n.17388 part., mediante i quali la "Banca Popolare di Aprilia Soc.Coop. a r.l." ora "Banca Popolare di Aprilia S.p.A." ha vincolato a favore del "Comune di Aprilia" l'area di pertinenza alle costruzioni sopra descritte in relazione all'indice di fabbricazione previsto per l'area stessa.

B) - fabbricato civile da terra a cielo, di vecchia costruzione, comprendente vari locali adibiti ad agenzia bancaria, uffici, archivi, sale riunioni, sala d'attesa, caveau, ripostigli, locali tecnici, servizi ed accessori, disposto sui piani seminterrato, terra e primo, con adiacente area cortiliva in proprietà esclusiva di superficie inferiore a mq.5.000, posto in Comune di Aprilia (LT), con accesso da Via delle Margherite n.68 e Piazza Roma, nei confini: Via delle

Margherite, Via delle Mimose, bene di cui sopra alla lettera A), ragioni di cui al mappale 125, salvi ecc.

Identificato al Catasto Fabbricati di Aprilia (LT), giusta le combinate risultanze del certificato catastale, della denuncia di variazione nel classamento, introdotta dall'U.T.E. competente in data 9.7.2009 prot.n.LT-0233094 e del relativo elaborato planimetrico, cui le parti fanno espresso riferimento, come segue:

foglio 47, mappale:

973/1 (sub uno) Piazza Roma snc, p.S1-T-1, Cat.D/5, R.C.24.789,93.

PROVENIENZE:

- compravendita Notaio Ermanno Fiore di Latina in data 27.5.1971 rep.n.59537/5756, debitamente registrato, trascritto a Latina in data 31.5.1971 al n.34423 part.;

- compravendita Notaio Nicola Pesce di Aprilia (LT) in data 11.9.1980 rep.n.108342/7941, registrato a Latina in data 29.9.1980 al n.6093, trascritto a Latina in data 24.9.1980 al n.10904 part.;

- verbale di assemblea Notaio Vincenzo Valente di Aprilia (LT) in data 18.10.1998 rep.n.106118/15555, registrato a Latina in data 26.10.1998 al n.3048 serie 1V, trascritto a Latina in data 8.7.2000 al n.8841

part., precisandosi peraltro che detto verbale di assemblea è stato erroneamente trascritto non come trasformazione da Cooperativa a Società per Azioni, bensì come modifica della denominazione sociale.

Si precisa che in relazione al fabbricato in oggetto sono stati stipulati con il Comune di Aprilia (LT) atti unilaterali d'obbligo con scritture private autenticate nelle firme dal Notaio Vincenzo Valente di Aprilia in data 16.6.1982 rep.n.1894, registrata a Latina in data 30.6.1982 al n.1228, trascritta a Latina in data 13.7.1982 al n.8401 part. e in data 2.12.1992 rep.n.73695, debitamente registrata, trascritta a Latina in data 31.12.1992 al n.17388 part., mediante il quale la "Banca Popolare di Aprilia Soc.Coop. a r.l." ora "Banca Popolare di Aprilia S.p.A." ha vincolato a favore del "Comune di Aprilia" l'area pertinente alla costruzione sopra descritta in relazione all'indice di fabbricazione previsto per l'area stessa.

C) - porzione di fabbricato civile in condominio, di vecchia costruzione, con adiacente area cortiliva condominiale di superficie inferiore a mq.5.000, posto in Comune di Aprilia (LT), località Campo di Carne o Campomorto, Via Grecia n.2, e precisamente la porzione costituita da:

	- vari locali adibiti a sportello bancario, uffici,	
	servizi ed accessori, al piano terra; nei confini:	
	corte comune, vano scala comune, Via Grecia, salvi ecc.	
	Identificato al Catasto Fabbricati di Aprilia (LT),	
	giusta le combinate risultanze del certificato cata-	
	stale, della denuncia di variazione nel classamento,	
	introdotta dall'U.T.E. competente in data 9.7.2009	
	prot.n.LT-0230908 e del relativo elaborato planimetri-	
	co, cui le parti fanno espresso riferimento, come se-	
	gue:	
	foglio 70, mappale:	
	114/17 (sub diciassette) Via Grecia n.2, p.T.,	
	Cat.D/5, R.C. 3.615,20.	
	Sono compresi i proporzionali diritti di compro-	
	prietà sugli enti accessori, i servizi generali e le	
	parti dell'edificio forzatamente comuni a norma del-	
	l'art.1117 C.C. e delle vigenti disposizioni di legge	
	in materia di condominio degli edifici, nonchè sulle	
	parti comuni per legge, titolo e destinazione e quali	
	risultanti dai relativi elaborati planimetrici.	
	<u>PROVENIENZE:</u>	
	- compravendita Notaio Vincenzo Valente di Aprilia	
	(LT) in data 29.3.1994 rep.n.83855/11498, registrato a	
	Latina in data 12.4.1994 al n.1509, trascritto a Lati-	

na in data 30.3.1994 al n.3845 part.;

- verbale di assemblea Notaio Vincenzo Valente di Aprilia (LT) in data 18.10.1998 rep.n.106118/15555, registrato a Latina in data 26.10.1998 al n.3048 serie 1V, trascritto a Latina in data 8.7.2000 al n.8841 part., precisandosi peraltro che detto verbale di assemblea è stato erroneamente trascritto non come trasformazione da Cooperativa a Società per Azioni, bensì come modifica della denominazione sociale.

D) - porzione di fabbricato civile in condominio, di vecchia costruzione, con adiacenti area cortiliva esclusiva e area condominiale, di superficie inferiore a mq.5.000, posto in Comune di Aprilia (LT), località Campoverde, con accesso da Via Cicerone, e precisamente la porzione costituita da:

- vari locali adibiti a sportello bancario, uffici, archivio, cassaforte, servizi ed accessori, al piano terra;

- area cortiliva in proprietà esclusiva, adiacente il fabbricato, del quale costituisce accessorio e pertinenza, di superficie inferiore a mq.5.000 (cinquemila); il tutto nei confini: vano scale comune, corte comune da due lati, Via Cicerone, ragioni di cui al mappale 344, salvi ecc.

Identificato al Catasto di Aprilia (LT), come segue:

- CATASTO FABBRICATI, giusta le combinate risultanze del certificato catastale, della denuncia di variazione nel classamento, introdotta dall'U.T.E. competente in data 9.7.2009 prot.n.LT-0231025 e del relativo elaborato planimetrico, cui le parti fanno espresso riferimento, come segue:

foglio 127, mappali:

427 Via Cicerone p.T., Cat.D/5, R.C. 6.197,48;

428/2 (sub due) mappale graffato al precedente.

- CATASTO TERRENI:

foglio 127, mappali:

427 di are 3,67 R.D. 4,93 R.A. 3,32

370 di are 0,73 R.D. 0,98 R.A. 0,66.

Sono compresi i proporzionali diritti di proprietà sugli enti accessori, i servizi generali e le parti dell'edificio forzatamente comuni a norma dell'art.1117 C.C. e delle vigenti disposizioni di legge in materia di condominio degli edifici, nonché sulle parti comuni per legge, titolo e destinazione e quali risultanti dai relativi elaborati planimetrici.

Si precisa che in relazione alla porzione immobiliare in oggetto sono stati stipulati con il Comune di Aprilia atti unilaterali d'obbligo con scritture priva-

te autenticate nelle firme dal Notaio Vincenzo Valente di Aprilia in data 9.6.1986 rep.n.21843, registrata a Latina in data 19.6.1986 al n.1373, trascritta a Latina in data 3.7.1986 al n.7228 part. e in data 5.7.1989 rep.n.50043, debitamente registrata, trascritta a Latina in data 26.7.1989 al n.9649 part. mediante il quale la "Banca Popolare di Aprilia Soc.Coop. a r.l." ora "Banca Popolare di Aprilia S.p.A." si è obbligata a cedere gratuitamente al Comune di Aprilia l'area destinata a strada (mappale 370) in P.R.G. di detto Comune ed inoltre è stata vincolata a favore del "Comune di Aprilia" l'area di pertinenza della costruzione sopra descritta in relazione all'indice di fabbricazione previsto per l'area stessa.

PROVENIENZE:

- compravendita Notaio Vincenzo Valente di Aprilia in data 10.6.1985 rep.n.14819/2974, registrato a Latina in data 1.7.1985 al n.4075, trascritto a Latina in data 5.7.1985 al n.7115 part., precisandosi qui ora, a titolo di integrazione, di sanatoria e di conferma ex art.30, comma 4 bis del D.P.R. n.380/2001, che fra la data di rilascio del certificato di destinazione urbanistica allegato all'atto medesimo e la data di stipula del suddetto atto Notaio Vincenzo Valente di Aprilia in data 10.6.1985 rep.n.14819/2974, non erano in-

	tervenute modifiche agli strumenti urbanistici adotta-	
	ti;	
	- atto portante convenzione ad aedificandum Notaio	
	Vincenzo Valente di Aprilia (LT) in data 5.6.1986	
	rep.n.21760, registrato a Latina in data 25.6.1986 al	
	n.3741;	
	- atto di cessione ed appalto Notaio Vincenzo Valente	
	di Aprilia in data 16.7.1987 rep.n.31849/4884, regi-	
	strato a Latina in data 27.7.1987 al n.4567 serie 1,	
	trascritto a Latina in data 31.7.1987 al n.9173 part.,	
	precisandosi che in detto atto vengono confermate le	
	pattuizioni della convenzione ad aedificandum del pre-	
	cedente atto non trascritto del Notaio Valente in data	
	5.6.1986 rep.n.21760;	
	- verbale di assemblea Notaio Vincenzo Valente di A-	
	prilia in data 18.10.1998 rep.n.106118/15555, regi-	
	strato a Latina in data 26.10.1998 al n.3048 serie 1V,	
	trascritto a Latina in data 8.7.2000 al n.8841 part.,	
	precisandosi peraltro che detto verbale di assemblea è	
	stato erroneamente trascritto non come trasformazione	
	da Cooperativa a Società per Azioni, bensì come modi-	
	fica della denominazione sociale.	
	E) - porzione di fabbricato civile in condominio, di	
	vecchia costruzione, con adiacente area cortiliva in	

proprietà esclusiva di superficie inferiore a

mq.5.000, posto in Comune di Aprilia (LT), con accesso

da Via dei Lauri nn.1-3-5-7-9 e da Piazza Roma

nn.6-7-8-9, avente accesso anche da Via delle Marghe-

rite attraverso la esistente servitù attiva di passag-

gio pedonale e carraio, e precisamente la porzione co-

stituita da:

- vari locali adibiti a sportello bancario, uffici,

archivi, sale riunioni, caveau, locali tecnici, servi-

zi ed accessori, disposti ai piani seminterrato, ter-

ra, rialzato, primo e sottotetto, collegati tra loro

tramite scala interna esclusiva; nei confini: Via dei

Lauri, Piazza Roma, bene di cui infra, ragioni Cimmi-

no, ragioni Corradini, salvi ecc.;

- piccola porzione di area cortiliva in proprietà e-

sclusiva di superficie inferiore a mq.5000=, nei con-

fini: beni di cui sopra da due lati, ragioni di cui ai

mappali 129-583, salvi ecc.;

- quattro vani ad uso ufficio al primo piano con an-

nesso un piccolo vano all'ammezzato e la intera coper-

tura a soffitta; nei confini: Piazza Roma, ragioni Ba-

glione-Cimmino, beni di cui sopra, salvi ecc.

Identificata al Catasto Fabbricati di Aprilia (LT),

giusta le combinate risultanze del certificato cata-

stale, della denuncia di variazione a firma

geom.Pasqualino Fusco, presentata all'U.T.E. competen-

te in data 7.5.2013 prot.n.LT-0063203, cui le parti

fanno espresso riferimento, come segue:

foglio 46, mappali:

172/18 (sub diciotto) Via dei Lauri nn.1-3-5,

p.S1-T-1-2, Cat.D/5, R.C. 31.828;

172/13 (sub tredici) Piazza Roma n.6 n.8, p.1,

Cat.A/10, cl.U, vani 4,5, R.C. 1.580,36.

Si precisa che il mappale 172/18 (sub diciotto) ha

sostituito i soppressi mappali 172/2 (sub due) e 556,

e che in precedenza detta porzione immobiliare era i-

dentificata da denuncia di variazione del 18.11.1986

prot.n.8898/1986.

Sono compresi i proporzionali diritti di compro-

prietà sugli enti accessori, i servizi generali e le

parti dell'edificio forzatamente comuni a norma del-

l'art.1117 C.C. e delle vigenti disposizioni di legge

in materia di condominio degli edifici, nonchè sulle

parti comuni per legge, titolo e destinazione e quali

risultanti dai relativi elaborati planimetrici.

PROVENIENZE:

- compravendita Notaio Gennaro Mariconda di Roma in

data 5.9.1995 rep.n.31477/7573, registrato a Roma in

data 22.9.1995 al n.36526 serie 1V, trascritto a Lati-

na in data 2.10.1995 al n.11855 part.; precisandosi

che nella nota di trascrizione di detto atto è stato

erroneamente indicato il mappale 172 intero, senza in-

dicazione dei subalterni;

- verbale di assemblea Notaio Vincenzo Valente di A-

prilia (LT) in data 18.10.1998 rep.n.106118/15555, re-

gistrato a Latina in data 26.10.1998 al n.3048 serie

1V, trascritto a Latina in data 8.7.2000 al n.8841

part., precisandosi peraltro che detto verbale di as-

semblea è stato erroneamente trascritto non come tra-

sformazione da Cooperativa a Società per Azioni, bensì

come modifica della denominazione sociale;

- compravendita Notaio Vincenzo Valente di Aprilia

(LT) in data 21.5.1999 rep.n.108645/16218, registrato

a Latina in data 9.6.1999 al n.2386 serie 1V, tra-

scritto a Latina in data 25.5.1999 al n.6024 part.

F) - porzione di fabbricato civile in condominio, di

vecchia costruzione, posto in Comune di Cisterna di

Latina (LT), con accesso da Corso Della Repubblica

n.141, e da via Manzoni, e precisamente la porzione

costituita da:

- vari locali adibiti a sportello bancario, uffici,

archivio, caveau, servizi ed accessori al piano terra,

della superficie di mq.486 (quattrocentottantasei)

	circa, nei confini: Corso Della Repubblica, via Manzo-	
	ni, ragioni di altri condomini, salvi ecc.	
	Identificato al Catasto Fabbricati di Cisterna di	
	Latina (LT), come segue:	
	foglio 103, mappale:	
	363/6 (sub sei) Corso Della Repubblica n.141, p.T,	
	Cat.D/5, R.C.12.394,97.	
	Sono compresi i proporzionali diritti di comproprietà	
	sugli enti accessori, i servizi generali e le parti	
	dell'edificio forzatamente comuni a norma del-	
	l'art.1117 C.C. e delle vigenti disposizioni di legge	
	in materia di condominio degli edifici, nonché sulle	
	parti comuni per legge, titolo e destinazione e quali	
	risultanti dai relativi elaborati planimetrici.	
	<u>PROVENIENZE:</u>	
	- verbale di assemblea Notaio Vincenzo Valente di A-	
	prilia (LT) in data 18.10.1998 rep.n.106118/15555, re-	
	gistrato a Latina in data 26.10.1998 al n.3048 serie	
	1V, trascritto a Latina in data 8.7.2000 al n.8841	
	part., precisandosi peraltro che detto verbale di as-	
	semblea è stato erroneamente trascritto non come tra-	
	sformazione da Cooperativa a Società per azioni, bensì	
	come modifica della denominazione sociale;	
	- compravendita Notaio Vincenzo Silvestroni di Roma in	

data 4.11.1988 rep.n.30773/6447, registrato a Roma in

data 22.11.1988 al n.52669, trascritto a Latina in da-

ta 5.11.1988 al n.13175 part.

G) - porzione di fabbricato civile in condominio, di vecchia costruzione, con adiacente area cortiliva condominiale di superficie inferiore a mq.5.000, posto in Comune di Roma, località Torrino Nord, via Degli Astri nn.97-99-101, edificio "F" del Comparto Z47, e precisamente la porzione costituita da:

- vari locali adibiti a sportello bancario, uffici, archivio, caveau, servizi ed accessori disposti sui piani seminterrato e terra, collegati fra loro da scala interna, della superficie complessiva di mq.293,88 (duecentonovantatré virgola ottantotto) circa, nei confini: vano scala C, appartamento scala B int.2, corte comune, vano scala C, zona filtro scala C, intercapedine su due lati, salvi ecc.

Identificato al Catasto Fabbricati di Roma, come segue:

foglio 864, mappale:

872/3 (sub tre) via Degli Astri nn.97-99-101, p.T-S1, int.7, ZC.6, Cat.D/5, R.C.12.947,57.

Sono compresi i proporzionali diritti di comproprietà

sugli enti accessori, i servizi generali e le parti dell'edificio forzatamente comuni a norma dell'art.1117 C.C. e delle vigenti disposizioni di legge in materia di condominio degli edifici, nonché sulle parti comuni per legge, titolo e destinazione e quali risultanti dai relativi elaborati planimetrici.

Si precisa che in relazione al fabbricato di cui fa parte la porzione immobiliare in oggetto, sono stati stipulati e trascritti i seguenti atti:

- atto d'obbligo a favore del Comune di Roma, Notaio Valerio Pantano di Roma in data 21.6.1990 rep.n.21998/5580, registrato presso l'Ufficio del Registro di Roma - Atti Pubblici in data 3.7.1990 al n.35930 serie 1B, trascritto a Roma 1° in data 27.6.1990 al n.32246 part.;

- costituzione di servitù a favore della Società Italiana per il Gas - Esercizio Romana Gas, con sede a Torino, Notaio Valerio Pantano di Roma in data 19.3.1992 rep.n.28178/6869, registrato presso l'Ufficio del Registro di Roma - Atti Pubblici in data 26.3.1992 al n.16129 serie 1B, trascritta a Roma 1° in data 7.4.1992 al n.20226 part.;

- atto d'obbligo a favore del Comune di Roma, Notaio Valerio Pantano di Roma in data 25.2.1993 rep.n.31124/7413, registrato presso l'Ufficio del Re-

gistro di Roma - Atti Pubblici in data 3.3.1993 al n.11396 serie 1B, trascritto a Roma 1° in data 27.2.1993 al n.8559 part.

PROVENIENZE:

- verbale di assemblea Notaio Vincenzo Valente di Aprilia (LT) in data 18.10.1998 rep.n.106118/15555, registrato a Latina in data 26.10.1998 al n.3048 serie 1V, trascritto a Roma 1° in data 21.4.2000 al n.21189 part., precisandosi peraltro che detto verbale di assemblea è stato erroneamente trascritto non come trasformazione da Cooperativa a Società per azioni, bensì come modifica della denominazione sociale;

- compravendita Notaio Pietro Mazza di Roma in data 29.5.1995 rep.n.66576/21218, registrato a Roma in data 16.6.1995 al n.24265, trascritto a Roma 1° in data 30.5.1995 al n.20033 part.

H) - porzione di fabbricato civile in condominio, di vecchia costruzione, con adiacente area cortiliva condominiale di superficie inferiore a mq.5.000, posto in Comune di Nettuno (Roma), con accesso da via Traunreut, e precisamente la porzione costituita da:

- vari locali adibiti a sportello bancario, uffici, servizi ed accessori disposti sui piani interrato e terra, collegati fra loro da scala interna, nei confi-

	ni: ragioni di cui ai mappali 2670/73-2670/74, ascen-	
	sore della scala "A", beni comuni, ragioni di cui al	
	mappale 2670/107, salvi ecc.	
	Identificato al Catasto Fabbricati di Nettuno (Ro-	
	ma), giusta le combinate risultanze del certificato	
	catastale, della denuncia di variazione, presentata	
	all'U.T.E. competente in data 8.5.2013	
	prot.n.RM-0358564 e del relativo elaborato planimetri-	
	co, cui le parti fanno espresso riferimento, come se-	
	gue:	
	foglio 31, mappale:	
	2670/106 (sub centosei) via Traunreut n.42, p.S1-T,	
	Cat.C/1, cl.2, mq.251, R.C.5.470,41.	
	Si precisa che la porzione immobiliare in oggetto e-	
	ra in precedenza identificata con i mappali 2670/8 e	
	2670/58, variati per fusione e frazionamento, con suc-	
	cessiva istanza di allineamento presentata all'U.T.E.	
	in data 10.5.2006 prot.n.379111, come meglio precisato	
	nell'inframenzionato atto Notaio Sepe di provenienza.	
	Sono compresi i proporzionali diritti di comproprietà	
	sugli enti accessori, i servizi generali e le parti	
	dell'edificio forzatamente comuni a norma del-	
	l'art.1117 C.C. e delle vigenti disposizioni di legge	
	in materia di condominio degli edifici, nonché sulle	

parti comuni per legge, titolo e destinazione e quali risultanti dai relativi elaborati planimetrici.

PROVENIENZE:

- compravendita Notaio Marco Sepe di Roma in data 14.12.2009 rep.n.8650/4615, registrato a Roma 5° in data 28.12.2009 al n.25850 serie 1T, trascritto a Roma 2° in data 30.12.2009 al n.43815 part.

I) - porzione di fabbricato civile in condominio, di vecchia costruzione, con adiacente area cortiliva condominiale, posto in Comune di Pomezia (Roma), località Santa Procula, via Laurentina n.157, e precisamente la porzione costituita da:

- vari locali adibiti a sportello bancario, uffici, servizi ed accessori al piano terra, nei confini: vano scale, ragioni di cui ai mappali 1588/5, 1588/7, area cortiliva condominiale, salvi ecc.

Identificato al Catasto Fabbricati di Pomezia (Roma), come segue:

foglio 36, mappale:

1588/6 (sub sei) via Laurentina n.157, p.T, Cat.C/1, cl.3, mq.167, R.C.3.346,43.

Sono compresi i proporzionali diritti di comproprietà sugli enti accessori, i servizi generali e le parti

dell'edificio forzatamente comuni a norma dell'art.1117 C.C. e delle vigenti disposizioni di legge in materia di condominio degli edifici, nonché sulle parti comuni per legge, titolo e destinazione e quali risultanti dai relativi elaborati planimetrici.

Si precisa che il fabbricato di cui è parte la porzione immobiliare in oggetto, gode della servitù di passaggio pedonale e carraio a carico del terreno già identificato con il mappale 1412, costituita con atto Notaio Augusto Bellagamba di Roma in data 18.10.2007 rep.n.108334, registrato a Roma 2° in data 14.11.2007 al n.39138, trascritto a Roma 2° in data 15.11.2007 al n.43552 part.

PROVENIENZE:

- compravendita Notaio Augusto Bellagamba di Roma in data 10.6.2009 rep.n.111628/35393, registrato a Roma 2° in data 1.7.2009 al n.22283 serie 1T, trascritto a Roma 2° in data 2.7.2009 al n.21570 part.

Per tutto quanto qui non indicato si fa espresso rinvio alla descrizione degli immobili, ai confini e ai dati catastali che sono contenuti nei rispettivi titoli di provenienza e che risultano nei competenti Uffici Catastali, con la precisazione inoltre che la società incorporante è espressamente autorizzata ad

intervenire, a mezzo dei suoi legali rappresentanti, a qualsiasi atto integrativo, modificativo, di precisazione, di rettifica, di ratifica, convalida e conferma in ordine alla descrizione, elencazione e identificazione catastale relativamente a tutti gli immobili delle società incorporate anche se eventualmente non menzionati nel presente elenco descrittivo.

F.to Marola Raffaele

" Scopa Lelio

" Vescovi Emilio

" Caselli Ettore

" Dott.Proc.FRANCO SOLI, Notaio.

Allegato "E" all'atto rep.n.41764/12988

ELENCO DESCRITTIVO DEI MARCHI REGISTRATI DI PROPRIETA'

"CARISPAQ - CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA S.p.A.", CON SEDE A L'AQUILA.

- marchio di impresa figurativo individuale depositato in data 5.4.2013, domanda n.AQ-2013C000042, classi 35 e 36, costituito dal logo (bicolore verde/nero), dalla scritta CARISPAQ e dalla dicitura CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA Spa.

ELENCO DESCRITTIVO DEI MARCHI REGISTRATI DI PROPRIETA'

DELLA "BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA - S.p.A.", CON SEDE A LANCIANO (CH).

- marchio fly up figurativo a colori: colori blu (pantone 286C), arancio (pantone 137), celeste (pantone 271) depositato in data 16.7.2009, domanda n.RM-2009C004192, classi 9, 16 e 36, costituito dalla scritta FLYUp.

F.to Marola Raffaele

" Scopa Lelio

" Vescovi Emilio

" Caselli Ettore

" Dott.Proc.FRANCO SOLI, Notaio.

Allegato "F" all'atto rep.n.41764/12988

Elenco autoveicoli di proprietà "CARISPAQ - CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA S.p.A.", con sede a L'Aquila, "BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA - S.p.A.", con sede a Lanciano (CH), "BANCA POPOLARE DI APRILIA - S.p.A.", con sede ad Aprilia (LT):

- "CARISPAQ - CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA S.p.A.":

- autovettura Fiat Punto, targa CR077RX;

- autovettura Subaru Legacy, targa CT905BK;

- autovettura Fiat Punto, targa CY183TW;

- autovettura Fiat Bravo, targa DG573BJ;

- autovettura Fiat Panda, targa DG973BK;

- autovettura Fiat Punto, targa DJ110FH;

- autovettura Fiat Punto, targa DJ114FH;

- autovettura Fiat Punto, targa DM146ET;

- autovettura Fiat Punto, targa DM500ER;

- autovettura Fiat Punto, targa DM562ER;

- autovettura Fiat Panda, targa DS085MS;

- autovettura Fiat Punto, targa EF382AN;

- autovettura Fiat Punto, targa EF386AN;

- autovettura Fiat Punto, targa EF388AN;

- autovettura Mercedes-Benz E350 COI 4MATIC, targa EG692JS;

	- autovettura Lancia Delta, targa EL784ZK;	
	- autovettura Lancia Delta, targa EL785ZK;	
	- autovettura Audi A3, targa EL469WC;	
	- autovettura Lancia Delta, targa EK856ZN;	
	- autovettura Lancia Delta, targa EK857ZN.	
	- <u>"BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA - S.p.A."</u> :	
	- autoveicolo Daimlerchrysler Voyager, targa CC522RY;	
	- autoveicolo BMW AG, targa CK984VM;	
	- autoveicolo Fiat 500, targa CH393397;	
	- autoveicolo Fiat 600, targa CD833CP;	
	- autoveicolo Fiat 600, targa CM548AD;	
	- autoveicolo Fiat Stilo, targa CD794CP;	
	- autoveicolo Fiat Stilo, targa CZ106KS;	
	- autoveicolo Fiat Bravo, targa DG686XA;	
	- autoveicolo Fiat Bravo, targa DZ027JP;	
	- autoveicolo Fiat Bravo, targa DJ442RB;	
	- autoveicolo Fiat Bravo, targa DL957YD;	
	- autoveicolo Fiat Bravo, targa DH154SP;	
	- autoveicolo Fiat Bravo, targa DG930BK;	
	- autoveicolo Fiat Bravo, targa DJ122RA;	
	- autoveicolo Fiat Bravo, targa DG315DJ;	
	- autoveicolo Fiat Bravo, targa EM324FZ;	
	- autoveicolo Fiat Punto, targa BF252YY;	
	- autoveicolo Fiat Panda, targa DR018TE;	

- autocarro Fiat Panda Van, targa DM292LL;

- autocarro Fiat Panda Van, targa DV865JB;

- autocarro Fiat Doblò, targa DG235EH;

- autocarro Citroen Jumper, targa CV476RF.

- "BANCA POPOLARE DI APRILIA - S.p.A.":

- autocarro Fiat Doblò, targa DL507PZ.

F.to Marola Raffaele

" Scopa Lelio

" Vescovi Emilio

" Caselli Ettore

" Dott.Proc.FRANCO SOLI, Notaio.


Allegato G dell'atto n. 51764/12388

id immagine:

496



Luca
Roberto
Giuseppe


 UFFICIO PROVINCIALE DI BENI CULTURALI

titolo o descrizione:


autore:

dimensione:

tecnica:

ubicazione - edificio: piano: stanza:

VINCOLATO SOPRINTENDENZA



COMUNE DELL'AQUILA

Settore Edilizia

Prot.n.16968 / 13.03.13PRG L'Aquila, li 13.03.2013

OGGETTO: Legge 28.02.1985 n.47, art.18

D.P.R. 6.6.2001 n.380, art.30, c. 3-

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

Vista l'istanza avanzata dalla Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila, pervenuta in data 13.03.13 al prot.n. 16968, intesa ad ottenere il certificato attestante la destinazione urbanistica secondo il Piano Regolatore Generale di questo Comune, dei terreni distinti nel comune censuario di L'Aquila:

Sezione A L'Aquila: fg. 62 partt. nn.59,671,1424;

Visti gli stralci catastali con l'indicazione delle particelle per le quali viene richiesta la certificazione di cui all'oggetto, presentato dalla Ditta richiedente ed allegati all'istanza di cui sopra;

Visto il P.R.G. del Comune di L'Aquila, approvato con provvedimento del Consiglio regionale n. 162/33 del 6.7.1979, ed esecutivo dal 10.9.1979 e successive varianti;

Riscontrati gli atti d'ufficio,


SI CERTIFICA

che ai terreni di cui in premessa il P.R.G. aveva attribuito, salvo le approssimazioni derivanti dalle deformazioni e sovrapposizioni dei supporti cartacei di base, le seguenti destinazioni:

Sezione A L'Aquila: fg.62, part. n. 59

- Porzione in zona di rispetto stradale Art.77 N.T.A.

*Allegato H
all'atto ref.
N. 51764/12988*



- Porzione in zona a verde pubblico all'interno della zona di rispetto stradale

Art.29/77 N.T.A.

Sezione A L'Aquila: fg.62, part. n. 671

- Porzione in zona destinata alla viabilità e parcheggio

Art. 27 N.T.A.

- Porzione in zona a verde pubblico Art. 29 N.T.A.

- Porzione in zona a verde pubblico all'interno della zona di rispetto stradale

Art.29/77 N.T.A

- Porzione in zona di rispetto stradale

Art.77 N.T.A

- Porzione in zona per attrezzature Direzionali

Art.39 N.T.A

Sezione A L'Aquila: fg.62, part. n. 1424


- Porzione in zona a verde pubblico Art. 29 N.T.A.

- Porzione in zona per attrezzature Direzionali

Art.39 N.T.A

E' fatto salvo quanto prescritto nel D. Lgs. 152/06 nel testo in vigore in ordine alla fattispecie delle acque pubbliche.

Si rappresenta inoltre che, ai sensi dell' "art.9 del D.P.R. 327/2001" (ex art. 2 L.1187/68) un bene è sottoposto al vincolo preordinato all'esproprio quando diventa efficace l'atto di approvazione del Piano Urbanistico generale, ovvero una sua variante, che prevede la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità.



La disposizione normativa sopra riportata è stata applicata, nella prevalente interpretazione formatasi, in ordine agli artt. 27 "Zona destinata alla viabilità e parcheggio", 29 "Zona a verde pubblico e attrezzato" e 30 "Zona a servizi pubblici".



Allo stato, pertanto, le aree di cui sopra destinate nel P.R.G. a viabilità, e parcheggi, verde pubblico e servizi pubblici, sono assoggettate a quanto previsto dall'art.89 della L.R. n.18/83 nel testo in vigore.

Si rilascia in carta resa legale, a richiesta dell'interessato, ai sensi dell'art.18 della L.47/85 e dell'art.30 del D.P.R. 380/01.

E' compito del richiedente accertare l'esistenza dell'uso civico.

IL DIRIGENTE

(Arch. Chiara SANTORO)



DIRITTI DI SEGRETERIA ED ISTRUTTORIA: €. 45,49 versati con bonifico bancario del 08.03.2013

Allegato I dell'atto rep. n. 41764/12988



COMUNE DI PESCINA

PROVINCIA DELL'AQUILA

Sede legale ed amministrativa Piazza Mazzarino, 27 (AQ)

Tel. 0863.84281/2/3 Fax 0863.841067

AREA TECNICA

Protocollo n. 1915

PESCINA 05/04/2013

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la domanda qui giunta e protocollata al n. 1915 del 04/04/2013 presentata da Cassa di Risparmio Provincia di L'Aquila, proprio, tendente ad ottenere un certificato di destinazione urbanistica per uso ACCERTAMENTO EDIFICABILITA' AI FINI FISCALI;

Visto l'art. 30 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i.;

Vista la variante al P.R.G. relativa alle zone agricole per il recepimento della legge regionale n.18 del 12/04/1983 e sue modificazioni, adottata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 56 del 28/06/1996, e definitivamente approvata dal consiglio provinciale con deliberazione n.21 del 27/03/1999;

CERTIFICA

che gli immobili siti nel Comune di Pescina, identificati catastalmente sulla base degli elementi presentati con la domanda e delle risultanze degli atti in possesso d'ufficio, come alla distinta sotto indicata, hanno la destinazione urbanistica stabilita per le zone omogenee a fianco di ognuno indicate e sommariamente riportate all'interno del presente atto:

Foglio 11 particella 165 di mq. 2.684

incluso per mq. 2.505 in Zona F3.2-Aree a verde di interesse locale-Verde privato (Art. 12.3.1)

incluso per mq. 179 in Viabilità e Parcheggi (Art. 5)

ricade: Perimetro Aree edificate con continuità;

Si rilascia in RESA LEGALE, per gli usi consentiti dalla legge.

Il presente certificato conserva validità per un anno dalla data del suo rilascio, salvo che non intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici vigenti.

Il presente atto non costituisce titolo, preconditione o altro impegno da parte dell'autorità comunale per le attività di cui agli artt. 10 e 22 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Nel caso di mancanza o incompletezza degli estratti di mappa catastali e della dichiarazione di conformità, che devono essere allegati all'atto della richiesta, il presente certificato viene rilasciato conformemente alla situazione fisica e giuridica rilevabile dalle mappe catastali, in possesso dell'ufficio competente.

Il presente certificato non tiene conto di eventuali asservimenti su aree già impegnate ed asservite per precedenti iniziative edilizie, né di eventuali situazioni giuridiche sugli immobili in oggetto, né su quelli limitrofi, che possono incidere a determinare una limitazione dell'edificabilità.



Il Responsabile del Servizio
IL TECNICO COMUNALE
Geom. Simboli Marcello

Art. 12.3 - AREE A VERDE.

Tali aree ricomprendono spazi di uso pubblico e privato sia a livello locale sia territoriale ove l'edificazione consentita è limitata ai soli accessori di servizio (servizi igienici, spogliatoi, chioschi, depositi attrezzi, etc.) che consentono il godimento e l'agibilità degli spazi stessi, nonché a specifiche attrezzature di servizio come meglio appresso specificato.

12.3.1 - Aree a verde di interesse locale. Zona "F3,2"

Relativamente agli interventi indicati al punto 5.3.4, (parco pubblico di quartiere, verde attrezzato, etc.) per la cui realizzazione dovranno essere rispettati i seguenti indici e parametri:

a) parco pubblico di quartiere, verde attrezzato e attrezzature all'aperto per il tempo libero:

- $U_f = 0,01$
- $H_{max} = ml. 4,00$
- Distacchi da edifici = ml. 10,00
- Distacchi dai confini = ml. 5,00
- Distacchi dalle strade = ml. 7,50
- $Se_{max} = mq. 100$ per intervento.
- Parcheggi pubblici = $1/20 St$

In tali aree per le quali è previsto il vincolo pubblico negli elaborati di P.R.G., è consentito anche l'uso sportivo di interesse locale con le modalità di cui al precedente punto 12.2.1.2 la cui realizzazione e gestione, previo apposito atto d'obbligo, può essere attuata dai privati proprietari o aventi titolo con l'impegno di sistemare gratuitamente non meno dell' 80% dell'area impegnata dall'intervento con la destinazione d'uso a verde pubblico di cui al presente punto a).

E' fatto obbligo conservare le alberature di alto fusto esistenti previo rilievo topografico e fotografico delle stesse.


Per le aree private vincolate a verde pubblico di interesse locale ricadenti all'interno del perimetro delle aree edificate con continuità sono altresì consentiti gli usi di interesse comune (servizi pubblici e privati) indicati al punto 5.3.3. limitatamente alle attività culturali, sociali, ricreative, e pubblici esercizi di interesse locale con gli indici e i parametri indicati al precedente punto 12.2.1. da rapportare a non più del 10% della superficie totale di intervento.

In tal caso l'edificazione potrà avvenire previo apposito atto d'obbligo in cui i privati proprietari o gli aventi titolo si impegnino a sistemare gratuitamente e a gestire non meno del 80% dell'area impegnata dall'intervento con le destinazioni d'uso a verde pubblico di cui al presente punto a).

E' fatto obbligo conservare le alberature di alto fusto esistenti previo rilievo topografico e fotografico delle stesse.

b) orti, giardini, parchi privati e verde residenziale:

- per gli orti, giardini privati:
- lotto minimo = mq. 300
- conservazione delle alberature di alto fusto esistenti;
- padiglioni aperti e coperti, altane, etc. di superficie Se non superiore a mq. 20 e altezza max di ml. 2,50 alla gronda e ml. 3,00 al colmo;
- locali rimessa attrezzi, box, esclusi manufatti precari di tipo metallico, etc, di superficie Se non superiore a mq. 20, altezza max non superiore a ml. 2,50 alla linea di gronda e a ml. 3,00 al colmo;
- distacchi dai confini = ml. 3,00;
- distacchi dalle strade = ml. 5,00 fatti salvi allineamenti precostituiti;
- possibilità di edificazione in aderenza o a confine di lotto inedificato previo accordo tra confinanti;
- modalità costruttive indicate nelle "Norme Tecniche" da osservarsi nel Centro Storico (Artt. 16, 17, 18, 27) relative e a coperture, muri e recinzioni, materiali e attrezzature tecnologiche.
- Per i parchi privati di superficie non inferiore a mq. 5.000 è consentita l'edificazione di ville e di palazzi unifamiliari con le modalità indicate al successivo punto 12.3.2. previa cessione gratuita al Comune delle sole aree di urbanizzazione primaria eventualmente ricomprese nel lotto e indicate negli elaborati di P.R.G.



- Nelle aree a verde residenziale appositamente campite già parzialmente interessate da processi edificatori di tipo estensivo è consentita l'edificazione residenziale su lotti di superficie non inferiore a mq 2.500 (con tipologie uni-bifamiliari) e con i seguenti indici ed i parametri:
- indice di piantumazione pari a n° 100 alberi/Ha.
- Uf= 0,09 mq/mq e 0,045 mq/mq per accessori esterni
- H= ml 7.50 max
- Distanza minima dai confini= ml 5.00, dalle strade= ml 7.50
- Parcheggi= 1mq/3mq Se.

Il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla stipula di apposito atto d'obbligo in cui i proprietari si impegnano, a proprie spese e con la modalità fissata dall'Ufficio Comunale, a realizzare le opere di urbanizzazione primaria eventualmente carenti e i relativi allacci, cedendo gratuitamente le eventuali aree per opere di urbanizzazione primaria indicate negli elaborati di P.R.G. e ricadenti nel lotto di proprietà.

Eventuali edifici esistenti autorizzati o condonati possono essere recuperati con le modalità fissate all'art. 30 della L.R. 18/83 e con un aumento "una tantum", pari al 20%, della Se esistente, *quest'ultimo limitato ai soli edifici esistenti autorizzati.*



Allegato L all'atto rep. n. 49764/12988

COMUNE DI ROCCA DI MEZZO

Provincia di L'Aquila

UFFICIO TECNICO



Certificato N° 785 /13 del Registro

prot. n. 2240

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

IL SINDACO

a richiesta del Sig. **GIUSEPPE CICCONE** in Qualità di dipendente CARISPAQ Spa Residente a L'Aquila C.F. 00098090665, rif.to prot.n 2041 del 20/03/2013, per Uso compravendita ;

VISTO l'art. 18 della Legge 28 Febbraio 1985, N. 47;

VISTI gli atti d'ufficio;

CERTIFICA

CHE i sotto elencati terreni risultano avere le seguenti destinazioni urbanistiche:

A)STRUMENTO URBANISTICO IN VIGORE: "VARIANTE AL PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE" approvato con delibera di C.C. n. 46 del 23.7.1982 e della G.R.A. n. 5736 del 23.10.1983;

B)DESTINAZIONI URBANISTICHE:

-Foglio n. 40 mappale n. 959:

Zona B1 "Semintensiva di Completamento" per l'intera consistenza;


N.B.=SI RIMANDA ALLE NORME DI ATTUAZIONE ALLEGATE IN STRALCIO AL PRESENTE CERTIFICATO E FACENTI PARTE INTEGRANTE DELLO STESSO (in fotocopia autenticata).

Si rilascia il presente certificato con l'allegato stralcio delle Norme di Attuazione, in carta bollata.

Rocca di Mezzo, Li 27/03/13

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TECNICO
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna D'Isidoro

Anna D'Isidoro



tile e/o volumi.

d)- ZONA "B1" = SEMINTENSIVA DI COMPLETAMENTO:

(Modificata dalla G.R.A.)


è stata indicata per il completamento delle zone di seconda formazione di espansione.

Fabbricati per abitazioni e/o negozi, uffici e piccoli laboratori artigianali.

- Indice di fabbricabilità fondiaria mc./mq. 1,80
- Altezza massima ml. 10,50
- Piani n° 3 +
seminterrato
- Distanza tra fabbricati ml. 10,00
- Distanza dai confini ml. 5,00

I nuovi fabbricati dovranno distare dalle strade non meno di mt. 3,00, sempre nel rispetto della normativa per le zone sismiche, da rispettarsi anche per le sopraelevazioni previste nel comma che segue.

Fabbricati isolati con distacco minimo da tutti i confini di ml. 5,00: le sopraelevazioni dei fabbricati esistenti



ti sono consentite sullo stesso corpo esistente con distacco non inferiore a metri 3,00 dal fabbricato vicino.

E' consentita la costruzione in aderenza quando il fabbricato del lotto contiguo è a confine.

E' ammessa la costruzione a confine per due o più lotti contigui, previo accordo tra le parti, a condizione che la lunghezza totale della fronte del fabbricato unitario non sia superiore a metri 25.

Per i fabbricati accorpatisi sono vietate le chiostrine.

I locali seminterrati non possono essere adibiti ad abitazione.

e)- ZONA "B2" = SEMINTENSIVA DI COMPLETAMENTO CON PIANO PLANOVOLUMETRICO CONVENZIONATO - P. V. C. -:

(Modificata dalla G.R.A.)

La concessione edilizia non potrà essere rilasciata prima dell'approvazione del piano planovolumetrico convenzionato da eseguire a cura dei proprietari.

Fabbricati per abitazioni e/o nego-



Allegato M alle acts rep. n. 41764/42988

Città di
San Giovanni Teatino
provincia di Chieti

Area Tecnica – Servizio Edilizia Privata – S.U.E.

IL DIRIGENTE

Vista la domanda presentata in data 18/04/2013, prot. n.7090, dal Sig. Lelio Scopa, in qualità di presidente della Banca Popolare di Lanciano e Sulmona, per ottenere certificazione di destinazione urbanistica ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 380/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Piano regolatore Generale approvato con deliberazione di C.C. n. 19 del 29/3/2006, vigente a seguito della pubblicazione del relativo avviso sul B.U.R.A. n. 27 del 10.5.2006 e successiva variante approvata con deliberazione di C.C. n. 06 del 03.02.2009, vigente a seguito della pubblicazione dell'avviso sul B.U.R.A. n. 16 dell'11.03.2009;

Vista la deliberazione C.C. n. 15 del 23.03.2011 "Adozione variante P.R.G.";

Visto l'estratto di copia di mappa catastale esibito dalla parte;

Visti gli atti dell'Ufficio;


CERTIFICA

Che le seguenti particelle

Foglio 5 n. 5272

Foglio 5 n. 5273

Foglio 5 n. 5240



Ricadono nelle zone di seguito indicate del PRG 2005 vigente e del PRG 2010 adottato:

foglio 5 n. 5272

ricade in Zona PRG ADUP-7 AREE A DISCIPLINA URBANISTICA PREGRESSA "Nuovo Centro Sambuceto: San Rocco srl, Aldo Primavera, Parrocchia San Rocco accordo di programma decreto sindacale n. 15/03" - PRG VIGENTE;

ricade in Zona PRG ADUP-7 "Nuovo Centro Sambuceto - accordo di programma decreto sindacale n. 15/03" AREE A DISCIPLINA URBANISTICA PREGRESSA - PRG ADOTTATO;

foglio 5 n. 5273

ricade in Zona PRG ADUP-7 "Nuovo Centro Sambuceto: San Rocco srl, Aldo Primavera, Parrocchia San Rocco accordo di programma decreto sindacale n. 15/03" AREE A DISCIPLINA URBANISTICA PREGRESSA - PRG VIGENTE

ricade in Zona PRG ADUP-7 "Nuovo Centro Sambuceto - accordo di programma decreto sindacale n. 15/03" AREE A DISCIPLINA URBANISTICA PREGRESSA - PRG ADOTTATO



Città di
San Giovanni Teatino
provincia di Chieti

Area Tecnica – Servizio Edilizia Privata – S.U.E.

foglio 5 n. 5240

ricade in Zona PRG ADUP-7 "Nuovo Centro Sambuceto: San Rocco srl, Aldo Primavera, Parrocchia San Rocco accordo di programma decreto sindacale n. 15/03"
AREE A DISCIPLINA URBANISTICA PREGRESSA - PRG VIGENTE

ricade in Zona PRG ADUP-7 "Nuovo Centro Sambuceto - accordo di programma decreto sindacale n. 15/03"
AREE A DISCIPLINA URBANISTICA PREGRESSA - PRG ADOTTATO

Le norme urbanistiche sono regolate dall' art. n. 6 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. 2005 adottato di seguito elencate.

(PRG 2005)

Art. 6 – Disciplina Urbanistica Sovracomunale e Progressa (ADUS – ADUP)

Le previsioni del Piano risultano integrate, a tutti gli effetti, dai vincoli, dalle limitazioni d'uso del suolo, dalle prescrizioni di tutela derivanti da provvedimenti legislativi, regolamentari o amministrativi, nonché dalle previsioni dei Piani sovraordinati. Tali ambiti risultano individuati negli elaborati di Piano come ambiti a disciplina urbanistica sovracomunale (ADUS).

Rientrano in tali ambiti le aree disciplinate da:

- ADUS1 – Aree ex ASI (Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area CH-PE)
- ADUS2 - Ambito aeroporto – SAGA;

-ADUS3 – PRP - In base al combinato disposto delle LL.RR. 2/2003 e 49/2004 il territorio comunale di San Giovanni Teatino è sottoposto ai vincoli ed alle prescrizioni del Piano Regionale Paesistico (P.R.P.). Il presente P.R.G. vigente ha già operato il recepimento del P.R.P., attraverso la sua trasposizione nelle tavole di Piano ed adeguamento della normativa. Il recepimento è stato operato parzialmente attuando una variante al P.R.P di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 81 del 14.07.1994, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 13 del 02.06.1995;

Le previsioni del presente PRG sono, inoltre, integrate da quelle relative ai Piani attuativi approvati e dalle relative convenzioni stipulate che risultano individuati negli elaborati di Piano come ambiti a disciplina urbanistica progressa (ADUP) e le cui norme urbanistiche si intendono integralmente recepite nel presente P.R.G.

Gli ambiti a disciplina urbanistica progressa sono:

- ADUP 1 - Di Vincenzo accordo di programma decreto sindacale n. 1/05
- ADUP 2- Castorama e Pittarello delibera di approvazione CC. n. 84/03
- ADUP 3- Obi delibera di approvazione CC n. 5/03
- ADUP 4- D'Angelo, delibera di approvazione CC. n. 103/03
- ADUP 5- Ipercoop, delibera di approvazione CC. n.30/97
- ADUP 6- Ippodromo, delibera di approvazione CC. n. 51/99
- ADUP 7- Nuovo centro Sambuceto: Sanrocco srl, Aldo Primavera, Parrocchia San Rocco accordo di programma decreto sindacale n. 15/03
- ADUP 8- Tre Monti delibera di approvazione CC. n. 17/04
- ADUP 9 – Coop. Abita delibera di assegnazione CC. n.117/91 e 102/03
- ADUP 10 – Ecogeo delibera di approvazione CC. n. 5/04
- ADUP 11- Geotec delibera di approvazione CC. n. 127/03
- ADUP 12 - Paglione delibera di approvazione CC. 82/04





Città di San Giovanni Teatino

provincia di Chieti

Area Tecnica – Servizio Edilizia Privata – S.U.E.

- ADUP 13 – Consorzio D3/9 delibera approvazione CC. 05/05

- ADUP 14 – Camel delibera approvazione CC 37/04.

In tali ambiti è ammesso il cambio di destinazione d'uso previa verifica degli standard, compatibilmente con le prescrizioni dei rispettivi piani attuativi approvati.

Per gli ambiti non residenziali è ammesso l'incremento un tantum del 10% delle superfici utili lorde realizzate con esclusione di quelle con destinazioni commerciali.

Le norme urbanistiche sono regolate dagli art. n. 6 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. 2010 vigente di seguito elencate.

(PRG 2010)

Art. 6 – Disciplina Urbanistica Sovracomunale, Progressa e P.A.C. (ADUS – ADUP – PAC)

Le previsioni del Piano risultano integrate, a tutti gli effetti, dai vincoli, dalle limitazioni d'uso del suolo, dalle prescrizioni di tutela derivanti da provvedimenti legislativi, regolamentari o amministrativi, nonché dalle previsioni dei Piani sovraordinati nei limiti delle competenze riconosciute, ferme le prerogative stabilite dagli artt. 43 e ss. L.R. 11/1999. Tali ambiti risultano individuati negli elaborati di Piano e nella specifica tavola 8, come ambiti a disciplina urbanistica sovracomunale (ADUS).

Rientrano in tali ambiti le aree disciplinate da:

- ADUS1 – Aree ex ASI (Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area CH-PE) oggi aree disciplinate dal PTAP della Provincia di Chieti;

- ADUS2 - Ambito aeroporto;

Le previsioni del presente PRG sono, inoltre, integrate da quelle relative ai Piani attuativi approvati o individuati negli elaborati di Piano come ambiti a disciplina urbanistica progressa (ADUP) e le cui norme urbanistiche si intendono integralmente recepite nel presente P.R.G.

Gli ambiti a disciplina urbanistica progressa sono:

- ADUP 01 - Di Vincenzo - Accordo di programma decreto sindacale n. 1/05;

- ADUP 02 - PAC 1 – comparto 2 ;

- ADUP 03 - PAC 1- comparto 4;

- ADUP 04 - D'Angelo – Accordo di programma - delibera di approvazione CC. n. 103/03;

- ADUP 05 - PAC 1 – comparto 4;

- ADUP 06 - Ippodromo - delibera di approvazione CC. n. 51/99;

- ADUP 07 - Nuovo Centro Sambuceto – Accordo di programma decreto sindacale n.15/03;

- ADUP 08 - Tre Monti - delibera di approvazione CC. n. 17/04;

- ADUP 09 - Coop. Abita - delibera di assegnazione CC. nn. 117/91 e 102/03;

- ADUP 10 - Ecogeo - delibera di approvazione CC. 5/04;

- ADUP 11 - Geotec - delibera approvazione CC. 127/03;

- ADUP 12 - Paglione - delibera approvazione CC.82/04;

- ADUP 13 - Consorzio D3-9 – delibera di approvazione CC. n.05/05;

- ADUP 14 - Camel – delibera di approvazione CC. n.37/04.

Piano Assetto Commerciale:

- PAC 01 – delibera di CC n. 75/09;

- PAC 02 – delibera di CC n. 81/08.

In tali ambiti è consentito ogni intervento in attuazione dei rispettivi strumenti attuativi. Sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti gli interventi previsti dal P.R.G. compatibilmente col dimensionamento, gli indici di





Città di
San Giovanni Teatino
provincia di Chieti

Area Tecnica – Servizio Edilizia Privata – S.U.E.

utilizzazione e le destinazioni ammesse dai piani di dettaglio. E' ammesso il cambio di destinazione d'uso, previa verifica degli standard, compatibilmente con le prescrizioni dei rispettivi piani attuativi approvati. Per gli ambiti non residenziali è ammesso l'incremento una tantum del 10% della SUL esistente, con esclusione di quelle con destinazione commerciale.

Si rilascia il presente certificato per gli usi consentiti.

San Giovanni Teatino, li 23/04/2013

pdf
Nota





Allegato N all'atto ref. N. 41764/12988

COMUNE DI INTRODACQUA

(Provincia di Aquila)

P.zza Attilio Susi n. 3



Tel. 086447116 - Fax 0864470046 - E-mail tecnico@introdacqua.gov.it - P.I. 00197560667

SERVIZIO TECNICO

Cert. n° 8 del 22/02/2013

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

A richiesta della Banca Popolare di Lanciano e Sulmona con sede legale in Lanciano;

VISTO l'art. 30 DPR 380 del 6/6/2001

VISTI gli atti d'ufficio

CERTIFICA

Che i terreni distinti in Catasto come appresso risultano avere la seguente destinazione urbanistica, come riportato dal Piano Regolatore Vigente e Variante adottata:

Foglio 15 - part.lla n.ro 452 ricade in zona agricola di rispetto ambientale E2;

Foglio 20 -Part.lla n.ri 112, 152 e 154 ricadono in zona agricola di rispetto ambientale E2;

Foglio 21 - Part.lla n.ro 117 ricade in zona agricola di rispetto ambientale E2.

Il presente certificato non costituisce titolo, precondizione o altro impegno da parte dell'autorità comunale per le attività di cui agli artt. 10 e 22 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Non tiene conto di eventuali asservimenti su aree già impegnate ed asservite per precedenti iniziative edilizie, né di eventuali posizioni giuridiche rilevanti sugli immobili in oggetto, né su quelli limitrofi, che possono incidere a determinare una limitazione dell'edificabilità. Esso ha carattere meramente dichiarativo/certificativo ed è rilasciato ai soli fini fiscali.

Non tiene conto di eventuali diritti di uso civico che possono gravare sui terreni in oggetto in quanto il Comune di Introdacqua non è in possesso della verifica demaniale di cui alla L.R. 25/88 da cui desumerne l'origine ai sensi della L. 1766/27 e regolamento di attuazione approvato con R.D. 332/28.

Si rilascia il presente certificato in carta semplice per uso privato.

Ai sensi dell'art. 40 comma 2 del DPR 445/2000 e s.m.i. il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di Pubblici Servizi.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Polidoro Antonio)




COMUNE DI APRILIA

PROVINCIA DI LATINA

SETTORE URBANISTICA

ASSETTO E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Allegato 0 all'ats ref. n. 41764/12988.



Prot. n. 37180

Diritti di segreteria n. 149

FP/mdp/lg

- Vista la domanda del **Sig. Fusco Pasqualino** presentata in data 23/04/2013, prot. n. 37180;
- Visti gli atti d'Ufficio;
- Vista la legge del 15 Maggio 1997, n.127 successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia edilizia - D.P.R. 6.7.2001 n. 380 e D.Lgs 27.12.2002 n. 301;
- Visto il D.Lgs del 2000 n. 267;

SI ATTESTA

- Che il terreno sito nel territorio di questo Comune, distinto al catasto al Foglio n. 70, part.n.114 di cui all'allegata planimetria catastale, contornato in rosso, vistata dal Tecnico Comunale Incaricato, è classificato secondo il Piano Regolatore Generale Vigente:

Zona P.E.E.P. III COMPENSORIO

- Che inoltre il terreno di cui sopra rientra all'interno del perimetro del Centro abitato n.70 del 15/11/2012 avente per oggetto "Delimitazione di centro abitato ai sensi dell'art. 41 Legge 1150/42 come modificato dall'art. 17 della Legge 765/67".
- E' interessato parzialmente dal vincolo di non edificazione per rispetto stradale (R3 - art. 33 N.T.A. del P.R.G. vigente le quali norme, in stralcio si allegano in copia alla presente debitamente vistate dal Tecnico Comunale Incaricato);
- Resta salvo il Regolamento per l'individuazione dei criteri, requisiti e caratteristiche delle aree per l'installazione di impianti di carburante, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 7 16/2/2000, prot. 7124 del 21.2.2000, così come modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.67 seduta Pubblica del 28.08.2007, così come modificata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 18 Aprile 2008 avente per oggetto: "Annullamento in autotutela dell'art. 6 comma 2 lettera C bis e secondo art. 13 della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 2007;
- Che la presente viene rilasciata ai sensi del comma 3 Art. 30 DPR 6/7/2001 n. 380 e D.lgs 27.12.2002 n. 301.

Si rilascia in bollo per gli usi consentiti.

Aprilia, li 03/05/2013

Istruttore Tecnico
Geom. M. De. Prefe







Istruttore Tecnico Direttivo
Geom. Fernando Parica

COMUNE DI APRILIA - PIAZZA DEI BERSAGLIERI, 30

Tel. 06.92863647 - Fax 06.92863646 - Orario di ricevimento del pubblico: Lunedì - Venerdì ore 11,00/13,00 - Martedì - Giovedì ore 16,00/18,00

N=-38900

Ufficio Provinciale di Latina - Territorio Servizi Catastali - Direttore ING. PRANE GABRIELE



COMUNE DI APRILIA Settore - Ufficio Condono Edilizio
 Stralcio di foglio n. 70 Allegato al certificato di
 destinazione urbanistica del 03/5/13 prot. n. 37180

COMUNE DI APRILIA
 TOGLIOLO
 PART. 114
 RAPP. 1:2000



ISTRUTTORE TECNICO
 Geom. Maria Del Prete

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
 Geom. Fernando Parica

[Signature]

[Signature]

1 Particella: 114

Visura telematica (0,90 euro)

g) Installazioni per trasporti e attività speciali (autoveicoli, ferroviarie aereoportuali, telecomunicazioni, militari, cimiteriali, per la produzione di energia elettrica etc.) (L.T.).
Indice di fabbricabilità fondiario: 2,5 mc./mq.

ART. 30 - ZONA G: VERDE PUBBLICO E SPORTIVO

E' destinata alla creazione di parchi pubblici di interesse locale e cittadino e di zone verdi per attrezzature sportive.

In questa zona pertanto potranno essere previste costruzioni per impianti sportivi pubblici e attrezzature ricreative di uso pubblico in precario direttamente connesse con la funzione del parco e della sua godibilità.

Tali costruzioni non dovranno arrecare nessun pregiudizio alla continuità e al godimento e agibilità del parco da parte del cittadino, né danneggiare le alberature esistenti ed avere comunque altezze limitate ad un solo piano e volumetria ridotta e in ogni caso non eccedente i mc. 0,10 su ogni mq. di area pertinente.

ART. 31 - R₁ VINCOLO ARCHEOLOGICO

Nessun intervento di edificazione o modificazione edilizia o fon-
diaria sarà ammesso all'interno delle aree di rispetto indicate dalle tavole del Piano ed in ogni caso ad una distanza minore di 30 metri da ogni monumento, rudere o altro elemento di interesse storico-archeologico anche se non visibile o non indicato nelle tavole del piano e comunque in altro modo individuato o reperito.

Tutti gli interventi di edificazione o modificazione edilizia o fon-
diaria al di fuori delle aree di rispetto e ricadenti in lotti comprendenti monumenti, ruderi o altri reperti storico-archeologici ovvero in altre aree immediatamente contigue ai suddetti o adiacenti alle aree di rispetto, dovranno essere sottoposti all'approvazione delle competenti autorità del Ministero della P.I. In sede di esame dei progetti relativi ai suddetti interventi potranno essere prescritti limiti e vincoli particolari anche più restrittivi di quelli previsti dalla normativa delle relative zone.

In deroga ai limiti minimi di distanza sopra indicati e nei limiti di quanto sarà concesso dalle competenti autorità del Ministero della P.I. e dal Comune, potranno eventualmente essere autorizzati interventi di edificazione e modificazione edilizia o fondiaria anche all'interno delle aree di rispetto solo nel caso in cui accurate indagini, ricerche e documentazioni svolte sotto la responsabilità di esperti abbiano chiaramente individuato la forma e la natura dei reperti archeologici e dimostrano a giudizio dei competenti organi del Ministero della P.I. e del Comune, la possibilità di attuare i suddetti interventi edilizi senza danneggiare o alterare il valore e la godibilità dei reperti stessi.

ART. 32 - R₂ VINCOLO PAESISTICO E AMBIENTALE

Nelle aree interessate dal presente vincolo non sarà consentita la costruzione dei nuclei edilizi organizzati né di altri insediamenti di qualsiasi tipo, con la sola eccezione dei fabbricati isolati relativi alla sottozona E₁, e non sarà in particolare ammesso alcun intervento che comporti la modificazione dell'assetto e dell'andamento naturale delle alberature esistenti, l'esecuzione di sbancamenti e splinamenti, scavi o reinterrii, la costruzione di alti muri di sostegno o di recinzioni, la apertura o lo sfruttamento di cave etc.

Non sarà inoltre consentito l'impianto di attrezzature o impianti tecnologici visibili né l'apposizione di insegne luminose o cartelli pubblicitari.

Allo scopo di meglio salvaguardare il panorama e il paesaggio naturale in sede di esame dei progetti relativi ai suddetti interventi potranno essere prescritti limiti e vincoli particolari anche più restrittivi di zone interessate.

ART. 33 - R₃ VINCOLO DI NON EDIFICAZIONE

Riguarda zone che per motivi di pubblico interesse devono essere mantenute inedificate.

In relazione a tali motivi il vincolo di non edificabilità interessa aree da salvaguardare come bellezza paesistica, quanto aree da mantenere libere per garantire la funzionalità e l'efficienza funzionale di opere ed attrezzature pubbliche o di pubblico interesse (strade, ferrovie, acque, dotti, metanodotti, etc.).

Per quanto riguarda il primo motivo il vincolo interessa aree che, per caratteri propri, siano da considerarsi di pubblico interesse come bellezza paesistica (e siano quindi da vincolare agli effetti del rispetto paesistico) e le quali inoltre, per la loro particolare posizione, costituiscono la naturale e insostituibile integrazione paesistica di zone monumentali di particolare interesse.

Nelle zone sottoposte al vincolo di non edificabilità non sarà ammessa, ai sensi della sentenza n. 56 del 1966 della Corte Costituzionale, la costruzione di manufatti di alcun genere e le modificazioni dell'andamento e dell'aspetto naturale dei luoghi.

Saranno consentiti la sola coltivazione delle colture tipiche e caratteristiche, lo sfruttamento delle eventuali risorse naturali (purché non comporti alterazioni all'aspetto paesistico e naturale dei luoghi) e gli interventi necessari della sola manutenzione e conservazione della vegetazione, delle opere agricole e degli eventuali fabbricati esistenti.

Per quanto invece riguarda il secondo motivo il vincolo interessa aree già vincolate agli effetti della vigente legislazione e per le quali dovranno in ogni caso essere rispettate le relative norme speciali di protezione.



Salvo le maggiori distanze eventualmente indicate dalle tavole del P.R.G. dovranno osservarsi nella edificazione le distanze minime indicate dal presente articolo per manufatti di qualsiasi tipo adiacenti e ferrovie, a strade, acquedotti, metanodotti, cimiteri o altri servizi pubblici.

Le distanze minime di cui sopra, da misurarsi in proiezione orizzontale, sono riferite alla linea di limite della sede o piattaforma stradale comprendente tutte le sedi viarie, sia pedonali che veicolari, ivi incluse le banchine ed altre infrastrutture laterali alla predetta sede quando questa siano traslabili (parapetti, arginelle e simili).

Nel caso di sedi ferroviarie, tranviarie o di altre attrezzature (cimiteri etc.) le suddette distanze sono riferite al limite della zona perlinee all'attrezzatura ivi inclusi eventuali argini, rilevati, stradelli di servizio, etc.

Per le nuove infrastrutture di progetto le distanze sono fissate dalle tavole del Piano.

Al di fuori dei centri abitati e dei nuovi insediamenti previsti dal P.R.G. agli effetti dell'applicazione delle presenti norme, le strade, in rapporto alla loro natura e alle loro caratteristiche e le relative distanze, vengono così distinte secondo quanto disposto dal D.M. 1° aprile 1968 di applicazione della legge 6 agosto 1967 n. 765:

A) Autostrade: autostrade di qualunque tipo (legge 7 febbraio 1961, n. 59, art. 4); raccordi autostradali riconosciuti quali autostrade ed asse di accesso fra le autostrade e la rete viaria della zona (legge 19 ottobre 1965, n. 1197 e legge 24 luglio 1961, n. 729, art. 9); distanza minima ml. 60.

B) Strade di grande comunicazione o di traffico elevato

Strade statali comprendenti itinerari internazionali (legge 18 marzo 1956, n. 371, allegato 1); strade statali di grande comunicazione (legge 24 luglio 1961, n. 729, art. 14); raccordi autostradali non riconosciuti; strade a scorrimento veloce (in applicazione della legge 26 giugno 1965 n. 717, art. 7); distanza minima ml. 40.

C) Strade di media importanza: strade statali non comprese tra quelle della categoria precedente; strade provinciali aventi larghezza della sede superiore o eguale a m. 10,50; strade comunali aventi larghezza della sede superiore o eguale a m. 10,50; distanza minima ml. 30.

D) Strade di interesse locale: strade provinciali e comunali non comprese tra quelle della categoria precedente; distanza minima ml. 20. A tali distanze minime va aggiunta la larghezza dovuta alla protezione di eventuali scarpate e fossi e di fasce di espropriazione risultanti da progetti approvati.

Distanze in corrispondenza di incroci

In corrispondenza di incroci e biforcazioni la fascia di rispetto determinata dalle distanze minime sopralincate sono incrementate dalla area determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti di distacco, la cui lunghezza, a partire dal punto di intersezione degli allinea-

menti stessi sia eguale al doppio delle distanze stabilite nei precedenti commi afferenti alle rispettive strade, e il terzo lato costituito dalla retta congiungente i due punti estremi.

Fatta fermo quanto prescritto per gli incroci relativi alle strade costituenti itinerari internazionali (legge 18 marzo 1956, n. 371, allegato 2).

Nell'ambito dei nuovi insediamenti corrispondenti alle zone omogenee C, D, E, F, le distanze minime dei fabbricati dalle strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio dei singoli edifici), saranno così stabilite:

- Strade con larghezza inferiore a ml. 7 = ml. 5
- Strade con larghezza compresa tra ml. 7 e ml. 15 = ml. 7,5
- Strade con larghezza superiore a ml. 15 = ml. 10

Distanze da acquedotti, elettrodotti, metanodotti, oleodotti etc.

Salvo le eventuali maggiori distanze stabilite dalle norme specifiche di difesa, sarà prescritta una distanza minima di ogni nuovo manufatto pari a m. 8 per parte rispetto all'asse della conduttura.

ART. 34. NORME TRANSITORIE: SOPPRESSO.

ART. 35. DEROGHE

In conformità di quanto stabilito dall'art. 16 della Legge 6 agosto 1967 n. 765, il Sindaco, previa deliberazione del Consiglio Comunale e sempre con l'osservanza dell'art. 3 della Legge 21 dicembre 1955 n. 1357, potrà esercitare i poteri di deroga limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico.

ISTRUTTORE TECNICO

Geom. Maria Del Prete

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO

Geom. Fernando Ranca



Allegato P. all'atto rep. n. 61764/12988
CITTÀ DI POMEZIA

PROVINCIA DI ROMA

SETTORE X

EDILIZIA PRIVATA

URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO

COMUNE DI POMEZIA



URBANISTICA

Nr.0040091 Data 07/05/2013

Tit. # Partenza

Certificato di Destinazione Urbanistica

IL DIRIGENTE

Vista la richiesta presentata dal Sig. **Consiglio Giovanni**, pervenuta in data 24 aprile 2013 prot. 0037353, tendente ad ottenere il rilascio del certificato di destinazione urbanistica relativo al terreno censito in catasto al foglio 36 mappale 1588 ;

Visti gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Visto l'art. 30 del D. P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante: "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" e successive modificazioni;

Visto il versamento di € 70,00 effettuato in data 22.04.2013 vcyl 0049;

Visti gli atti d'Ufficio,

CERTIFICA

che il terreno distinto al catasto di questo Comune al foglio n. 36

con il mappali n. 1588

risulta avere la seguente destinazione urbanistica:

A) STRUMENTO URBANISTICO

P.R.G. (APPROVATO CON DELIBERA DI G.R. N. 4246 DEL 20.11.1974)

ZONA INDUSTRIALE COMPARTO "H"

VARIANTE P.P. ADOTTATO CON DELIBERA N. 97 DEL 05/08/2003

VARIANTE APPROVATA CON DELIB. G.R. N. 778 DEL 19.10.2007

VISTO IL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE DELIBERA DI C.C. N. 18 DEL 10.02.2008



AI SENSI DELLA L. 183/2011 IL PRESENTE CERTIFICATO NON PUÒ ESSERE PRODOTTO AGLI ORGANI DELLA P.A. O AI PRIVATI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI

Legge 28 febbraio 1985, n° 47, Art. 18 -- Omissis...

- (2) Gli atti fra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli o non possono essere stipulati né trascritti nei pubblici registri immobiliari ove gli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica, contenente tutte le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata.
- (3) Il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato dal Sindaco entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda. Esso conserva validità per un anno dalla data di rilascio se per dichiarazione dell'alienante o di uno dei conviventi, non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.
- (4) In caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel termine previsto, esso può essere sostituito da una dichiarazione dell'alienante attestante l'avvenuta presentazione della domanda, nonché la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, ovvero l'inesistenza di questi ovvero la prescrizione, da parte dello strumento urbanistico generale approvato, gli strumenti attuativi.

Piazza S. Benedetto da Norcia n. 25 Pal. C - 00040 Pomezia (Roma)

Tel. 06.91146 219/221 Fax 06.91146 222/219

www.comune.pomezia.rm.it



CITTÀ DI POMEZIA

PROVINCIA DI ROMA

SETTORE X

EDILIZIA PRIVATA

URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO

COMUNE DI POMEZIA



URBANISTICA

Nr.0040091 Data 07/05/2013

Tit. # Partenza

Certificato di Destinazione Urbanistica

B)

C) **DESTINAZIONE URBANISTICA**

Zona SP (servizi privati),

D) **VINCOLI**

Area tutelata dal bene tipizzato dal PTPR ai sensi dell'art. 134 com. 1 lett. C) D.Lgs 42/04

-bene lineare, testimonianza dei caratteri identitari archeologici e storici art. 13 com. 3 let. A L.R. 24/98

E) **PRESCRIZIONI**

Nelle aree con tale destinazione di piano particolareggiato sono consentiti i servizi di supporto delle attività industriali e artigianali quali:

- centri di elaborazione dati;
- servizi tecnici di progettazione e laboratori di analisi dei materiali di ricerca e sperimentazione;
- servizi tecnici di manutenzione e per la sicurezza di impianti industriali;
- centri di assistenza organizzativa e di informazione tecnologica;
- servizi assistenziali privati di interesse pubblico (ambulatori medici e veterinari, farmacie, asili nido, scuole materne), dimensionati nel loro complesso per un ambito di utenza limitato al comprensorio del piano;
- uffici privati escluse le sedi di istituti e grandi società;
- esercizi commerciali e pubblici esercizi della superficie non superiore a quella prevista per le "medie strutture di vendita" come definite dalla legge regionale 18 novembre 1999, n° 33 **Disciplina relativa al settore commercio** e successive modificazioni ed integrazioni (fatte salve le concessioni già rilasciate alla data di adozione delle presenti norme e sui lotti frazionati antecedentemente alla medesima data di adozione).

Gli edifici per lo svolgimento delle attività su indicate dovranno essere realizzati sui lotti di terreno della superficie minima di mq 5.000, secondo l'indice di fabbricabilità fondiaria di 2,00 mc/mq.

AI SENSI DELLA L. 183/2011 IL PRESENTE CERTIFICATO NON PUÒ ESSERE PRODOTTO AGLI ORGANI DELLA P.A. O AI PRIVATI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI

Legge 28 febbraio 1985, n° 47. Art. 18 - Omissis....

- (2) Gli atti fra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli o non possono essere stipulati né trascritti nei pubblici registri immobiliari ove gli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica, contenente tutte le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata.
- (3) Il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato dal Sindaco entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda. Esso conserva validità per un anno dalla data di rilascio se per dichiarazione dell'alienante o di uno dei conviventi, non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.
- (4) In caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel termine previsto, esso può essere sostituito da una dichiarazione dell'alienante attestante l'avvenuta presentazione della domanda, nonché la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, ovvero l'inesistenza di questi ovvero la prescrizione, da parte dello strumento urbanistico generale approvato, gli strumenti attuativi.

Piazza S. Benedetto da Norcia n. 25 Pal. C - 00040 Pomezia (Roma)

Tel. 06.91146 219/221 Fax 06.91146 222/219

www.comune.pomezia.rm.it



CITTÀ DI POMEZIA

PROVINCIA DI ROMA

SETTORE X

EDILIZIA PRIVATA

URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO

COMUNE DI POMEZIA



URBANISTICA

Nr.0040091 Data 07/05/2013

Tit. # Partenza

Certificato di Destinazione Urbanistica

Ogni edificio o parte di edificio destinato ad attrezzature ricettive di supporto alle attività industriali ed artigianali nell'ambito dello stesso lotto di terreno deve mantenere l'unitarietà di detta destinazione con divieto assoluto di frazionamento in unità immobiliari di superficie inferiore. Tale obbligo deve essere oggetto di specifico vincolo da formalizzare con apposito atto registrato e trascritto prima del rilascio della concessione. La mancata ottemperanza a tale disposizione costituisce violazione alle norme urbanistiche e risulta quindi sanzionabile, ai sensi della legge 47/85, il frazionamento e la vendita di porzione dell'immobile realizzato in applicazione delle presenti norme. Il divieto di frazionamento si applica, altresì, alle attività ricettive insediate all'atto di adozione della presente norma.

L'altezza massima degli edifici non potrà superare la misura di mt **15,00**, misurata dal piano stradale o dal marciapiede circostante fino alla linea di gronda ovvero, in caso di copertura a terrazzo, fino al calpestio del solaio di copertura.

Nel calcolo dei volumi vanno esclusi quelli relativi ai manufatti per impianti tecnologici ovunque ubicati e destinati alla funzionalità degli edifici principali purché non richiedano, per il loro funzionamento, la stabile presenza di persone. Vanno altresì esclusi i volumi dei piani interrati o seminterrati eventualmente destinati a garage.

E' consentita la realizzazione dell'alloggio per guardiana per una superficie massima di mq 95.

Nella progettazione esecutiva degli insediamenti, la conformazione e la distribuzione dei volumi deve essere tale da consentire che, all'interno del lotto di terreno impegnato, a 100 mq di superficie lorda di pavimento di edifici previsti corrisponda la quantità minima di 80 mq di spazio di uso pubblico escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinate a parcheggi. Tali superfici possono essere distribuite anche su più livelli e suoli artificiali.

Dovranno altresì essere previsti, oltre agli spazi di cui al precedente comma, aree per parcheggi nella misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni 10 mc di costruzione come computati ai fini della verifica del rispetto dell'indice di utilizzazione fondiaria.

Le strutture commerciali dovranno inoltre essere conformate ai criteri di programmazione urbanistico-territoriale previsti dal Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 114 e dall'art. 14 e seguenti della legge regionale 18/11/1999, n°33 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nelle nuove costruzioni e nelle ricostruzioni i distacchi dei fabbricati dai confini interni del lotto e dalla linea di delimitazione delle aree destinate all'uso pubblico non potranno essere inferiori a mt. 5,00. Dovrà, inoltre, essere garantita la distanza minima assoluta tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti pari all'altezza dell'edificio più alto e, comunque, non inferiore a mt. 10,00 come prescritto dall'art. 9 del D.M. n°1444/68.

Il distacco minimo dei fabbricati dal ciglio delle strade pubbliche o aperte al pubblico transito non potrà essere inferiore alle seguenti misure giusta il disposto di cui all'art. 9/3 del citato D.M. n° 1444/68.

-mt. 5,00 per strade di larghezza inferiore a mt. 7,00

-mt. 7,50 per strade di larghezza compresa tra mt. 7,00 e mt. 15,00

-mt. 10,00 per strade di larghezza superiore a mt. 15,00

fatte salve le maggiori distanze prescritte da disposizioni legislative vigenti, laddove applicabili.

AI SENSI DELLA L. 183/2011 IL PRESENTE CERTIFICATO NON PUÒ ESSERE PRODOTTO AGLI ORGANI DELLA P.A. O AI PRIVATI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI

Legge 28 febbraio 1985, n° 47. Art. 18 - Omissis...

- (2) Gli atti fra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli o non possono essere stipulati né trascritti nei pubblici registri immobiliari ove gli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica, contenente tutte le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata.
- (3) Il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato dal Sindaco entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda. Esso conserva validità per un anno dalla data di rilascio se per dichiarazione dell'alienante o di uno dei conviventi, non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.
- (4) In caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel termine previsto, esso può essere sostituito da una dichiarazione dell'alienante attestante l'avvenuta presentazione della domanda, nonché la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, ovvero l'inesistenza di questi ovvero la prescrizione, da parte dello strumento urbanistico generale approvato, gli strumenti attuativi.

Piazza S. Benedetto da Norcia n. 25 Pal. C - 00040 Pomezia (Roma)

Tel. 06.91146 219/221 Fax 06.91146 222/219

www.comune.pomezia.rm.it



CITTÀ DI POMEZIA

PROVINCIA DI ROMA

SETTORE X

EDILIZIA PRIVATA

URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO

COMUNE DI POMEZIA



URBANISTICA

Nr.0040091 Data 07/05/2013

Tit. # Partenza

Certificato di Destinazione Urbanistica

I contributi di concessione edilizia per la costruzione dei fabbricati facenti parte degli insediamenti di cui al presente articolo sono dovuti come prescritto dall'art.10 - comma 2 - della legge n° 10/77 e dall'art. 14 della L.R. n° 35/77.

Nelle zone destinate a servizi privati può essere consentito, in deroga alle presenti norme, l'insediamento di attività industriali e artigianali con l'osservanza delle prescrizioni di cui al precedente articolo 6, nonché l'utilizzazione per le stesse attività di esistenti attrezzature per servizi, previo adeguamento delle strutture edilizie alle stesse prescrizioni normative.

L'autorizzazione comunale potrà in questi casi essere concessa solo se sussistono condizioni di compatibilità con l'uso dell'edificato circostante, condizioni da accertare e valutare discrezionalmente dall'Amministrazione comunale.

Il Tecnico

Arch. Giuseppe SCIARRA



IL FUNZIONARIO

Urbanistica e Gestione del Territorio

Geom. Massimo LAURI

AI SENSI DELLA L. 183/2011 IL PRESENTE CERTIFICATO NON PUÒ ESSERE PRODOTTO AGLI ORGANI DELLA P.A. O AI PRIVATI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI

Legge 28 febbraio 1985, n° 47. Art. 18 - Omissis...

- (2) Gli atti fra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli o non possono essere stipulati né trascritti nei pubblici registri immobiliari ove gli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica, contenente tutte le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata.
- (3) Il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato dal Sindaco entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda. Esso conserva validità per un anno dalla data di rilascio se per dichiarazione dell'alienante o di uno dei conviventi, non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.
- (4) In caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel termine previsto, esso può essere sostituito da una dichiarazione dell'alienante attestante l'avvenuta presentazione della domanda, nonché la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, ovvero l'inesistenza di questi ovvero la prescrizione, da parte dello strumento urbanistico generale approvato, gli strumenti attuativi.

Piazza S. Benedetto da Norcia n. 25 Pal. C - 00040 Pomezia (Roma)

Tel. 06.91146 219/221 Fax 06.91146 222/219

www.comune.pomezia.rm.it

Allegato "Q" all'atto rep.n.41764/12988

Menzioni e dichiarazioni urbanistico-edilizie prescritte dalla Legge 28.2.1985 n.47, dal D.P.R. 6.6.2001 n.380 e successive modificazioni, relative agli immobili della "CARISPAQ - CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA S.p.A.", con sede a L'Aquila.

Ai sensi della legge 28.2.1985 n.47, del D.P.R. 6.6.2001 n.380 e successive modificazioni, la parte alienante "CARISPAQ - CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA S.p.A.", con sede a L'Aquila, a mezzo del suo legale rappresentante, previa ammonizione sulla responsabilità civile e penale cui può andare soggetta in caso di dichiarazione mendace o reticente ai sensi degli artt.3-76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, con riferimento agli immobili di proprietà della società incorporanda medesima, contenuti nell'elenco descrittivo immobili allegato all'atto di fusione sotto la lettera "B", dichiara quanto segue:

IMMOBILE A) :

A) - che la porzione immobiliare posta in Comune de L'Aquila, località "Torrione", Via Alcide de Gasperi (ex Via Piemonte e Via Lombardia), meglio descritta alla lettera A) dell'elenco analitico degli immobili allegato all'atto di fusione, fa parte di un complesso

edilizio la cui costruzione è iniziata in data anteriore all'1.9.1967 e che successivamente è stato ristrutturato in forza delle seguenti concessioni edilizie, concessioni in sanatoria, autorizzazioni e permessi di costruire rilasciati dal Comune de L'Aquila, ed ha conseguito le seguenti dichiarazioni di agibilità-servibilità che vengono qui di seguito riportate e trascritte:

- concessione edilizia per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione di fabbricato rilasciata in data 17.11.1986, concessione n.531, pratica n.366, prot.n.30283;

- concessione edilizia per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione, ampliamento ed arredo rilasciata in data 9.11.1989, concessione n.854, pratica n.623, prot.n.37495;

- agibilità rilasciata in data 3.3.1990, prot.n.862;

IMMOBILE B) :

B) - che le opere di costruzione del fabbricato posto in Comune de L'Aquila, tra Viale Corso Vittorio Emanuele II°, Via Sallustio, Via Patini e Via Tre Marie, meglio descritto alla lettera B) dell'elenco analitico degli immobili allegato all'atto di fusione, sono iniziate in data anteriore all'1.9.1967; la parte alie-

nante dichiara inoltre che in relazione al fabbricato in oggetto sono stati commessi abusi edilizi per i quali è stata presentata domanda di concessione edilizia in sanatoria in data 27.3.1986 prot.n.1557 ed il Comune de L'Aquila ha rilasciato la relativa concessione edilizia in sanatoria in data 14.2.1992 prot.n.3000;

IMMOBILE C) :

C) - che le opere di costruzione del fabbricato posto in Comune de L'Aquila, Via Garibaldi, angolo Piazza San Silvestro, meglio descritto alla lettera C) dell'elenco analitico degli immobili allegato all'atto di fusione, sono iniziate in data anteriore all'1.9.1967, e che successivamente il fabbricato è stato ristrutturato in forza di concessione edilizia rilasciata dal Comune de L'Aquila in data 2.8.1990 prot.n.53038, pratica n.918;

IMMOBILE D) :

D) - che la porzione immobiliare posta in Comune de L'Aquila, tra Via Sant'Agostino, Via XX Settembre, Piazzetta delle Acacie e Corso Federico II°, meglio descritta alla lettera D) dell'elenco analitico degli immobili allegato all'atto di fusione, fa parte di un

fabbricato le cui opere di costruzione sono iniziate in data anteriore all'1.9.1967; la parte alienante garantisce infine che a tutt'oggi non sono state eseguite opere o varianti tali da richiedere altre concessioni edilizie in variazione, concessioni in sanatoria, autorizzazioni, Denunce di Inizio Attività (D.I.A.), SCIA o permessi di costruire, permessi in variazione e/o in sanatoria, ai sensi delle leggi citate e successive modificazioni;

IMMOBILE E) :

E) - che la porzione immobiliare posta in Comune de L'Aquila, Via Strinella, angolo Via Pescara, meglio descritta alla lettera E) dell'elenco analitico degli immobili allegato all'atto di fusione, fa parte di un complesso edilizio costruito in forza delle seguenti concessioni edilizie, concessioni in sanatoria, autorizzazioni e permessi di costruire rilasciati dal Comune de L'Aquila, ed ha conseguito le seguenti dichiarazioni di agibilità-servibilità che vengono qui di seguito riportate e trascritte:

- concessione edilizia n.324 rilasciata in data 6.8.1991 prot.n.4206, con successiva proroga n.188 del 16.10.1996 prot.n.53997;

- concessione edilizia in variazione n.719 rilasciata

in data 31.10.2000, prott.nn.1127/1999 e 1407/1999;

- Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) in data
29.5.2003 prot.n.639;

- Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) in data
19.11.2004 prot.n.1475;

- Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) in data
7.6.2005 prot.n.629;

la parte alienante dichiara inoltre che in data
17.5.2005 (protocollo dell'urbanistica n.20026 del
9.6.2005) è stata presentata al Comune de L'Aquila i-
stanza di rilascio del certificato di agibilità (pra-
tica n.219) corredata dalla rituale documentazione,
dichiara inoltre che in data 20.6.2005 il Comune ha
fatto richiesta di integrazione di documenti e di som-
me da versare e che il tutto è stato depositato in da-
ta 16.9.2005;

IMMOBILE F) :

F) - che le opere di costruzione del fabbricato posto
in Comune de L'Aquila, località Pettino, con accesso
da Strada Statale n.80, meglio descritto alla lettera
F) dell'elenco analitico degli immobili allegato al-
l'atto di fusione, è stato costruito in data anteriore
all'1.9.1967; la parte alienante garantisce infine che
a tutt'oggi non sono state eseguite opere o varianti

tali da richiedere altre concessioni edilizie in variazione, concessioni in sanatoria, autorizzazioni, Denunce di Inizio Attività (D.I.A.), SCIA o permessi di costruire, permessi in variazione e/o in sanatoria, ai sensi delle leggi citate e successive modificazioni;

IMMOBILE G) :

G) - che la porzione immobiliare posta in Comune di L'Aquila, frazione Paganica, Via Luigi Biordi n.89 (anche detta Strada Statale 17 bis n.89), meglio descritta alla lettera G) dell'elenco analitico degli immobili allegato all'atto di fusione, fa parte di un fabbricato costruito in forza di regolare licenza edilizia rilasciata dal Comune de L'Aquila in data 14.12.1966, n.38597; la parte alienante dichiara che detta porzione immobiliare è stata oggetto di lavori di ristrutturazione in forza di concessione edilizia rilasciata dal Comune de L'Aquila in data 22.11.1985 prot.n.50200, con successiva variante rilasciata in data 12.10.1989 n.734, ed è stato dichiarato agibile in data 5.3.1990 prot.n.26129/89; la parte alienante dichiara che il Comune de L'Aquila, ha rilasciato certificato di abitabilità e di agibilità parziale" in data 2.10.2008;

IMMOBILE H) :

H) - che la porzione immobiliare posta in Comune di Avezzano (AQ), Via Trieste, angolo Via Diaz, meglio descritta alla lettera H) dell'elenco analitico degli immobili allegato all'atto di fusione, fa parte di un fabbricato le cui opere di costruzione sono iniziate in data anteriore all'1.9.1967; la parte alienante dichiara inoltre che la porzione immobiliare in oggetto è stata ristrutturata in forza di regolare concessione edilizia rilasciata dal Sindaco del Comune di Avezzano (AQ) in data 16.9.1996 prot.n.15647;

EDILIZIE IMMOBILE I) :

I) - che la porzione immobiliare posta in Comune di Sulmona (AQ), Corso Ovidio, angolo Via dell'Ospedale, meglio descritta alla lettera I) dell'elenco analitico degli immobili allegato all'atto di fusione, fa parte di un fabbricato le cui opere di costruzione sono iniziate in data anteriore all'1.9.1967 e che successivamente è stato ristrutturato in forza delle seguenti concessioni edilizie, concessioni in sanatoria, autorizzazioni e permessi di costruire rilasciati dal Comune di Sulmona (AQ), ed ha conseguito le seguenti dichiarazioni di agibilità-servibilità che vengono qui di seguito riportate e trascritte:

- concessione edilizia rilasciata in data 12.5.1977

n.43/77, prot.n.6622;

- concessione edilizia rilasciata in data 12.7.1979

n.699, prot.n.10757;

- agibilità rilasciata in data 16.10.1981 n.579;

EDILIZIE IMMOBILE J) :

J) - che la porzione immobiliare posta in Comune di Sulmona (AQ), Via Circonvallazione Occidentale, meglio descritta alla lettera J) dell'elenco analitico degli immobili allegato all'atto di fusione, fa parte di un complesso edilizio costruito in forza di regolare licenza edilizia rilasciata dal Comune di Sulmona in data 5.9.1980 nn.1172/14109, con successiva variante rilasciata in data 22.5.1980 n.52/8891; la parte alienante dichiara che i lavori sono iniziati in data 3.10.1980 e ultimati in data 12.10.1982, e che il fabbricato è stato dichiarato abitabile con provvedimento in data 22.1.1983 n.55;

EDILIZIE IMMOBILE K) :

K) - che la porzione immobiliare posta in Comune di Capistrano (AQ), Piazza Capponi, angolo Via Ferreri, meglio descritta alla lettera K) dell'elenco analitico degli immobili allegato all'atto di fusione, fa parte

di un fabbricato le cui opere di costruzione sono iniziate in data anteriore all'1.9.1967; la parte alienante dichiara inoltre che in relazione alla porzione immobiliare identificata al foglio 26, mappale 1415/3 (sub tre) sono stati commessi abusi edilizi per i quali è stata presentata in Comune domanda di concessione edilizia in sanatoria in data 3.4.1986 Prot.n.1140, con allegata la relativa attestazione di versamento sull'apposito conto corrente postale in data 28.3.1986 della intera somma dovuta a titolo di oblazione, da valere quali estremi della relativa concessione edilizia in sanatoria, non avendo il Comune competente provveduto ad emettere nei termini di legge il provvedimento di sanatoria ed essendosi verificati tutti i presupposti per il silenzio assenso; la parte alienante dichiara inoltre che in relazione alla porzione di fabbricato ad uso sportello bancario è stata in seguito dichiarata una agibilità parziale come da attestazione rilasciata dall'ing. Giulio Tresca presentata in Comune di Capestrano in data 16.6.2009 prot.n.1670;

IMMOBILE L) :

L) - che la porzione immobiliare posta in Comune di Castel di Sangro (AQ), Via XX Settembre, angolo Via Fosso La Pietra, meglio descritta alla lettera L)

dell'elenco analitico degli immobili allegato all'atto di fusione, fa parte di un complesso edilizio le cui opere di costruzione sono iniziate in data anteriore all'1.9.1967; la parte alienante dichiara inoltre che il fabbricato di cui fa parte la porzione immobiliare in oggetto è stato ristrutturato in forza di regolare licenza edilizia rilasciata dal Comune di Castel di Sangro (AQ) in data 9.4.1970 n.22 ed è stato dichiarato abitabile ed agibile in data 25.3.1971, con decorrenza dal 22.2.1971 e, limitatamente al piano terra, in data 22.2.1971 con decorrenza dal 22.2.1971;

IMMOBILE M) :

M) - che la porzione di fabbricato posta in Comune di Celano (AQ), Piazza IV Novembre, meglio descritta alla lettera M) dell'elenco analitico degli immobili allegato all'atto di fusione, fa parte di fabbricato le cui opere di costruzione sono iniziate in data anteriore all'1.9.1967; la parte alienante dichiara inoltre che successivamente in relazione alla porzione di fabbricato in oggetto sono stati commessi abusi edilizi per i quali è stata presentata in Comune domanda di concessione edilizia in sanatoria in data 5.4.1986 prot.n.3090, con allegata la relativa attestazione di versamento sull'apposito conto corrente postale in da-

ta 28.3.1986 dell'intera somma dovuta a titolo di obblazione, da valere quali estremi della relativa concessione edilizia in sanatoria, non avendo il Comune competente provveduto ad emettere nei termini di legge il provvedimento di sanatoria ed essendosi verificati tutti i presupposti per il silenzio-assenso; la parte alienante dichiara inoltre che nella porzione di fabbricato in oggetto sono state eseguite opere di manutenzione straordinaria e di risanamento conservativo autorizzate in forza di concessione edilizia rilasciata dal Comune competente in data 9.5.1996 prot.n.15957, concess.n.32, pratica n.156/1995;

IMMOBILE N) :

N) - che la porzione di fabbricato posto in Comune di Civitella Roveto, via Roma, meglio descritto alla lettera N) dell'elenco analitico degli immobili allegato all'atto di fusione, fa parte di fabbricato le cui opere di costruzione sono iniziate in data anteriore all'1.9.1967; la parte alienante dichiara inoltre che la porzione immobiliare in oggetto fa parte di un fabbricato costruito in assoluta conformità al progetto approvato, in forza di licenza edilizia rilasciata dal Comune competente in data 7.11.1970 prot.n.127/1970, ed è stato dichiarato abitabile in data 20.6.1980

prot.n.2086;

IMMOBILE O) :

O) - che la porzione di fabbricato posto in Comune di Magliano Dè Marsi, via Cicolana, meglio descritto alla lettera O) dell'elenco analitico degli immobili allegato all'atto di fusione, fa parte di un fabbricato costruito in conformità al progetto approvato, in forza di licenza edilizia rilasciata dal Comune competente in data 26.8.1968 prot.n.3, ed è stato dichiarato abitabile a decorrere dal 28.5.1973;

IMMOBILE P) :

P) - che la porzione di fabbricato posto in Comune di Montereale (AQ), via Nazionale n.40 e via Cupitelli, meglio descritto alla lettera P) dell'elenco analitico degli immobili allegato all'atto di fusione, fa parte di un fabbricato costruito in conformità al progetto approvato, in forza di concessioni edilizie rilasciate dal Comune competente in data 26.5.1984 prot.n.1867, pratica n.52 e in data 4.12.1986 prot.n.4104, pratica n.82 (variante in corso d'opera) ed è stato dichiarato abitabile dal 15.12.1987 prot.n.6616;

IMMOBILE Q) :

Q) - che la porzione di fabbricato posto in Comune di Pescina (AQ), via Serafino Rinaldi e via Della Stazione, meglio descritta alla lettera Q) dell'elenco analitico degli immobili allegato all'atto di fusione, fa parte di fabbricato costruito in conformità al progetto approvato, in forza di concessione edilizia rilasciata dal Comune competente in data 22.3.1985 concess.n.297, pratica n.554 con successiva variante rilasciata in data 9.5.1986 concess.n.339, pratica n.749; la parte alienante dichiara inoltre che il piccolo fabbricato in corpo separato ad uso cabina elettrica, è stato costruito in forza di concessione edilizia rilasciata dal Comune competente in data 4.6.1990 pratica n.1074, concessione n.589;

IMMOBILE R) :

R) - che la porzione di fabbricato posto in Comune di Raiano (AQ), Corso Italia, meglio descritta alla lettera R) dell'elenco analitico degli immobili allegato all'atto di fusione, fa parte di fabbricato costruito in conformità al progetto approvato, in forza di concessione edilizia rilasciata dal Comune competente in data 28.2.1989 concess.n.9, pratica n.91/1988;

IMMOBILE S) :

S) - che la porzione di fabbricato posto in Comune di Rocca di Mezzo (AQ), via Orti di Santa Maria, detta anche Passeggiata per Santa Maria, meglio descritta alla lettera S) dell'elenco analitico degli immobili allegato all'atto di fusione, fa parte di fabbricato costruito in conformità al progetto approvato, in forza di concessione edilizia rilasciata dal Comune competente in data 27.4.1979 n.1147, con successive varianti rilasciate in data 27.4.1979 n.1225, in data 20.6.1984 n.1596 e in data 14.8.1984 n.1476 ed è stato dichiarato abitabile con rilascio di licenza d'uso da parte del Prefetto della Provincia dell'Aquila in data 16.2.1984 prot.n.1127;

IMMOBILE T) :

T) - che la porzione di fabbricato posto in Comune di San Demetrio Nè Vestini (AQ), via dell'Indipendenza (già Piazza A. Pellegrini), meglio descritta alla lettera T) dell'elenco analitico degli immobili allegato all'atto di fusione, fa parte di un fabbricato le cui opere di costruzione sono iniziate in data anteriore all'1.9.1967; la parte alienante dichiara inoltre che la porzione di fabbricato in oggetto è stata ristrutturata in forza di licenza edilizia rilasciata dal Comune competente in data 13.9.1971 n.1012 ed è

stato dichiarato abitabile in data 20.6.1975 pratica n.1012/1971;

IMMOBILE U) :

U) - che la porzione immobiliare posta in Comune di Scanno (AQ), Via Santa Maria di Loreto, meglio descritta alla lettera U) dell'elenco analitico degli immobili allegato all'atto di fusione, fa parte di un fabbricato le cui opere di costruzione sono iniziate in data anteriore all'1.9.1967; la parte alienante garantisce che a tutt'oggi non sono state eseguite opere o varianti tali da richiedere altre concessioni edilizie in variazione, concessioni in sanatoria, autorizzazioni, Denunce di Inizio Attività (D.I.A.), SCIA o permessi di costruire, permessi in variazione e/o in sanatoria, ai sensi delle leggi citate e successive modificazioni;

IMMOBILE V) :

V) - che la porzione immobiliare posta in Comune di Tagliacozzo (AQ), Piazza Duca gli Abruzzi, angolo Via Fabio Filzi, meglio descritta alla lettera V) dell'elenco analitico degli immobili allegato all'atto di fusione, fa parte di un fabbricato le cui opere di costruzione sono iniziate in data anterio-

re all'1.9.1967; la parte alienante dichiara inoltre che il fabbricato di cui fa parte la porzione immobiliare in oggetto è stato ristrutturato in forza di regolare licenza edilizia rilasciata dal Comune di Tagliacozzo (AQ) in data 31.1.1983 n.8/83 e successiva variante in data 4.10.1984 n.47/84, ed è stato dichiarato abitabile ed agibile in data 24.1.1986, pratica n.8/83;

IMMOBILE W) :

W) - che la porzione immobiliare posta in Comune di Trasacco (AQ), Piazza Umberto I°, meglio descritta alla lettera W) dell'elenco analitico degli immobili allegato all'atto di fusione, fa parte di un fabbricato le cui opere di costruzione sono iniziate sono iniziate in data anteriore all'1.9.1967; la parte alienante dichiara inoltre che il fabbricato di cui fa parte la porzione immobiliare in oggetto è stato ristrutturato in forza di regolare licenza edilizia rilasciata dal Comune di Trasacco (AQ) in data 25.11.1983 n.79, pratica edilizia n.79, protocollo n.2534 e successive varianti in data 6.2.1985 concessione n.97, prot.n.5420, e in data 13.6.1986, concessione n.24, pratica edilizia n.24, prot.n.2873, ed è stato dichiarato abitabile ed agibile in data 7.4.1988;

IMMOBILE X) :

X) - che la porzione immobiliare posta in Comune di Roma, Corso Vittorio Emanuele II°, angolo Via Giovanni Giraud, meglio descritta alla lettera X) dell'elenco analitico degli immobili allegato all'atto di fusione, fa parte di un fabbricato le cui opere di costruzione sono iniziate in anteriore all'1.9.1967; la parte alienante dichiara inoltre che in relazione al fabbricato in oggetto sono stati commessi abusi edilizi per le quali è stata richiesta concessione edilizia in sanatoria ai sensi della predetta legge 28.2.1985 n.47 ed il Comune di Roma ha rilasciato la relativa concessione edilizia in sanatoria in data 31.5.1989 n.411/S; la parte alienante dichiara inoltre che la porzione immobiliare in oggetto è stata ristrutturata in forza di regolare concessione edilizia rilasciata dal Comune di Roma (AQ) in data 18.7.1989 prot.n.124795, pratica n.886/C;

IMMOBILE Y) :

Y) - che la porzione immobiliare posta in Comune di Fiumicino (Roma), con accesso dalla Traversa di Piazza Carlo Alberto dalla Chiesa, meglio descritta alla lettera Y) dell'elenco analitico degli immobili allegato

	all'atto di fusione, fa parte di un complesso edilizio	
	costruito in forza delle seguenti concessioni edili-	
	zie, concessioni in sanatoria, autorizzazioni e per-	
	messi di costruire rilasciati dal Comune di Fiumicino,	
	ed ha conseguito le seguenti dichiarazioni di agibi-	
	lità-servibilità che vengono qui di seguito riportate	
	e trascritte:	
	- permesso di costruire rilasciato in data 20.7.2006	
	n.141/2006;	
	- permesso di costruire rilasciato in data 30.8.2007	
	n.172/2007;	
	- permesso di costruire rilasciato in data 16.10.2008	
	n.221/2008;	
	- certificazione di ultimazione dei lavori emessa dal	
	Comune di Fiumicino, Ispettorato e Disciplina Edilizia	
	in data 10.2.2009;	
	- domanda di rilascio del certificato di agibilità	
	protocollata in data 24.2.2009 al n.14166.	

	La parte alienante "CARISPAQ - CASSA DI RISPARMIO DEL-	
	LA PROVINCIA DELL'AQUILA S.p.A.", con sede a L'Aquila,	
	a mezzo del suo legale rappresentante, in relazione a	
	tutti gli immobili di sua proprietà di cui sopra, di-	
	chiara e garantisce che a tutt'oggi non sono state e-	
	seguite opere o varianti tali da richiedere altre con-	

cessioni edilizie in variazione, concessioni in sanatoria, autorizzazioni, Denunce di Inizio Attività (D.I.A.), SCIA o permessi di costruire, permessi in variazione e/o in sanatoria, ai sensi delle leggi citate e successive modificazioni.

La parte alienante dichiara e garantisce infine che in relazione agli immobili di cui sopra, meglio identificati nell'elenco descrittivo allegato all'atto di fusione, non sono stati emessi provvedimenti sanzionatori tali da comportare la non commerciabilità dei beni medesimi, ai sensi delle disposizioni normative vigenti e delle leggi sopra citate e la parte alienante garantisce pertanto la sostanziale regolarità urbanistica degli immobili in oggetto.

F.to Marola Raffaele

Repertorio numero 41761

Io sottoscritto Dott. Proc. FRANCO SOLI, Notaio iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Modena, con sede in Modena, certifico che, anche ai sensi degli artt. 3-76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, previa ammonizione sulla responsabilità civile e penale cui può andare soggetto in caso di dichiarazione mendace o reticente, il sig.:

- MAROLA ing. RAFFAELE, nato a L'Aquila il ventidue

febbraio millenovecentoquarantacinque (22.2.1945), domiciliato per la carica a L'Aquila, Corso vittorio Emanuele n.48;

agente nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società:

- "CARISPAQ - CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA S.p.A.", con sede a L'Aquila, Corso Vittorio Emanuele n.48, iscritta presso il Registro Imprese de L'Aquila con il codice fiscale n.00098090665, a ciò debitamente autorizzato;

della cui identità personale io Notaio sono certo, ha sottoscritto in mia presenza il presente atto, dispensatamene la lettura.

Modena li, 16 maggio 2013.

F.to Dott.Proc.FRANCO SOLI, Notaio.

Allegato "R" all'atto rep.n.41764/12988

Menzioni e dichiarazioni urbanistico-edilizie prescritte dalla Legge 28.2.1985 n.47, dal D.P.R. 6.6.2001 n.380 e successive modificazioni, relative agli immobili della "BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA S.p.A.", con sede a Lanciano (CH).

Ai sensi della legge 28.2.1985 n.47, del D.P.R. 6.6.2001 n.380 e successive modificazioni, la parte alienante "BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA S.p.A.", con sede a Lanciano (CH), a mezzo del suo legale rappresentante, previa ammonizione sulla responsabilità civile e penale cui può andare soggetta in caso di dichiarazione mendace o reticente ai sensi degli artt.3-76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, con riferimento agli immobili di proprietà della società incorporanda medesima, contenuti nell'elenco descrittivo immobili allegato all'atto di fusione sotto la lettera "C", dichiara quanto segue:

IMMOBILE A) :

A) - che la porzione immobiliare posta in Comune di Lanciano (Chieti), via Luigi De Crecchio, meglio descritta alla lettera A) dell'elenco analitico degli immobili allegato all'atto di fusione, fa parte di fabbricato costruito in conformità al progetto appro-

	vato, in forza di concessione edilizia rilasciata dal	
	Comune competente in data 16.12.1967 concess.n.105, ed	
	è stato dichiarato abitabile con provvedimento in data	
	31.12.1969 n.121; la parte alienante dichiara inoltre	
	che la porzione immobiliare in oggetto fa parte di un	
	fabbricato ristrutturato e ampliato in assoluta con-	
	formità al progetto regolarmente approvato, in forza	
	di licenze edilizie, concessioni edilizie, Permessi di	
	Costruire, Denunce di Inizio Attività (D.I.A.), SCIA	
	ed autorizzazioni, rilasciate dal Comune di Lanciano,	
	che vengono qui di seguito trascritte e riportate:	
	- concessione edilizia in sanatoria rilasciata in data	
	10.1.1995 pratica n.2686;	
	- Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) presentata in	
	Comune di Lanciano in data 20.1.1995 pratica edilizia	
	n.386;	
	- Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) presentata in	
	Comune di Lanciano in data 11.4.1996 pratica edilizia	
	n.342/1996;	
	- Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) integrativa	
	della precedente, presentata in Comune di Lanciano in	
	data 2.5.1996 pratica edilizia n.3082;	
	- comunicazione di fine lavori presentata in Comune in	
	data 26.11.1996 (lavori ultimati in data 26.11.1996);	

IMMOBILE B) :

B) - che il fabbricato posto in Comune di Lanciano (Chieti), viale Cappuccini, meglio descritto alla lettera B) dell'elenco analitico degli immobili allegato all'atto di fusione, è stato costruito a regola d'arte, nel rispetto dei diritti dei terzi, delle norme urbanistiche e delle prescrizioni delle Autorità, in conformità al progetto approvato, in forza di concessione edilizia rilasciata dal Comune competente in data 5.10.1989 n.505, pratica n.115/1989, F.P.n.49, con successiva concessione in variante rilasciata in data 16.2.1991 n.86, prat.n.115/1989 e in data 24.4.1993 prot.n.2431 (art.26 legge 47/1985) ed è stato dichiarato agibile con provvedimento in data 30.4.1993 prat.n.115/1989; la parte alienante dichiara anche che il marciapiede antistante il fabbricato in oggetto è stato ristrutturato in forza di autorizzazione rilasciata dal Comune competente in data 4.2.1993 prot.n.285/MBR, prat.n.115/1989;

IMMOBILE C) :

C) - che il fabbricato posto in Comune di Lanciano (Chieti), località Follani o Gaeta, con accesso da Rione Gaeta, meglio descritto alla lettera C) dell'elenco analitico degli immobili allegato all'atto di

	fusione, è stato costruito in conformità al progetto	
	regolarmente approvato, in forza di regolari licenze	
	edilizie, concessioni edilizie, Permessi di Costruire,	
	Denuncie di Inizio Attività (D.I.A.), SCIA ed autoriz-	
	zazioni, rilasciate dal Comune di Lanciano, che vengo-	
	no qui di seguito trascritte e riportate:	
	- concessione edilizia rilasciata in data 16.4.1982	
	concess.n.191, prat.n.34/81;	
	- concessione edilizia in variante rilasciata in data	
	22.8.1984 concess.n.201, prat.n.34/81;	
	- concessione edilizia in variante rilasciata in data	
	12.1.1985 concess.n.5, prat.n.34/81;	
	- autorizzazione di abitabilità/agibilità n.59 del	
	4.10.1985;	
	- concessione edilizia rilasciata in data 4.7.1990	
	concess.n.595, pratica n.34/81;	
	- concessione edilizia in variante rilasciata in data	
	9.7.1993 concess.n.441, pratica n.34/81;	
	- autorizzazione di agibilità rilasciata in data	
	8.1.1996, n.1;	
	- concessione edilizia in sanatoria rilasciata in data	
	25.2.1998 concess.n.94, pratica condono n.170-95;	
	- Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) presentata in	
	Comune di Lanciano in data 14.5.2009,	
	prot.n.21652/2009, pratica edilizia n.214/A/2009;	

- comunicazione di fine lavori presentata in Comune di Lanciano in data 20.7.2009 (lavori ultimati in data 17.7.2009);

IMMOBILE D) :

D) - che la porzione di fabbricato sito in Comune di Crecchio (Chieti), Corso Umberto I n.2, meglio descritta alla lettera D) dell'elenco analitico degli immobili allegato all'atto di fusione, fa parte di un fabbricato le cui opere di costruzione sono iniziate in data anteriore all'1.9.1967; la parte alienante dichiara inoltre che la porzione di fabbricato in oggetto è stato ristrutturato e modificato in conformità al progetto regolarmente approvato, in forza di regolari licenze edilizie, concessioni edilizie, Permessi di Costruire, Denunce di Inizio Attività (D.I.A.), SCIA ed autorizzazioni, rilasciate dal Comune di Crecchio (Chieti), che vengono qui di seguito trascritte e riportate:

- concessione edilizia rilasciata in data 22.12.1989 n.144/1989;

- concessione edilizia in sanatoria rilasciata in data 13.7.1993 n.47/1993;

- concessione edilizia in sanatoria rilasciata in data 20.12.1996, concess.n.59/96, pratica edile n.66/96,

	prot.n.7199;	
	- certificazione rilasciata dal Comune di Crecchio in	
	data 20.3.1997;	
	- voltura di concessione autorizzata in data	
	27.3.1997, pratica edilizia n.66/1996, con-	
	cess.edilizia n.59/1996, voltura n.1/1997;	
	- concessione edilizia in variante rilasciata in data	
	13.6.1997, concess.n.27/1997, pratica edile n.33/77,	
	prot.n.3402;	
	- Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) presentata in	
	Comune di Crecchio in data 6.9.1997 prot.n.4906;	
	- autorizzazione di agibilità rilasciata in data	
	30.9.1997 n.3/1997;	
	<u>IMMOBILE E)</u> :	
	E) - che la porzione immobiliare posta in Comune di	
	Fara San Martino (Chieti), località Capo La Terra o	
	Paradiso, Strada S.S. n.263-SNC o Contrada Paradiso,	
	meglio descritta alla lettera E) dell'elenco analitico	
	degli immobili allegato all'atto di fusione, fa parte	
	di fabbricato costruito in conformità al progetto ap-	
	provato, in forza di concessione edilizia rilasciata	
	dal Comune competente in data 19.8.1980 concess.n.187,	
	prot.n.3763 ed è stato dichiarato abitabile in data	
	29.1.1983 concess.n.187; la parte alienante dichiara	

che nella porzione immobiliare in oggetto sono state eseguite opere interne nei locali situati al piano terra, autorizzate in forza di concessione edilizia in variazione rilasciata dal Comune competente in data 21.12.1985 concess.n.39/1985, pratica edilizia n.69/1985, prot.n.4743;

IMMOBILE F) :

F) - che la porzione immobiliare posta in Comune di Francavilla Al Mare (Chieti), via Primo Vere n.98, viale Alcione, meglio descritta alla lettera F) dell'elenco analitico degli immobili allegato all'atto di fusione, fa parte di un fabbricato costruito, ristrutturato e ampliato in conformità al progetto regolarmente approvato, in forza di licenze edilizie, concessioni edilizie, Permessi di Costruire, Denunce di Inizio Attività (D.I.A.), SCIA ed autorizzazioni, rilasciate dal Comune di Francavilla Al Mare, che vengono qui di seguito trascritte e riportate:

- licenza edilizia rilasciata in data 27.12.1971 n.325;
- concessione edilizia in variazione rilasciata in data 8.9.1976, concess.n.171;
- abitabilità rilasciata in data 4.4.1978 con permesso n.3011;
- concessione edilizia rilasciata in data 29.9.1981,

concess.n.352/1981;

- concessione edilizia rilasciata in data 8.5.1995,

concess.n.106/1995;

IMMOBILE G) :

G) - che la porzione immobiliare posta in Comune di Ortona (CH), località Caldari, Piazza della Chiesa, meglio descritta alla lettera G) dell'elenco analitico degli immobili allegato all'atto di fusione, fa parte di un fabbricato le cui opere di costruzione sono iniziate in data anteriore all'1.9.1967; la parte alienante dichiara inoltre che nella porzione immobiliare in oggetto sono state eseguite opere interne in forza di Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) presentata in Comune di Ortona (CH) in data 29.10.1998 prot.n.17895; la parte alienante dichiara che i lavori sono iniziati in data 16.4.1999 e sono stati ultimati in data 18.5.1999, come da comunicazioni presentate in Comune in data 14.4.1999 e in data 2.7.1999;

IMMOBILE H) :

H) - che la porzione immobiliare posta in Comune di Ortona (CH), Via della Libertà nn.27/31, angolo Via Tommaso Berardi, meglio descritta alla lettera H) dell'elenco analitico degli immobili allegato all'atto di

fusione, fa parte di un fabbricato costruito in forza delle seguenti concessioni edilizie, concessioni in sanatoria, autorizzazioni e permessi di costruire rilasciati dal Comune di Ortona (CH), ed ha conseguito le seguenti dichiarazioni di agibilità-servibilità che vengono qui di seguito riportate e trascritte:

- licenza edilizia n.53 del 25.2.1975;
- licenza edilizia n.196 bis del 30.9.1976;
- abitabilità rilasciata in data 1.10.1976;
- concessione edilizia n.90 dell'11.5.1979;
- concessione edilizia in data 24.10.1979 prot.n.10856;
- concessione edilizia in variazione in data 25.7.1980 n.228;
- abitabilità rilasciata in data 6.1.1981;
- concessione edilizia rilasciata in data 25.7.1990 n.179;
- Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) in data 27.5.2008;

IMMOBILE I) :

I) - che la porzione immobiliare posta in Comune di Paglieta (CH), Corso Vittorio Emanuele nn.46/46, meglio descritta alla lettera I) dell'elenco analitico degli immobili allegato all'atto di fusione, fa parte di un complesso edilizio costruito in forza delle se-

	guenti concessioni edilizie, concessioni in sanatoria,	
	autorizzazioni e permessi di costruire rilasciati dal	
	Comune di Paglieta (CH), ed ha conseguito le seguenti	
	dichiarazioni di agibilità-servibilità che vengono qui	
	di seguito riportate e trascritte:	
	- concessione edilizia rilasciata in data 10.1.1978	
	n.14;	
	- abitabilità rilasciata in data 26.3.1982 prot.n.12;	
	- domanda di concessione edilizia in sanatoria presen-	
	tata in Comune in data 26.9.1986 Prot.n.5996, con al-	
	legata la relativa attestazione di versamento sull'ap-	
	posito conto corrente postale in data 19.9.1986 della	
	intera somma dovuta a titolo di oblazione, da valere	
	quali estremi della relativa concessione edilizia in	
	sanatoria, non avendo il Comune competente provveduto	
	ad emettere nei termini di legge il provvedimento di	
	sanatoria ed essendosi verificati tutti i presupposti	
	per il silenzio assenso;	
	- Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) presentata in	
	data 17.1.2001 prot.n.409;	
	- comunicazione di ultimazione dei lavori presentata	
	in Comune in data 12.3.2001 (lavori ultimati in data	
	9.3.2001);	
	<u>IMMOBILE J</u> :	

J) - che la porzione immobiliare posta in Comune di Palena (CH), Via Roma, meglio descritta alla lettera J) dell'elenco analitico degli immobili allegato all'atto di fusione, fa parte di un complesso edilizio costruito in forza delle seguenti concessioni edilizie, concessioni in sanatoria, autorizzazioni e permessi di costruire rilasciati dal Comune di Palena (CH), ed ha conseguito le seguenti dichiarazioni di agibilità-servibilità che vengono qui di seguito riportate e trascritte:

- concessione edilizia rilasciata in data 9.9.1987 n.25/87;

- concessione edilizia in variazione rilasciata in data 16.5.1988;

- abitabilità rilasciata in data 2.12.1988;

IMMOBILE K) :

K) - che la porzione immobiliare posta in Comune di San Giovanni Teatino (CH), Viale Sandro Pertini n.31, meglio descritta alla lettera K) dell'elenco analitico degli immobili allegato all'atto di fusione, fa parte di un complesso edilizio costruito in forza delle seguenti concessioni edilizie, concessioni in sanatoria, autorizzazioni e permessi di costruire rilasciati dal Comune di San Giovanni Teatino (CH), ed ha conseguito

le seguenti dichiarazioni di agibilità-servibilità che vengono qui di seguito riportate e trascritte:

- permesso di costruire n.159 del 15.3.2005 relativo al Lotto 2;

- permesso di costruire n.165 del 5.4.2005 relativo al Lotto 3 ed al piano interrato;

- permesso di costruire in variante n.229 del 7.2.2006 relativo al Lotto 3 ed al piano interrato;

- Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) n.1744 del 27.2.2008 relativa al Lotto 2;

- Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) n.1745 del 27.2.2008 relativa al Lotto 3 ed al piano interrato;

- Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) n.1849 del 28.4.2008 relativa al Lotto 2;

- Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) n.1850 del 28.4.2008 relativa al Lotto 3 ed al piano interrato;

- agibilità parziale per silenzio-assenso a seguito di domande presentate in Comune in data 1.4.2008 e in data 13.5.2008;

IMMOBILE L) :

L) - che la porzione immobiliare posta in Comune di Vasto (CH), Via San Michele, angolo Via Tobruk, meglio descritta alla lettera L) dell'elenco analitico degli immobili allegato all'atto di fusione, fa parte di un

complesso edilizio le cui opere di costruzione sono iniziate in data anteriore all'1.9.1967; la parte alienante dichiara inoltre che in relazione alla porzione immobiliare in oggetto sono stati commessi abusi edilizi per i quali è stata presentata in Comune domanda di concessione edilizia in sanatoria in data 27.9.1986 Prot.n.945 bis, con allegata la relativa attestazione di versamento sull'apposito conto corrente postale in data 19.9.1986 della intera somma dovuta a titolo di oblazione, da valere quali estremi della relativa concessione edilizia in sanatoria, non avendo il Comune competente provveduto ad emettere nei termini di legge il provvedimento di sanatoria ed essendosi verificati tutti i presupposti per il silenzio-assenso; la parte alienante dichiara inoltre che nella porzione immobiliare identificata al foglio 39, mappale 545/10 (sub dieci) sono state eseguite opere interne a seguito di Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) presentata in Comune di Vasto (CH) in data 8.4.1997 prot.n.12935; la parte alienante dichiara che i lavori sono stati iniziati in data 8.5.1997 e sono stati ultimati in data 3.7.1997 come risulta da comunicazione presentata in Comune di Vasto (CH) in data 3.7.1997;

IMMOBILE M) :

M) - che la porzione immobiliare posta in Comune di Vasto (CH), Via Bachelet n.4, angolo Corso Europa, meglio descritta alla lettera M) dell'elenco analitico degli immobili allegato all'atto di fusione, fa parte di un fabbricato costruito in forza delle seguenti concessioni edilizie, concessioni in sanatoria, autorizzazioni e permessi di costruire rilasciati dal Comune di Vasto (CH), ed ha conseguito le seguenti dichiarazioni di agibilità-servibilità che vengono qui di seguito riportate e trascritte:

- concessione edilizia rilasciata in data 14.9.1989 n.290/89;

- concessione edilizia in variazione rilasciata in data 13.6.1991 prot.n.9982, pratica n.179/91;

- agibilità parziale rilasciata in data 18.6.1996 prot.n.22081;

- Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) presentata in data 6.8.1996 prot.n.30741/96, autorizzazione n.670/96 e relativa comunicazione di fine lavori presentata in Comune in data 24.10.1996;

- agibilità rilasciata in data 31.10.1996 prot.n.40369;

IMMOBILE N) :

N) - che la porzione immobiliare posta in Comune di

Campo Di Giove (L'Aquila), viale Guglielmo Marconi, meglio descritta alla lettera N) dell'elenco analitico degli immobili allegato all'atto di fusione, fa parte di un fabbricato costruito, ristrutturato e ampliato in conformità al progetto regolarmente approvato, in forza di licenze edilizie, concessioni edilizie, Permessi di Costruire, Denunce di Inizio Attività (D.I.A.), SCIA ed autorizzazioni, rilasciate dal Comune di Campo Di Giove (L'Aquila), che vengono qui di seguito trascritte e riportate:

- licenza edilizia rilasciata in data 29.5.1976 prot.n.481;

- concessione edilizia in variante rilasciata in data 6.5.1981 prot.n.1856/1980;

- concessione edilizia in sanatoria rilasciata in data 28.3.1997 prot.n.2282/1986, n.9 del Reg.;

- concessione edilizia rilasciata in data 1.3.1996 prot.n.1032;

- autorizzazione-nulla osta rilasciato dal Comune di Campo di Giove per l'eliminazione di barriere architettoniche, in data 16.6.2009 prot.n.2153, n.30 del Reg.;

- Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) presentata in Comune di Campo di Giove in data 22.7.2009, prot.n.2669;

- comunicazione di fine lavori protocollata presso il Comune di Campo di Giove in data 12.10.2009, prot.n.3757;

IMMOBILE O) :

O) - che la porzione immobiliare posta in Comune di Castelvechio Subequo (L'Aquila), via Roma, meglio descritta alla lettera O) dell'elenco analitico degli immobili allegato all'atto di fusione, fa parte di fabbricato costruito in data anteriore al 1.9.1967; la parte alienante dichiara che il fabbricato in oggetto è stato ristrutturato in conformità al progetto approvato, in forza di concessione edilizia rilasciata dal Comune competente in data 26.6.1982 concess.n.12/1982, con successiva variante rilasciata in data 19.10.1984, concess.n.40/1984, ed è stato dichiarato abitabile in data 24.2.1986; la parte alienante dichiara inoltre che nel fabbricato in oggetto sono state eseguite opere interne (lavori di adeguamento funzionale di unità immobiliare) in forza di Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) presentata in Comune di Castelvechio Subequo in data 22.6.2009 prot.n.2855, DIA n.3;

IMMOBILE P) : trattasi di terreno senza fabbricati;

IMMOBILE Q) :

Q) - che le opere di costruzione del fabbricato posto in Comune di Introdacqua (AQ), Via Giuseppe Garibaldi n.1, meglio descritto alla lettera Q) dell'elenco analitico degli immobili allegato all'atto di fusione, sono iniziate in data anteriore all'1.9.1967 e che successivamente esso è stato ristrutturato in forza delle seguenti concessioni edilizie, concessioni in sanatoria, autorizzazioni e permessi di costruire rilasciati dal Comune di Introdacqua (L'Aquila), ed ha conseguito le seguenti dichiarazioni di agibilità-servibilità che vengono qui di seguito riportate e trascritte:

- concessione edilizia rilasciata in data 16.2.1993 n.02/93, prot.n.2155;
- concessione edilizia in variazione rilasciata in data 11.10.1994, n.30/94;
- abitabilità/agibilità rilasciata in data 22.12.1994;
- Comunicazione di Inizio Attività (C.I.A.) in data 5.4.2012 prot.n.1364;
- comunicazione di ultimazione dei lavori protocollata in data 8.5.2012 prot.n.1763;

IMMOBILE R) :

R) - che le opere di costruzione del fabbricato posto

in Comune di Sulmona (AQ), Piazza del Carmine n.2, meglio descritto alla lettera R) dell'elenco analitico degli immobili allegato all'atto di fusione, sono iniziate in data anteriore all'1.9.1967 e che successivamente esso è stato ristrutturato in forza delle seguenti concessioni edilizie, concessioni in sanatoria, autorizzazioni e permessi di costruire rilasciati dal Comune di Sulmona (AQ), ed ha conseguito le seguenti dichiarazioni di agibilità-servibilità che vengono qui di seguito riportate e trascritte:

- licenza edilizia rilasciata in data 24.10.1971 n.867;
- concessione edilizia in variazione rilasciata in data 5.5.1973 n.1195/6407;
- concessione edilizia n.986 rilasciata in data 3.6.1998, verb.n.897 - GC, prot.n.4235;
- concessione edilizia in variazione rilasciata in data 13.11.1998 n.1059, verb.n.901, prot.n.8684;
- comunicazione di ultimazione dei lavori in data 4.3.1999 protocollata in data 15.3.1999 prot.n.5900;

IMMOBILE S) :

S) - che la porzione immobiliare posta in Comune di Silvi (Teramo), via Roma, meglio descritta alla lettera S) dell'elenco analitico degli immobili allegato all'atto di fusione, che la porzione immobiliare in

oggetto fa parte di un complesso edilizio costruito in conformità al progetto regolarmente approvato, in forza di licenze edilizie, concessioni edilizie, Permessi di Costruire, Denuncie di Inizio Attività (D.I.A.), SCIA ed autorizzazioni, rilasciate dal Comune di Silvi (Teramo), che vengono qui di seguito trascritte e riportate:

- permesso di costruire rilasciato in data 4.10.2005 n.83/2005;

- permesso di costruire in variante rilasciato in data 1.6.2006 n.39/2006/V;

- Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) presentata in Comune di Silvi in data 28.5.2008 prot.n.18314;

- certificato di agibilità rilasciato in data 16.7.2008 n.930/2008;

IMMOBILE T) :

T) - che la porzione immobiliare posta in Comune di Giulianova (Teramo), via Galileo Galilei, angolo via Nazario Sauro, meglio descritta alla lettera T) dell'elenco analitico degli immobili allegato all'atto di fusione, fa parte di un complesso edilizio costruito in conformità al progetto regolarmente approvato, in forza di licenze edilizie, concessioni edilizie, Permessi di Costruire, Denuncie di Inizio Attività

(D.I.A.), SCIA ed autorizzazioni, rilasciate dal Comune di Giulianova (Teramo), che vengono qui di seguito

trascritte e riportate:

- concessione edilizia rilasciata in data 23.5.1994,

concess.n.4894/1994, pratica edilizia n.89,

prot.n.27965/1993;

- concessione edilizia in variante rilasciata in data

14.1.1998, concess.n.28665/1997, pratica n.6,

prot.n.28665;

- agibilità rilasciata in data 30.1.1998 n.4,

prot.n.2337/1998;

IMMOBILE U) :

U) - che la porzione immobiliare posta in Comune di

Pescara, Via Conte di Ruvo nn.55/61, meglio descritta

alla lettera U) dell'elenco analitico degli immobili

allegato all'atto di fusione, fa parte di un fabbrica-

to le cui opere di costruzione sono iniziate in data

anteriore all'1.9.1967; la parte alienante dichiara i-

noltre che la porzione immobiliare in oggetto e stata

successivamente ristrutturata in forza delle seguenti

concessioni edilizie, concessioni in sanatoria, auto-

rizzazioni e permessi di costruire rilasciati dal Co-

mune di Pescara, ed ha conseguito le seguenti dichia-

razioni di agibilità-servibilità che vengono qui di

seguito riportate e trascritte:

- domanda di concessione edilizia in sanatoria presentata in Comune in data 1.4.1986 Prot.n.33146, con allegata la relativa attestazione di versamento sull'apposito conto corrente postale in data 28.3.1986 della intera somma dovuta a titolo di oblazione, da valere quali estremi della relativa concessione edilizia in sanatoria, non avendo il Comune competente provveduto ad emettere nei termini di legge il provvedimento di sanatoria ed essendosi verificati tutti i presupposti per il silenzio assenso;

- concessione edilizia in sanatoria in data 23.6.1989 n.00653/18225;

- concessione edilizia rilasciata in data 24.1.1992 n.54/92 e successiva variante in corso d'opera e sanatoria in data 29.6.1994 n.206/94;

- comunicazione per l'esecuzione di opere interne ai sensi dell'art.26 della Legge 28.2.1985 n.47 in data 7.7.1994;

- agibilità rilasciata in data 8.10.1994 prot.n.55983;

- Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) presentata in Comune in data 5.6.2007 prot.n.1386;

IMMOBILE V) :

V) - che la porzione immobiliare posta in Comune di

Termoli (CB), Viale Fratelli Brigida n.137/b, meglio descritta alla lettera V) dell'elenco analitico degli immobili allegato all'atto di fusione, fa parte di un fabbricato le cui opere di costruzione sono iniziate in data anteriore all'1.9.1967; la parte alienante dichiara inoltre che la porzione immobiliare in oggetto e stata successivamente ristrutturata in forza delle seguenti concessioni edilizie, concessioni in sanatoria, autorizzazioni e permessi di costruire rilasciati dal Comune di Termoli (CB), ed ha conseguito le seguenti dichiarazioni di agibilità-servibilità che vengono qui di seguito riportate e trascritte:

- comunicazione per l'esecuzione di opere interne ai sensi dell'art.26 della Legge 28.2.1985 n.47 in data 12.3.1993;

- concessione edilizia rilasciata in data 17.6.1993 n.74;

- Comunicazione Inizio Attività Edilizia libera in data 5.7.2012 e relativa comunicazione di ultimazione dei lavori presentata in Comune in data 2.11.2012.

La parte alienante "BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA S.p.A.", con sede a Lanciano (CH), a mezzo del suo legale rappresentante, in relazione a tutti gli immobili di sua proprietà di cui sopra, dichiara e ga-

rantisce che a tutt'oggi non sono state eseguite opere o varianti tali da richiedere altre concessioni edilizie in variazione, concessioni in sanatoria, autorizzazioni, Denunce di Inizio Attività (D.I.A.), SCIA o permessi di costruire, permessi in variazione e/o in sanatoria, ai sensi delle leggi citate e successive modificazioni.

La parte alienante dichiara e garantisce infine che in relazione agli immobili di cui sopra, meglio identificati nell'elenco descrittivo allegato all'atto di fusione, non sono stati emessi provvedimenti sanzionatori tali da comportare la non commerciabilità dei beni medesimi, ai sensi delle disposizioni normative vigenti e delle leggi sopra citate e la parte alienante garantisce pertanto la sostanziale regolarità urbanistica degli immobili in oggetto.

F.to Scopa Lelio

Repertorio numero 41762

Io sottoscritto Dott. Proc. FRANCO SOLI, Notaio iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Modena, con sede in Modena, certifico che, anche ai sensi degli artt. 3-76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, previa ammonizione sulla responsabilità civile e penale cui può andare soggetto in caso di dichiarazione mendace o re-

ticente, il sig.:

- SCOPA dott. LELIO, nato a Chieti il ventitrè dicembre millenovecentoventisei (23.12.1926), domiciliato per la carica a Lanciano (CH), Viale Cappuccini n.76; agente nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società:

- "BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA S.p.A.", con sede a Lanciano (CH), Viale Cappuccini n.76, iscritta presso il Registro Imprese di Chieti con il codice fiscale n.00391250693, a ciò debitamente autorizzato; della cui identità personale io Notaio sono certo, ha sottoscritto in mia presenza il presente atto, dispensatamene la lettura.

Modena li, 16 maggio 2013.

F.to Dott.Proc.FRANCO SOLI, Notaio.

Allegato "S" all'atto rep.n.41764/12988

Menzioni e dichiarazioni urbanistico-edilizie prescritte dalla Legge 28.2.1985 n.47, dal D.P.R. 6.6.2001 n.380 e successive modificazioni, relative agli immobili della "BANCA POPOLARE DI APRILIA - S.p.A.", con sede ad Aprilia (LT).

Ai sensi della legge 28.2.1985 n.47, del D.P.R. 6.6.2001 n.380 e successive modificazioni, la parte alienante "BANCA POPOLARE DI APRILIA S.p.A.", con sede ad Aprilia (LT), a mezzo del suo legale rappresentante, previa ammonizione sulla responsabilità civile e penale cui può andare soggetta in caso di dichiarazione mendace o reticente ai sensi degli artt.3-76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, con riferimento agli immobili di proprietà della società incorporanda medesima, contenuti nell'elenco descrittivo immobili allegato all'atto di fusione sotto la lettera "D", dichiara quanto segue:

IMMOBILE A) :

A) - che la porzione immobiliare posta in Comune di Aprilia (LT), con accesso da Via dei Garofani n.31, meglio descritta alla lettera A) dell'elenco analitico degli immobili allegato all'atto di fusione, fa parte di un fabbricato costruito in data anteriore

all'1.9.1967;

la parte alienante dichiara inoltre che la porzione di fabbricato in oggetto è stata ristrutturata, ampliata ed è stata modificata la destinazione d'uso in forza di concessione edilizia rilasciata dal Comune di Aprilia (LT) in data 5.4.1989 n.25/1989, posizione n.989/2/17;

IMMOBILE B) :

B) - che il fabbricato posto in Comune di Aprilia (LT), con accesso da Via delle Margherite n.68 e Piazza Roma, meglio descritto alla lettera B) dell'elenco analitico degli immobili allegato all'atto di fusione, è stato costruito in forza delle seguenti concessioni edilizie, concessioni in sanatoria, autorizzazioni e permessi di costruire rilasciati dal Comune di Aprilia (LT), ed ha conseguito le seguenti dichiarazioni di agibilità-servibilità che vengono qui di seguito riportate e trascritte:

- licenza edilizia rilasciata in data 20.3.1972 n.12;

- licenza edilizia rilasciata in data 30.12.1972 n.12 bis;

- abitabilità-agibilità rilasciata in data 3.4.1974;

- concessione a costruire n.34/82 rilasciata in data 15.7.1982, posizione n.982/2/22;

- concessione a costruire n.46/85 rilasciata in data 29.11.1985, posizione n.985/7/12;

- concessione a costruire n.82/90-0 rilasciata in data 7.12.1990, posizione n.989/25/3;

- concessione a costruire in variazione n.82/1990 bis-0 rilasciata in data 4.2.1993, posizione n.992/13/18;

- concessione a costruire n.132/93-0 rilasciata in data 6.11.1993, posizione n.992/8/9;

IMMOBILE C) :

C) - che la porzione immobiliare posta in Comune di Aprilia (LT), località Campo di Carne o Campomorto, Via Grecia n.2, meglio descritta alla lettera C) dell'elenco analitico degli immobili allegato all'atto di fusione, fa parte di un fabbricato costruito in forza delle seguenti concessioni edilizie, concessioni in sanatoria, autorizzazioni e permessi di costruire rilasciati dal Comune di Aprilia (LT), ed ha conseguito le seguenti dichiarazioni di agibilità-servibilità che vengono qui di seguito riportate e trascritte:

- concessione edilizia rilasciata in data 20.12.1988 n.73/88-0;

- concessione edilizia in variazione rilasciata in data 10.12.1990 n.73/88-0-bis;

- concessione edilizia in variazione rilasciata in data 24.4.1991 n.73/88-0-ter;

- concessione edilizia rilasciata in data 12.1.1993 n.2/90-0-Ter;

- concessione edilizia in variazione rilasciata in data 17.9.1993 n.111/93;

IMMOBILE D) :

D) - che la porzione immobiliare posta in Comune di Aprilia (LT), località Campoverde, con accesso da Via Cicerone, meglio descritta alla lettera D) dell'elenco analitico degli immobili allegato all'atto di fusione, fa parte di un complesso edilizio costruito in forza di concessione edilizia rilasciata dal Comune di Aprilia (LT) in data 21.6.1986 n.28/86;

IMMOBILE E) :

E) - che la porzione immobiliare posta in Comune di Aprilia (LT), con accesso da Via dei Lauri nn.1-3-5-7 e 9 e da Piazza Roma nn.6-7-8 e 9, meglio descritta alla lettera E) dell'elenco analitico degli immobili allegato all'atto di fusione, fa parte di un complesso edilizio costruito le cui opere sono iniziate in data anteriore all'1.9.1967; la parte alienante dichiara inoltre che la porzione immobiliare in oggetto è stata

	successivamente ristrutturata in forza delle seguenti	
	concessioni edilizie, concessioni in sanatoria, auto-	
	rizzazioni e permessi di costruire rilasciati dal Co-	
	mune di Aprilia (LT), ed ha conseguito le seguenti di-	
	chiarazioni di agibilità-servibilità che vengono qui	
	di seguito riportate e trascritte:	
	- concessione edilizia rilasciata in data 3.6.1976	
	n.67;	
	- concessione edilizia in variazione in data 17.1.1979	
	n.977/10/5;	
	- domanda di concessione edilizia in sanatoria presen-	
	tata in Comune in data 30.7.1986 Prot.n.8646, con al-	
	legata la relativa attestazione di versamento sull'ap-	
	posito conto corrente postale in data 24.7.1986 della	
	intera somma dovuta a titolo di oblazione, da valere	
	quali estremi della relativa concessione edilizia in	
	sanatoria, non avendo il Comune competente provveduto	
	ad emettere nei termini di legge il provvedimento di	
	sanatoria ed essendosi verificati tutti i presupposti	
	per il silenzio assenso;	
	- concessione edilizia in sanatoria rilasciata in data	
	5.3.1990 n.1/1990;	
	- concessione edilizia rilasciata in data 5.3.1999	
	n.18/99-0, posizione n.998/12/18 e relativa voltura	
	n.1/99 del 14.10.1999;	

IMMOBILE F) :

F) - che la porzione immobiliare posta in Comune di Cisterna di Latina (LT), con accesso da Corso Della Repubblica n.141, e da via Manzoni, meglio descritta alla lettera F) dell'elenco analitico degli immobili allegato all'atto di fusione, è stato costruito in forza di licenza edilizia rilasciata dal Comune competente in data 4.6.1980 n.315, con successive concessioni edilizie in variante rilasciate in data 15.6.1988 n.80, con volturazione della medesima concessione autorizzata dal Comune competente in data 30.1.1990 prot.n.3118, concessione edilizia n.18, e in data 9.5.1990, concessione edilizia n.70;

IMMOBILE G) :

G) - che la porzione immobiliare posta in Comune di Roma, località Torrino Nord, via Degli Astri nn.97-99-101, meglio descritta alla lettera G) dell'elenco analitico degli immobili allegato all'atto di fusione, è stata costruita in forza di regolari licenze edilizie, concessioni edilizie, Permessi di Costruire, Denuncie di Inizio Attività (D.I.A.), SCIA ed autorizzazioni, rilasciate dal Comune di Roma, che vengono qui di seguito trascritte e riportate:

- concessione edilizia rilasciata in data 1.2.1990,
concess.n.33/C;

- concessione edilizia rilasciata in data 18.12.1990,
concess.n.1694/C;

- concessione edilizia rilasciata in data 26.9.1991
concess.n.1404/C;

- concessione edilizia in variante rilasciata in data
29.3.1993, concess.n.284/C;

- abitabilità rilasciata in data 3.12.1994 n.110;

IMMOBILE H) :

H) - che il fabbricato posto in Comune di Nettuno (Roma), via Traunreut, meglio descritto alla lettera H) dell'elenco analitico degli immobili allegato all'atto di fusione, è stato costruito in conformità al progetto regolarmente approvato, in forza di regolari licenze edilizie, concessioni edilizie, Permessi di Costruire, Denunce di Inizio Attività (D.I.A.), SCIA ed autorizzazioni, rilasciate dal Comune di Nettuno (Roma), che vengono qui di seguito trascritte e riportate:

- concessione edilizia rilasciata in data 2.12.1992
n.212/1992 (posizione n.5614);

- concessione edilizia in sanatoria rilasciata in data
5.2.1996 n.28/1995 (posizione n.5614 - rilasciata ai
sensi dell'art.10 delle legge n.47/1985);

- concessione edilizia in variante (variante in corso d'opera) rilasciata in data 9.2.1996 n.212/1992 V.C.O./1996, posiz.n.5614;

IMMOBILE I) :

I) - che il fabbricato in oggetto posto in Comune di Pomezia (Roma), via Laurentina n.157, meglio descritto alla lettera I) dell'elenco analitico degli immobili allegato all'atto di fusione, è stato costruito in conformità al progetto regolarmente approvato, in forza di regolari licenze edilizie, concessioni edilizie, Permessi di Costruire, Denunce di Inizio Attività (D.I.A.), SCIA ed autorizzazioni, rilasciate dal Comune di Pomezia (Roma), che vengono qui di seguito trascritte e riportate:

- permesso di costruire rilasciato in data 7.9.2007, n.153;

- permesso di costruire in variante rilasciato in data 4.2.2008, n.12;

- Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) presentata in Comune di Pomezia in data 17.7.2008 prot.n.57765;

- Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) ai sensi del D.P.R. 380/2001, presentata in Comune di Pomezia in data 30.3.2009;

- agibilità rilasciata in data 29.5.2009 n.45208.

La parte alienante "BANCA POPOLARE DI APRILIA - S.p.A.", con sede ad Aprilia, a mezzo del suo legale rappresentante, in relazione a tutti gli immobili di sua proprietà di cui sopra, dichiara e garantisce che a tutt'oggi non sono state eseguite opere o varianti tali da richiedere altre concessioni edilizie in variazione, concessioni in sanatoria, autorizzazioni, Denuncie di Inizio Attività (D.I.A.), SCIA o permessi di costruire, permessi in variazione e/o in sanatoria, ai sensi delle leggi citate e successive modificazioni.

La parte alienante dichiara e garantisce infine che in relazione agli immobili di cui sopra, meglio identificati nell'elenco descrittivo allegato all'atto di fusione, non sono stati emessi provvedimenti sanzionatori tali da comportare la non commerciabilità dei beni medesimi, ai sensi delle disposizioni normative vigenti e delle leggi sopra citate e la parte alienante garantisce pertanto la sostanziale regolarità urbanistica degli immobili in oggetto.

F.to Vescovi Emilio

Repertorio numero 41763

Io sottoscritto Dott. Proc. FRANCO SOLI, Notaio iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Modena,

con sede in Modena, certifico che, anche ai sensi degli artt. 3-76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, previa ammonizione sulla responsabilità civile e penale cui può andare soggetto in caso di dichiarazione mendace o reticente, il sig.:

- VESCOVI rag. EMILIO, nato a Treviglio (BG) il sette luglio millenovecentotrentacinque (7.7.1935), domiciliato per la carica ad Aprilia (LT), Piazza Roma n.11; agente nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società:

- "BANCA POPOLARE DI APRILIA S.p.A.", con sede ad Aprilia (LT), Piazza Roma n.11, iscritta presso il Registro Imprese di Latina con il codice fiscale n.00089400592, a ciò debitamente autorizzato; della cui identità personale io Notaio sono certo, ha sottoscritto in mia presenza il presente atto, dispensatamene la lettura.

Modena li, 16 maggio 2013.

F.to Dott.Proc.FRANCO SOLI, Notaio.

Certificazione di conformità di copia digitale
a originale analogico

(art.23, comma 3, D.Leg.vo 7 marzo 2005, n.82 - art.68-ter, legge 16
febbraio 1913, n.89)

Certifico io sottoscritto, Dott.Proc.FRANCO SOLI, Notaio in Modena, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Modena, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 22.9.2014, rilasciato da Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia composta di numero duecentosettantuno pagine su numero duecentosettantuno fogli e contenuta in un supporto informatico, è conforme al documento originale analogico, firmato a norma di legge.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 6, D.Leg.vo 7.3.2005, n.82 e successive modificazioni, la presente copia di documento cartaceo formata su supporto informatico *"esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge"*.

Modena, Corso Canalgrande n.90, li 27 maggio 2013.

File firmato digitalmente dal dott.FRANCO SOLI, Notaio.